

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 981

Emendamenti
Articolo 1
da comma 61
a comma 120

VOLUME 4

14 dicembre 2018

Emendamento

ART. 1



PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 61, secondo periodo, dopo le parole: "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" aggiungere le seguenti: ", sentiti i Comuni".

**Motivazione**


La misura consiste in una sperimentazione a livello urbano della circolazione su strada dei dispositivi prevalentemente elettrici di mobilità personale (monopattini, mono ruota, ecc.) oggi in corso di veloce diffusione specie nelle grandi città, in spesso in competizione con i pedoni e le biciclette sulle sedi viarie dedicate, non omologati e non previsti dal codice della strada. E' quantomai necessario che nella fase attuativa della sperimentazione, il Ministero dei Trasporti condivida con i Comuni e L'ANCI modalità, tempi e regolazione per l'impatto che ciò ha sulla competenza, le scelte e le politiche delle amministrazioni locali.

1.595

A.S. 981
Emendamento
Art. 1

Al comma 61, secondo periodo, dopo le parole "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" aggiungere le seguenti parole ", sentiti i Comuni".

MANCA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MANCA', written in a cursive style.

1.596

EMENDAMENTO

ART 1

Al comma 61, secondo periodo, dopo le parole "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" aggiungere le seguenti parole " , **sentiti i Comuni**".

IANNONE



1.597


DONNIO

EMENDAMENTO A.S. 981

Art. 1


Dopo il comma 61, inserire il seguente:

«61-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021. L'incremento di cui al periodo precedente è destinato alla progettazione e alla realizzazione di nuovi percorsi ciclabili, da aggiungere a quelli già finanziati dall'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i percorsi di cui al periodo precedente, con priorità per i tracciati che costituiscono il completamento di ciclovie già in fase di progettazione o realizzazione.».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «55,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 203,9 milioni di euro per l'anno 2021».

1.598

Emendamento AS 981


PELLEGRINI Marco, PESCO, ACCOTO, GALLICCHIO, PIRRO, PRESUTTO, TURCO

Art. 1

Dopo il comma 61, inserire il seguente:

«61-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto sostenibile, è istituito un fondo con una dotazione di € 5.000.000,00 per il contributo all'acquisto di biciclette e cargo bike e un fondo di € 5.000.000,00 per l'acquisto di biciclette elettriche e cargo bike a pedalata assistita definite dalla direttiva 2002/24 CE, nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per il 2019, 3 milioni di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per il 2021. Il contributo è pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 50 euro per l'acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica, fino a un massimo di 100 euro per l'acquisto di una cargo bike nuova di fabbrica e fino a un massimo di 200 euro per l'acquisto di una cargo bike o bicicletta elettrica nuovi di fabbrica a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h. I contributi vengono liquidati fino ad esaurimento del fondo, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande. Tali contributi sono concessi ed erogati a soggetti privati per il tramite dei Comuni, secondo un disciplinare/convenzione da approvare su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive o di trasporto.».

Conseguentemente, al comma 653 sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «53,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 3,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 202,9 milioni di euro per l'anno 2021».

1. 599

A.S. 981

Emendamento


Art 1

Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:

«61-bis. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione e alla realizzazione delle autostrade ciclabili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le autostrade ciclabili con uno stanziamento di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma.
.»

Conseguentemente, al comma 58, sostituire le parole: "2.750 milioni dieuro per l'anno 2019, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.300 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: " 2.550 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.800 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.100 milioni di euro per l'anno 2021."

COMINCINI, FERRAZZI, MESSINA Assuntela, MIRABELLI, SUDANO, MISIANI, MANCA,
MARINO, STEFANO



1.600

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

DAMIANI



Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis. Al fine di favorire lo sviluppo del turismo ecosostenibile nonché della mobilità collettiva e pendolare, gli enti locali, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, favoriscono l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati, anche nelle zone a traffico limitato, dei veicoli Euro 6 con minor impatto ambientale adibiti ai servizi di trasporto collettivo di linea che si svolgono in modo continuativo o periodico, esentando gli stessi dal pagamento di qualsivoglia tariffa per l'ingresso e la sosta nelle zone a traffico limitato, nonché consentendo l'uso e l'accesso delle infrastrutture comuni come lo scalo ferroviario, bus, portuale, aeroportuale se ricompresi nelle suddette zone.

1. 601

Relazione illustrativa

(Misure per favorire il turismo ecosostenibile, la mobilità collettiva e pendolare)

La presente proposta emendativa è volta a rendere organico l'intervento normativo - introdotto nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei Deputati - finalizzato a promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili. Essa si propone, infatti, di completare il disegno tracciato dalla disposizione contenuta al comma 61, che autorizza le città ad avviare la sperimentazione della circolazione su strada di mezzi sostenibili e innovativi.

E' di tutta evidenza come l'intervento di modifica in oggetto, in linea con le più recenti politiche pubbliche, persegua **l'obiettivo di una mobilità ecocompatibile sempre più integrata e intermodale**, promuovendo l'utilizzo a fini turistici e di pendolarismo di mezzi Euro 6 di trasporto collettivo di linea a minor impatto ambientale. A tal fine la disposizione proposta prevede che gli enti territoriali, nell'ambito delle competenze attribuite ad essi dal codice della strada, favoriscano l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati, e anche nelle zone a traffico limitato, dei veicoli con minor impatto ambientale adibiti ai servizi di trasporto di persone che si svolgono in modo continuativo o periodico.

Considerato, infine, che la *ratio* della tariffazione degli accessi alle zone a traffico limitato risiede nel perseguimento degli obiettivi di decongestionamento del traffico automobilistico e di abbattimento delle emissioni inquinanti, l'emendamento propone l'esenzione dal pagamento di qualsivoglia tariffa per i veicoli Euro 6 con minor impatto ambientale adibiti ai servizi di trasporto collettivo di linea che si svolgono in modo continuativo o periodico, che si assestano su percentuali di inquinamento molto basse: essi emettono, infatti, al massimo il 2% di PM10 del totale emesso dall'interno parco mezzi circolante (TPL, autovetture, veicoli commerciali); il 6% di biossido di azoto complessivo e poco più dello 0% di monossido di Carbonio.



1.601

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

DAMIANI 

Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis. Per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato all'interno delle quali sono ubicate fermate e aree di sosta, i mezzi di trasporto collettivo di linea Euro 6 e dotati di filtro antiparticolato, o alimentati a metano, Gpl, biocarburanti, o infine spinti da motore elettrico o ibrido, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia tariffa.»

1.602

Relazione illustrativa

(Misure per la disciplina dell'accesso e della sosta dei mezzi di trasporto collettivo di linea nelle ZTL in cui sono ubicate fermate e aree di sosta)

La proposta emendativa è volta a esentare i servizi di linea dal pagamento delle tariffe applicate dai Comuni per l'ingresso o la circolazione nelle zone a traffico limitato nei casi in cui, all'interno delle stesse, sono ubicate fermate e aree di sosta.

L'esenzione proposta è coerente sia con gli obiettivi di decongestione del traffico privato, sia di salvaguardia del rispetto dei criteri di ecosostenibilità nelle aree urbane, da garantire anche attraverso la disincentivazione dell'uso di veicoli a motore per il trasporto privato individuale, che costituisce – insieme ai veicoli commerciali – la causa principale delle emissioni inquinanti prodotte dai trasporti. Inoltre, il presente emendamento si pone in linea con quanto previsto dalla **Direttiva 21 luglio 1997, n. 3816 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, nonché dalla nota interpretativa 8 febbraio 2013, n. 3967.

Invero, il MIT, in attuazione dell'art. 7, comma 9 del codice della strada che demanda a una direttiva dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero l'individuazione, tra l'altro, delle categorie dei veicoli a motore da esentare dal pagamento della tariffa eventualmente fissata per l'ingresso e la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle ZTL, ha chiarito che per alcune categorie di utenti, tra cui i veicoli adibiti a servizi di linea, può essere riconosciuta l'esenzione dalla tariffazione.



E' di tutta evidenza, del resto, la **coincidenza tra gli obiettivi perseguiti dalla tariffazione degli accessi alle zone a traffico limitato e la ratio su cui si fonda l'esenzione proposta**. Quest'ultima è, invero, funzionale al perseguimento dei primi, ovvero la decongestione del traffico automobilistico e l'abbattimento delle emissioni inquinanti. Infatti, **gli autobus di media e lunga percorrenza si assestano su percentuali di inquinamento molto basse**. Essi emettono al massimo il 2% di PM10 del totale emesso dall'interno parco mezzi circolante (TPL, autovetture, veicoli commerciali); il 6% di biossido di azoto complessivo e poco più dello 0% di monossido di Carbonio. Si consideri, ancora, che l'esenzione proposta, in un'ottica di incentivo al rinnovo delle flotte, è limitata ai bus di linea euro 6, proprio in funzione di abbassare ulteriormente tali percentuali.

Inoltre, diversamente dai bus turistici che circolano in città, i bus di linea arrivano, effettuano le fermate e sostano nei terminal.

Alla luce di quanto precede, emerge chiaramente l'**incidenza irrilevante degli autobus di linea sulla circolazione e sull'inquinamento nel centro urbano: ne consegue la ragionevolezza dell'esenzione proposta.**

Al contrario, la mancata esenzione, determina per alcune tratte un'insostenibile antieconomicità, con conseguenze ineludibili a danno dei passeggeri, del traffico urbano e del livello delle emissioni inquinanti.

1.602



AS 981

EMENDAMENTO

Art.1

GALLONE, VITALE, GALLONE, TOFFANIN, TRABOSCHI, DANIANI
 Dopo il comma 61 aggiungere il seguente: *Roberto* *Traboschi* *Daniani*

«61-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i Comuni consentono, in ogni caso, l'accesso gratuito a tali zone, ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.

~~Motivazione~~

~~La norma è volta a consentire alle auto ibride o elettriche di accedere alle ZTL~~

1.603




A.S. 981
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 61 inserire il seguente comma:

"61 bis. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'art. 3, comma 1, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "*Gli impianti raccolgono dati sugli accessi e la circolazione rilevando immagini solamente ai fini dell'accertamento dell'infrazione*";
- all'art. 5, il comma 2 è sostituito dal seguente comma: "*2. l'interconnessione degli impianti con altri strumenti, archivi o banche dati è consentita esclusivamente per le finalità di applicazione del presente regolamento*".

MANCA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MANCA', written over the printed name.

1.604

Emendamento

ART. 1

P. Pichetto
 PICHETTO

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

All'articolo 1 dopo il comma 61 inserire il seguente comma:

“61 bis. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'art. 3, comma 1, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: *“Gli impianti raccolgono dati sugli accessi e la circolazione rilevando immagini solamente ai fini dell'accertamento dell'infrazione”*;
- all'art. 5, il comma 2 è sostituito dal seguente comma: *“2. l'interconnessione degli impianti con altri strumenti, archivi o banche dati è consentita esclusivamente per le finalità di applicazione del presente regolamento”*.

Motivazione

Al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, gli enti locali sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera. Tra queste rivestono potenzialmente un importante ruolo lo strumento delle zone a traffico limitato.

Tale ruolo è potenziale considerato che ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada, possono essere sanzionati tramite telecamere soltanto i veicoli in divieto di accesso in ZTL, aree e pedonali e corsie riservate, nel rispetto di quanto previsto dal relativo regolamento di cui al DPR 250/99. L'attuale dicitura di tale regolamento, in particolare degli articoli 3 e 5, si presta, infatti, ad un'interpretazione restrittiva che limita le scelte da parte degli enti nell'adottare talune politiche di mobilità sostenibile le quali necessitano, perché siano realmente efficaci, di un controllo certo, garantito in ultima analisi dall'utilizzo di apparecchiature elettroniche. Le amministrazioni comunali, nell'ambito del potere riconosciuto dal Codice della Strada, individuano le categorie veicolari da assoggettare alle misure viabilistiche funzionali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. Ne deriva che la ratio dei provvedimenti può essere imperniata su differenti criteri, tenendo comunque conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

Si tenga conto, inoltre, che il d. Lgs. N. 257/2016, all'art. 19, ha previsto che gli enti consentano l'accesso in ZTL di veicoli elettrici e gpl/metano/ibridi, prevedendo quindi deroghe premianti dal punto di vista ambientale, la cui attuazione richiede la lettura della targa e la verifica dei requisiti dell'auto.



1.605

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 61 aggiungere il seguente:

«61-bis - All'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:


- 1) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
- 2) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
- 3) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

1-ter. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'Automobil club Storico Italiano e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana. Tale determinazione è aggiornata annualmente."»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 150.000;
2020: - 200.000;
2021: - 200.000.

D'Arienzo



1.606

EMENDAMENTO A.S. 981

Patuanelli

Art. 1

PATUANELLI, SANTILLO, COLTORTI, DI GIROLAMO, RICCIARDI, DESSÌ, LUPO,
NUGNES, GALLICCHIO

Sopprimere il comma 63 e i commi da 86 a 93.

1. 607

EMENDAMENTO A.S. 981

Articolo 1

GALLICCHIO, ACCOTO, PELLEGRINI Marco, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 63, inserire i seguenti:

«63-bis. Al fine di semplificare e rafforzare il settore del venture capital e il tessuto economico-produttivo del Paese, il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, dell'intera partecipazione, o comunque della partecipazione di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.A. - Invitalia SGR, per favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 6 del presente articolo, già affidate a Invitalia SGR, e a condizione che dalla cessione derivi l'apporto di risorse aggiuntive da parte del soggetto acquirente. Con direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico a Invitalia sono stabiliti i contenuti e i termini della cessione, anche ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui al successivo comma 63-ter, unitamente ai criteri di governance per l'esercizio dei diritti di azionista sull'eventuale quota di minoranza e di titolare di quote dei fondi di investimento.

63-ter. Per le finalità e alle condizioni previste dal precedente comma, è attribuito all'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il diritto di opzione per l'acquisto della partecipazione azionaria in Invitalia SGR da esercitarsi nel termine e con le modalità stabilite nella direttiva del Ministro dello sviluppo economico di cui al precedente comma 63-bis, ove ritenuti congrui.

63-quater. Nel caso di cessione ai sensi dei precedenti commi, la gestione delle attività e delle risorse di cui al comma 1 già affidate a Invitalia sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, prosegue in capo al medesimo gestore, o ad altro veicolo eventualmente costituito a seguito di operazioni di aggregazione del gestore con altri soggetti. I termini e le condizioni della gestione delle predette risorse possono in ogni caso essere ridefiniti, nel rispetto della normativa di riferimento, da una nuova convenzione sottoscritta tra il Ministero dello sviluppo economico, Invitalia e il soggetto gestore, in sostituzione delle disposizioni regolamentari e convenzionali che disciplinano tale gestione.

63-quinquies. In caso di cessione della partecipazione di controllo, la restante partecipazione di Invitalia in Invitalia SGR può essere trasferita, mediante operazioni societarie senza oneri per la finanza pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle condizioni di cui al comma 63-bis e alla disciplina in materia di società a partecipazione pubblica.

63-sexies. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

1.608 1/2

a) al comma 899, le parole: *“per almeno il 50 per cento”* sono sostituite dalle seguenti: *“secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche”*;

b) al comma 900, le parole: *“il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi”* sono sostituite dalle seguenti: *“la percentuale della consistenza complessiva dei predetti fondi, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo”*.

63-septies. Le risorse per complessivi 200 milioni di cui alla delibera CIPE n. 14 del 18 febbraio 2018, assegnate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 7 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 227 del 29 settembre 2018 ad Invitalia, a valere sulle risorse del «Piano Operativo Imprese e Competitività FSC 2014-2020», per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito fondo di reindustrializzazione, denominato «Italia Venture III», già affidato in gestione a Invitalia SGR con il medesimo decreto, sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico che le utilizza per le finalità di cui al comma 63-bis in quanto compatibili con le politiche economiche del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di concerto con il Ministero per il Sud e acquisito il parere conforme della Cabina di regia istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, assicurando l'informativa al CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. ».

Galli

1.608

2/2

EMENDAMENTO ALL'AS 981

Art. 1

 PEPE, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 63 inserire il seguente

63-bis. Al fine di accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 516, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione già inseriti nel medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti, e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarità tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.";
- b) al comma 517, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) la lettera a) è sostituita con la seguente: "a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche;"
 - 2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi "Gli enti di governo dell'ambito, d'intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.";
- c) dopo il comma 523, è inserito il seguente comma: "523-bis. I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale di cui al comma 516 e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso comma 516.";
- d) al comma 525, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al primo periodo le parole "i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e" sono sostituite dalle seguenti parole: "i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili nonché, in caso di assenza del soggetto legittimato,";
 - 2) al secondo periodo dopo le parole "Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine" sono inserite le seguenti parole "e comunque non oltre il termine di 120 giorni," e le parole "nomina un commissario ad acta" sono sostituite con le seguenti parole: "nomina Commissario straordinario di governo il Segretario Generale dell'Autorità di distretto di riferimento";
 - 3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il Segretario Generale dell'Autorità di distretto, in qualità di Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare.";

1.609

1/3

15

4) il terzo periodo è sostituito con il seguente: “Gli oneri per i compensi dei commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi dei Commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”;

5) è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nel caso sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall’incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.”.

63-ter. Al fine di completare il processo di liquidazione dell’EIPLI e accelerare la costituzione della società di cui all’articolo 21, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: “ai trasferimenti idrici tra Regioni del distretto idrografico dell’Appennino Meridionale, di partecipare alla società di cui al presente comma.”, sono inseriti i seguenti periodi: “I rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato già sorti con l’Ente proseguono, senza soluzione di continuità, con la società di cui al primo periodo del presente comma, con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata sino alla data del trasferimento delle funzioni di cui al predetto periodo. Gli utili di esercizio maturati dalla società di cui al primo periodo del presente comma sono accantonati ad un fondo di riserva di patrimonio netto, non distribuibile sino a concorrenza dell’importo pari alle passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale in capo all’Ente alla data del trasferimento delle funzioni alla società di nuova costituzione e dall’Ente stesso non eventualmente coperte. A decorrere dalla data del trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, i diritti su beni demaniali già attribuiti all’Ente di cui al comma 10 del presente articolo in forza di provvedimenti concessori si intendono attribuiti alla società di nuova costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell’Ente e snellire il contenzioso in essere, agevolando il Commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10 del presente articolo, i crediti e i debiti sorti in capo all’Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all’esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società medesima. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo all’Ente, producono effetti esclusivamente nei confronti dell’Ente posto in liquidazione. Il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell’Ente al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, che lo approva con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delegato all’Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Commissario liquidatore e della società, sulla base del bilancio finale di liquidazione di cui al precedente periodo, sono individuati i beni, le attività e le passività eventualmente residue dalla liquidazione, che possono essere trasferite alla società nei limiti del mantenimento del suo equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.”;

b) al penultimo periodo, le parole “30 settembre 2014” sono sostituite con “31 dicembre 2019”

63-quater. Per la medesima finalità di cui al comma 1, all’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni al comma 11:

a) al comma 11, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

b) dopo il comma 11, è inserito il seguente comma: “11.1. Nelle more della costituzione ed avvio della società di cui al comma 11, l’avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell’ente di cui al comma 10 previsti nel Piano Nazionale di interventi nel settore idrico di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo Sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso articolo 1, comma 516, della citata legge n. 205 del 2017, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è affidato al Segretario Generale dell’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di governo. Per l’attuazione del presente comma e dell’articolo 1, comma 525, della citata legge n. 205 del 2017, il Commissario può nominare un numero di massimo 3 sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi e può altresì avvalersi del personale dell’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale e di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica; al Commissario si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5

e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. A tali fini l'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale è autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi a partire dall'anno 2019, ulteriori unità di personale con funzioni tecniche di supporto alle attività svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente fino a 40 unità, e comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione d'anno. Gli oneri per il compenso del Commissario, dei sub commissari sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi del Commissario e dei sub commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario provvede al trasferimento alla società di cui al comma 11 delle attività di cui al presente comma e dei relativi rapporti attivi e passivi, entro 60 giorni dalla costituzione della medesima società. Nel caso sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.”.

63-quinquies. Per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascun anno del periodo dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni annui per la sezione «invasi». Conseguentemente:

Conseguentemente:

a) al comma 58, sostituire le parole “2.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.300 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033” con le seguenti: “2.650 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.900 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.200 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.

b) alla tabella A, allegata alla presente legge, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: -1.800.000;

2020: -1.800.000;

2021: -1.800.000

1.609

3/3

Emendamento

ART. 1

GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE
GALLI, PESTOR, RICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO,
SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 63 inserire i seguenti:

63-bis. Per accelerare gli interventi integrati di messa in sicurezza del territorio, rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, e per l'adattamento ai cambiamenti climatici, sono stanziati 3.000 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2019-2023.

63-ter. Gli interventi prioritari sono individuati dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni, sentiti gli enti locali, le autorità di bacino, le Agenzie regionali dell'ambiente, l'Ordine nazionale dei geologi, e il Dipartimento della protezione civile. Le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale.

63-quater. Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti europei e alle risorse già previste dalla normativa nazionale vigente, destinate agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio.

63-quinquies. Le risorse di cui ai commi 63-bis, 63-ter e 63-quater, possono essere destinate anche al finanziamento, previa demolizione del manufatto, di misure incentivanti volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree ad elevato rischio idrogeologico.

63-sexies. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le agevolazioni statali anche di carattere fiscale, volte a favorire, le delocalizzazioni di cui al comma 64-quinquies. Dette agevolazioni sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dagli enti territoriali per le medesime finalità.

63-septies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 63-bis a 63-sexies si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La riduzione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

MOTIVAZIONE

Piano per il contrasto al dissesto idrogeologico

GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE
Ufficio Legislativo

EMENDAMENTO

Art. 1

PAPACHEU, ROSSI

Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:

“63- bis. Per accelerare gli interventi integrati di messa in sicurezza del territorio, rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, e per l'adattamento ai cambiamenti climatici, sono stanziati 3.000 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2019-2023.

63 – ter. Gli interventi prioritari sono individuati dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni, sentiti gli enti locali, le autorità di bacino, le Agenzie regionali dell'ambiente, l'Ordine nazionale dei geologi, e il Dipartimento della protezione civile. Le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale.

63 – quater. Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti europei e alle risorse già previste dalla normativa nazionale vigente, destinate agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio.

63 – quinquies. Le risorse di cui alla presente articolo, possono essere destinate anche al finanziamento, previa demolizione del manufatto, di misure incentivanti volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree ad elevato rischio idrogeologico.

63 – sexies. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le agevolazioni statali anche di carattere fiscale, volte a favorire, le delocalizzazioni di cui al comma 4. Dette agevolazioni sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dagli enti territoriali per le medesime finalità.

63 – septies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La riduzione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

~~RELAZIONE~~

Si stanziavano 3 miliardi di euro l'anno per il quinquennio 2019-2023, per finanziare un Piano per il contrasto al dissesto idrogeologico. Gli interventi prioritari sono individuati dal Ministero dell'ambiente d'intesa con gli enti territoriali e i soggetti istituzionali interessati. Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti europei e alle risorse già previste dalla normativa nazionale vigente.

A. 6 11

EMENDAMENTO**Art. 1****PAPAPHEU, ROSSI***Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:*

“63- bis. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il godimento del beneficio di cui al presente comma è soggetto alle seguenti limitazioni:

c) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;

d) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

63 – ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 63-bis, pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 612
112

RELAZIONE

Nuove disposizioni per il rilancio economico e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (cosiddetto Shock IRES).

Il presente emendamento è volto a promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) attraverso il riconoscimento nei confronti delle imprese ivi operanti della possibilità di fruire dell'integrale esenzione dell'imposta sul reddito delle società (IRES): un vero e proprio *shock* fiscale teso a centrare gli obiettivi dell'aumento ed il miglioramento della qualità degli investimenti delle imprese in capitale fisico e umano e l'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali delle Regioni italiane meno sviluppate.

Come noto, l'Obiettivo Convergenza, previsto nell'ambito della politica di coesione 2007/2013 e della nuova programmazione dei Fondi Strutturali, va a sostituire il precedente Obiettivo 1 ed è destinato alle Regioni meno avanzate. In particolare, l'Obiettivo Convergenza riguarda, gli Stati membri e le Regioni il cui prodotto interno lordo pro capite (Pil/abitante), calcolato in base ai dati relativi all'ultimo triennio precedente all'adozione del regolamento n. 1083/2006 sui Fondi Strutturali, è inferiore al 75% della media dell'UE allargata. Per le Regioni che superano tale soglia a causa del cosiddetto "effetto statistico" (ovverossia a causa dell'ingresso dei dieci nuovi Stati membri), il cui PIL medio per abitante è inferiore al 75% della media dell'Unione Europea a 15 Stati membri ma superiore al 75% della media dell'Unione Europea a 25 Stati, è previsto un sostegno economico transitorio (il c.d. *phasing out*). Per l'Italia le Regioni pienamente ammissibili sono Campania, Puglia, Calabria e Sicilia a cui si aggiunge la Basilicata, ammessa a beneficiare di questo obiettivo a titolo transitorio (*phasing out*).

In particolare, la presente proposta prevede che al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente proposta legge e le nuove imprese che avviano in tali Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi tre periodi d'imposta.

La copertura pari a 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2019 ed è compensata da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica e *tax expenditures*.

A. 6 1 2

2/2

EMENDAMENTO**Art. 1**

PARATHEU, ROSSI

Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:

“63- bis. Dal 2019 al 2025 la regione siciliana riqualifica la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.

63 - ter. Sono abrogati i commi 510, 511 e 512 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il comma 829 e il primo periodo del comma 830, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.”

RELAZIONE

Incremento spese per investimenti Regione Siciliana. Con il presente emendamento si abrogano le norme che limitano l'esercizio della spesa con la diminuzione del 3 per cento secondo l'applicazione del meccanismo previsto dall'articolo 1 del comma 510 della legge 11 dicembre 2016, n.232 che prevede l'obbligo per la Regione Siciliana di realizzare, per gli anni dal 2017 al 2020, riduzioni strutturali della spesa corrente in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.

I commi successivi (511 e 512) vanno abrogati in quanto dipendenti dal comma 510.

Parimenti va abrogato il comma 829, dell'art.1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, che modifica la disposizione di cui sopra.

Ovviamente la Regione sostituisce tale norma di riduzione con una norma che impegna all'incremento del 2 per cento annuo la spesa per investimenti dal 2019 al 2025.

Conseguentemente viene abrogata il primo periodo del 830 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2017, n.205.

Normativa, legge 11 dicembre 2016, n.232

Art.1

510. Al fine di riqualificare la spesa regionale e favorire il progressivo incremento della spesa destinata agli investimenti, la Regione siciliana provvede, in attuazione del punto 2 dell'Accordo sottoscritto con il Governo in data 20 giugno 2016, a realizzare, per gli anni dal 2017 al 2020, riduzioni strutturali della spesa corrente in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente. Qualora in un anno la riduzione sia maggiore del 3 per cento, la parte eccedente puo' essere portata in diminuzione della riduzione dell'anno successivo. Resta fermo che la riduzione della spesa corrente non puo' in nessun caso essere inferiore al 2 per cento annuo. Tale riduzione avviene mediante una compressione degli impegni di parte corrente risultanti dal consuntivo dell'anno precedente, a parita' di funzioni attribuite alla regione, e al netto delle esclusioni elencate al punto 2 del citato Accordo.

511. La riduzione della spesa di cui al comma 510 e' realizzata attraverso le modalita' di cui al punto 3 dell'Accordo con la Regione siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato verifica annualmente, previa certificazione regionale, il rispetto dei saldi di bilancio di cui al comma 509 e il rispetto delle riduzioni strutturali della spesa corrente regionale prevista al punto 2 dell'Accordo sottoscritto in data 20 giugno 2016 tra il Governo e la Regione siciliana; con la stessa cadenza la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica verifica, previa certificazione regionale, il rispetto delle misure regionali previste al punto 3 del predetto Accordo.

512. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo annuale di riduzione degli impegni di spesa di parte corrente di cui al comma 510, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate - Ufficio struttura di gestione, e' autorizzato a trattenere il corrispettivo importo dello sfioramento a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione siciliana.

legge 27 dicembre 2017, n.205

Art.1

829. Sono esclusi dal computo della riduzione della spesa corrente del 3 per cento annuo, di cui all'articolo 1, comma 510, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli oneri, a carico del bilancio della Regione siciliana destinati ai liberi consorzi del relativo territorio, di almeno 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell'Accordo fra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017. Sono, altresì, escluse dal predetto computo le spese sostenute dalla Regione per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalita' dallo Stato. Sono inoltre escluse le maggiori spese per il servizio del debito sostenute nel 2017 rispetto all'anno 2016 derivanti dalla rimodulazione dei mutui effettuata nel 2015, nonché le spese per le quote interessi delle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

830. Dal 2018 al 2022 la Regione siciliana si impegna a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente. Nell'ipotesi dell'insediamento del governo regionale successivamente alla scadenza del 30 settembre 2017 prevista per l'approvazione del bilancio consolidato 2016, il termine per l'approvazione dei documenti contabili e l'applicazione delle relative sanzioni e' rinviato al 31 marzo 2018.

1. 613

2/4

AS 981

EMENDAMENTO

Articolo 1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire il comma 64 con il seguente: Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 4.150 milioni di euro per l'anno 2020, di 2.750 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.500 milioni di euro per l'anno 2023, di 4.900 milioni di euro per l'anno 2024, di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 4.200 milioni di euro per l'anno 2027, di 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

Conseguentemente ai commi 512 e 514 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 512 sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 1.000 milioni di euro;

b) al comma 514 sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 1.000 milioni di euro e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota non inferiore al cinquanta per cento delle risorse del medesimo fondo è destinata ad interventi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Ai maggiori oneri pari a 750 milioni a decorrere dal 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno con quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione:

Conseguentemente, dopo il comma 639 aggiungere i seguenti:

639-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

639-quater. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 639-bis e 639-ter.

1.614

AS 981

EMENDAMENTO

Articolo 1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA



Sostituire il comma 64 con il seguente:

64. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 4.150 milioni di euro per l'anno 2020, di 2.750 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.500 milioni di euro per l'anno 2023, di 4.900 milioni di euro per l'anno 2024, di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 4.200 milioni di euro per l'anno 2027, di 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

Conseguentemente, ai commi 512 e 514, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 1.000 milioni di euro.

Ai maggiori oneri pari a 750 milioni a decorrere dal 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno con quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione.

Conseguentemente, dopo il comma 639 aggiungere i seguenti:

639-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-*ter*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

639-*quater*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 639-*bis* e 639-*ter*.

A. 615

EMENDAMENTO

Art. 1
[Signature]
FORATHEU, ROSSI

Sostituire il comma 64 col seguente: “Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 9.000 milioni di euro per l’anno 2019, di 9.400,2 milioni di euro per l’anno 2020, di 8.000 milioni di euro per l’anno 2021, di 8.600 milioni di euro per l’anno 2022, di 9.000 milioni di euro per l’anno 2023, di 9.400 milioni di euro per l’anno 2024, di 9.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 3.450 milioni di euro per l’anno 2027, di 9.250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 7.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034.” e, al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo “In particolare, una somma pari a 6.000 milioni di euro, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, è destinata specificamente alla prevenzione dei rischi causati dal dissesto idrogeologico e al ristoro dei danni causati da eventi imputabili al dissesto idrogeologico”.

Conseguentemente, al comma 138, apportare le seguenti modifiche: sostituire le parole “9.000 milioni di euro” con le seguenti: “3.000 milioni di euro” e sopprimere il comma 141

SINTESI

L’emendamento imputa 6 miliardi alla lotta contro il rischio idrogeologico prelevando le risorse dal fondo per il reddito di cittadinanza. Si lasciano le risorse necessarie per garantire comunque le politiche attive del lavoro

A. G. 16

A.S. 981

Emendamento


Art. 1

Al comma 64, sostituire le parole: << con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.565 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.165 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.565 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.965 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.065 milioni di euro per l'anno 2025, di 2.780 milioni di euro per l'anno 2026, di 2.635 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.435 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.385 milioni di euro per l'anno 2032, di 2.340 milioni di euro per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.>> con le seguenti: << con una dotazione di 4.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 5.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 4.565 milioni di euro per l'anno 2021, di 5.165 milioni di euro per l'anno 2022, di 5.565 milioni di euro per l'anno 2023, di 5.965 milioni di euro per l'anno 2024, di 6.065 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.780 milioni di euro per l'anno 2026, di 5.635 milioni di euro per l'anno 2027, di 5.435 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 5.385 milioni di euro per l'anno 2032, di 5.340 milioni di euro per l'anno 2033 e di 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.>>

Conseguentemente,

- *al comma 138, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.500 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021*
- *al comma 139, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 6.200 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 5.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 5.499 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, BINI, CIRINNA', MANCA, MARINO, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, PARRINI, FERRAZZI, MESSINA Assuntela, SUDANO



1.617

A.S. 981
EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 64 sostituire le parole "3.000 milioni di euro per l'anno 2019" con "3.200 milioni di euro per l'anno 2019"

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: "9.000 milioni di euro annui" con le seguenti: " 8.800 milioni per l'anno 2019 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 "

IANNONE



1.618


EMENDAMENTO

Art.1

Dopo il comma 64 aggiungere il seguente:

64 bis. Per le finalità di cui al comma precedente, per gli anni 2019 e 2020, le residue disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono destinate all'incremento dello stanziamento di cui al comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che risulta pertanto incrementato di 203,8 milioni di euro per il 2019 e di 199,8 milioni di euro per il 2020. Al comma 858 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, le parole "otto mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi". Ai fini della selezione dei beneficiari del contributo relativo all'anno 2019 derivante dall'ulteriore assegnazione di cui al presente comma, resta valida la graduatoria formata per il medesimo anno a norma del comma 855, articolo 1, della citata legge n. 205 del 2017 e il relativo decreto di assegnazione è emanato entro il 31 gennaio 2019. Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019."

Sen. Antonio De Poli



Motivazione

Le modifiche proposte mirano ad aumentare i contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui al comma 853 della legge di bilancio 2018, vincolando per tale fine le somme residue del Fondo investimenti territoriali. Contestualmente, si propone di utilizzare quale veicolo per la selezione dei beneficiari e l'assegnazione dei contributi la relativa graduatoria già operante. Il proposto comma 2-bis raccoglie altresì un'istanza pervenuta da diversi enti già beneficiari del contributo 2018 ex comma 853, prolungando da 8 a 12 mesi il termine entro il quale è necessario pervenire all'affidamento dei lavori oggetto di contribuzione statale. Viene inoltre delegificata la determinazione dei criteri e priorità da osservare, che potranno essere revisionati per l'anno 2020 attraverso un accordo di Conferenza Stato-Città entro il 30 giugno 2019. La revisione dei criteri, anche alla luce del primo anno di completa attuazione del comma 853 della legge di bilancio 2018, potrà rafforzare notevolmente l'efficacia del sostegno agli investimenti comunali. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto assorbe per il biennio 2019-2020 le disponibilità residue del fondo istituito con lo stesso art. 16.

1.619

Emendamento A.S. 981

Articolo 1


PISANI Giuseppe, SILERI, CASTELLONE, DI MARZIO, ENDRIZZI, MARINELLO,
MAUTONE, TAVERNA, GALLICCHIO

Dopo il comma 64, inserire il seguente:

"64-bis. Il fondo di cui al comma 64 è incrementato di una somma corrispondente allo 0,5% degli utili relativi a ciascun esercizio finanziario delle industrie le cui attività ricadono nei siti di interesse nazionale, così come individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 426 e successive modificazioni. Tali risorse sono destinate agli enti locali che insistono sul medesimo sito di interesse nazionale in misura proporzionale all'incidenza e prevalenza di malattie degenerative e tumorali, così come certificato dai relativi registri dei tumori."

1. 620



EMENDAMENTO
ART.1

DAL MAS *Del Mas*

Dopo il comma 64 è inserito il seguente:

«64-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 26, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2019 » e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per l'anno 2019 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote »;

Illustrazione - Blocco innalzamento tributi locali

Il disegno di legge di bilancio non contiene la conferma del blocco degli aumenti di alcuni dei tributi delle Regioni e degli Enti locali. Se confermata, questa decisione innesterebbe prevedibilmente una spinta agli incrementi che, con riferimento all'Imu e alla Tasi, porterebbe ad accrescere la già elevatissima imposizione tributaria di natura patrimoniale gravante sugli immobili (le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, le abitazioni locatate, quelle date in comodato, le case di villeggiatura, i locali commerciali, gli uffici, i capannoni industriali ecc.) in una fase nella quale – al contrario – vi sarebbe urgente necessità di una attenuazione di tale carico. *Da tale misura non derivano oneri aggiuntivi.*

GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE
Ufficio Legislativo

1. 621

AS 981

Emendamento

Art. 1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 65, sostituire le parole: "nei settori di spesa dell'edilizia pubblica" con le seguenti: "nei settori di spesa dell'edilizia residenziale pubblica, dell'edilizia scolastica,".

1. 622

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 65, dopo le parole: della rete viaria aggiungere le seguenti: della mobilità sostenibile e della micromobilità elettrica.



FERRAZZI, MIRABELLI, MESSINA, SUDANO, MANCA
ASSUNTA

16.24

1.623

EMENDAMENTO ALL'AS 981



RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Art. 1

Al comma 65, dopo le parole: "della manutenzione della rete viaria," inserire, le seguenti: "della sistemazione della viabilità di attraversamento del reticolo idrico maggiore,"

A. 624


Emendamento

Art. 1

Al comma 65, dopo le parole: della manutenzione della rete viaria aggiungere le seguenti: e tranviaria.

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

16. 25.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Margiotta'.

1. 625

Emendamento

Art. 1

Al comma 65, dopo le parole: della manutenzione della rete viaria aggiungere le seguenti: ,compresa la manutenzione straordinaria dei ponti sul fiume Po.

FERRARI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

16. 8.



1. 626

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 65, dopo le parole: dissesto idrogeologico aggiungere le seguenti: e dell'adattamento ai cambiamenti climatiche e dopo le parole: beni culturali e ambientali aggiungere le seguenti: e della manutenzione e cura del verde urbano.



FERRAZZI, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

ASSUNTA

16.54

1.627

A.S. 981

GASPARRI, BERLUSCONI

Art. 1

Mussolini

Al comma 65, dopo le parole: «dei beni culturali e ambientali», inserire le seguenti: «, della tutela e valorizzazione delle aree rurali».

Relazione:

L'emendamento propone una modifica al comma 65, introducendo tra i settori del Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, la tutela e valorizzazione delle aree rurali. Nel prossimo futuro, le politiche infrastrutturali saranno tanto più efficaci quanto più all'attività agricola sarà riconosciuto, oltre al fondamentale ruolo di produzione alimentare, anche quello di governo del territorio. La presenza di una agricoltura sostenibile rappresenta infatti il miglior presidio contro il dissesto territoriale anche se si considera il contributo che il settore è in grado di fornire alla salvaguardia della biodiversità e del paesaggio, in un'ottica di crescita circolare dell'economia e di sostentamento della società.

A. 628



A.S. 981

Emendamento

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Art. 1

Al comma 65, aggiungere in fine le parole: «, della tutela e valorizzazione delle aree rurali».

A. 629

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Taricco
TARICCO, MANCA

Al comma 65, dopo le parole: «dei beni culturali e ambientali», inserire le seguenti: «, della tutela e valorizzazione delle aree rurali».

1.630

AS 981

EMENDAMENTO

ART. 1

Cogn
CANGINI, MAZZETTI

Al comma 65, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"In particolare, parte delle risorse sono riservate alla realizzazione dei seguenti interventi infrastrutturali per lo sviluppo del Paese:

- a) 22.000.000,00 di euro, di cui 10.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 2.000.000,00 di euro per l'anno 2021, per il banchinamento del fronte esterno del molo Clementino e le relative opere di nuova connessione viaria del porto di Ancona;
- b) 360.000.000,00 di euro, di cui 100.000.000,00 euro per l'anno 2019, 200.000.000,00 euro per l'anno 2020 e 60.000.000, di euro per l'anno 2021, per il tratto stradale Sfercia-Comunanza in provincia di Macerata;
- c) 60.000.000,00 di euro, di cui 20.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 2021, per la variante denominata "Bretella Collinare" del tratto stradale urbano SS16 nel comune di San Benedetto del Tronto;
- d) 100.000.000,00 di euro, di cui 40.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 20.000.000,00 di euro per l'anno 2021, per il potenziamento del tratto stradale E78 Fano-Grosseto e la realizzazione della seconda canna della galleria della Guinza;
- e) 86.000.000,00 di euro, di cui 40.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 6.000.000,00 di euro per l'anno 2021, per il ripristino della tratta ferroviaria Urbino-Fano."

GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE
Ufficio Legislativo

1.631

Emendamento

Art. 1

Al comma 65, dopo le parole: nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese la manutenzione e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, delle bonifiche, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali *aggiungere le seguenti:* anche attraverso il ricorso alle più avanzate ed efficaci tecnologie dell'*Internet of Things* per l'acquisizione e l'elaborazione di dati, raccolti tramite sistemi sensoristici, per il monitoraggio dinamico dei livelli di sicurezza nei medesimi settori.

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MIRABELLI, FERRAZZI, MESSINA, SUDANO,
MANCA

16.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Margiotta', written in a cursive style.

1.632

A.S. 981
Emendamento
Art. 1

Al comma 65, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli investimenti previsti per candidatura delle città finaliste alla selezione di capitale italiana della cultura, ancorché non vincitrici, sono finanziati per l'importo di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi dal 2019 al 2033. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse."

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole "9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti "8.997 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019".

MARCUCCI



1. 633

EMENDAMENTO

Art. 1
MALLEGNI, *PICCHIO FRATTIN*

Al comma 65, dopo la parola “ambientali”, aggiungere il seguente periodo: “Il medesimo fondo è destinato agli investimenti previsti nei dossier di candidatura delle città finaliste alla selezione di capitale italiana della cultura, ancorché non vincitrici, nella misura di 3 milioni di euro per ciascuno degli esercizi dal 2019 al 2033. Le modalità di ripartizione delle predette risorse sono definite con decreto del MiBAC, d'intesa col Mef.

Motivazione

I Comuni aderenti alla Rete delle Città della Cultura, che hanno partecipato alla selezione della Capitale Italiana della Cultura, ancorché non vincitori, hanno comunque elaborato importanti dossier con un lavoro di progettualità e di condivisione con le rispettive comunità. A tal fine alcuni dei progetti dei predetti dossier, se ritenuti di particolare interesse, potrebbero essere ammessi con un emendamento ad hoc ad accedere al fondo già previsto dall'art 16 per gli enti territoriali dal DDL della Finanziaria, attualmente in discussione, conseguendo tre obiettivi: 1. da un lato non disperdere il prezioso lavoro di progettazione svolto dalle città, che ha un valore in sé, in quanto ha consentito il passaggio dalla logica “dell'eventificio”, a quella della programmazione, in materia di valorizzazione del patrimonio culturale; 2. dall'altro consente di velocizzare la spesa, potendo finanziare quei progetti dei rispettivi dossier già in fase cantierabile; 3. infine attiva – come successo con le città vincitrici – un effetto leva aggregando ulteriori investimenti di soggetti terzi sulla cultura.

1. 634



EMENDAMENTO

Art. 1

PAPALEU, ROSSI

Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

“65-bis. Per le finalità di cui al comma precedente, per gli anni 2019 e 2020, le residue disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono destinate all’incremento dello stanziamento di cui al comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che risulta pertanto incrementato di 203,8 milioni di euro per il 2019 e di 199,8 milioni di euro per il 2020. Al comma 858 dell’articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, le parole “otto mesi” sono sostituite dalle parole “dodici mesi”. Ai fini della selezione dei beneficiari del contributo relativo all’anno 2019 derivante dall’ulteriore assegnazione di cui al presente comma, resta valida la graduatoria formata per il medesimo anno a norma del comma 855, articolo 1, della citata legge n. 205 del 2017 e il relativo decreto di assegnazione è emanato entro il 31 gennaio 2019. Ai fini della determinazione del contributo per l’anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 possono essere riformulati, anche su proposta dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019.”

RELAZIONE

Le modifiche proposte mirano ad aumentare i contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui al comma 853 della legge di bilancio 2018, vincolando per tale fine le somme residue del Fondo investimenti territoriali. Contestualmente, si propone di utilizzare quale veicolo per la selezione dei beneficiari e l’assegnazione dei contributi la relativa graduatoria già operante. Il proposto comma 2-bis raccoglie altresì un’istanza pervenuta da diversi enti già beneficiari del contributo 2018 ex comma 853, prolungando da 8 a 12 mesi il termine entro il quale è necessario pervenire all’affidamento dei lavori oggetto di contribuzione statale. Viene inoltre delegificata la determinazione dei criteri e priorità da osservare, che potranno essere revisionati per l’anno 2020 attraverso un accordo di Conferenza Stato-Città entro il 30 giugno 2019. La revisione dei criteri, anche alla luce del primo anno di completa attuazione del comma 853 della legge di bilancio 2018, potrà rafforzare notevolmente l’efficacia del sostegno agli investimenti comunali. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto assorbe per il biennio 2019-2020 le disponibilità residue del fondo istituito con lo stesso art. 16.

A. 635

Emendamento

Art. 1

MASINI

D. 21
GALLONE, DATTIANI, FANFETTI, FERRO, PICCINOTTO, FRATTINI,
JACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

65-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 15-quater aggiungere il seguente:

«15-quinquies. È prevista la facoltà di procedere all'abbattimento degli immobili di cui ai commi 3 e 5 qualora sussistano gravi elementi di impatto ambientale ed ecologico.»

GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE
Ufficio Legislativo

Motivazione

Modifica al codice antimafia che consente di abbattere gli immobili di notevole impatto ecologico ed ambientale.

1.636

EMENDAMENTO

Art. 1

PAGANO

Dopo il comma 65, inserire il seguente:

65-bis. Il fondo di cui al comma 64 è destinato per l'importo di 10 milioni di euro alla spesa straordinaria per la realizzazione dell'intervento finalizzato alla risoluzione delle criticità del Comune di Atri (Te) dovute al dissesto idrogeologico dell'area estesa da Torre S. Rocco a Pineto (Te), fino alla z.na industriale, al dissesto idrogeologico nella viabilità zona calanchi – Valfino, al dissesto idrogeologico della viabilità da Atri capoluogo a Silvi (Te).

- Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in 10 milioni di euro si farà fronte a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 64.

Motivazione –

L'emendamento prevede per l'anno 2019 un contributo di 3.000 milioni destinato oltre alle finalità previste dai commi 297, 487, 504 e 514 al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in particolare, del dissesto idrogeologico. L'area di intervento risulta particolarmente gravata da tale problematica in quanto di grande pericolosità e richiede un intervento urgente che consenta il rilancio del territorio interessato.

Roberto



Pagano
(PAGANO)

1.637

EMENDAMENTO

Art.1

PAGANO

Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

65 - bis. Il fondo di cui al comma 64 è destinato per l'importo di 4 milioni di euro alla spesa straordinaria per la per la ricognizione dello stato di conservazione e manutenzione delle opere di competenza comunale ed il controllo sistematico dei ponti, viadotti e sovrappassaggi.

- Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in 4 milioni di euro si farà fronte a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 64.

Motivazione -

Il sistema viario della città di Chieti che consta di due livelli urbani è ricco di viadotti, ponti e sovrappassaggi sia per il collegamento del tessuto urbano della parte più alta-centro storico che si eleva fino ad una altitudine di 330 metri sul livello del mare con una struttura geomorfologica collinare, che subisce diversi dissesti idrogeologici, fino alla parte nuova della città pianeggiante con una ampia zona industriale intrecciata con sistemi viari (bretelle di collegamento autostradali) ad alta velocità, i quali sono dotati di soprapassi per permettere il collegamento di più insediamenti produttivi. Tanto per citarne qualcuno dei più conosciuti come la General Sider e la Dayco. Da aggiungere i diversi viadotti che insistono in zone altamente popolate quartieri e frazioni con la vicinanza di scuole e attività commerciali, indispensabili ai residenti. Nell'ultimo censimento fatto dagli uffici comunali risultano almeno per 20 ponti, viadotti ed affini interventi di monitoraggio ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'ente già ha avviato una richiesta urgente al ministero delle infrastrutture fornendo ricognizione e censimento delle strutture che hanno necessità urgente di intervento per l'incolumità generale.



[Handwritten signature]
(PAGANO)

1. 638

EMENDAMENTO

Art.1

PAGANO

Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

65-bis. Il fondo di cui al comma 64 è destinato per l'importo di 1,5 milioni di euro alla spesa straordinaria per la per la ristrutturazione della biblioteca provinciale Angelo Camillo De Meis della Provincia di Chieti.

- Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in 1,5 milioni di euro si farà fronte a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 64.

Motivazione -

Situata nel cuore dell'achilliana città capoluogo di Chieti, nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2005, un'ala della biblioteca provinciale "De Meis", in piazza Templi Romani, crollò durante i lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna era notte e solo per questo non vi furono vittime (a crollare fu principalmente la sala di lettura), mentre una parte del patrimonio librario andò irrimediabilmente persa e l'edificio, costruito negli anni '30 del secolo scorso, fu dichiarato del tutto inagibile. Ad oggi una riqualificazione parziale è stata realizzata, ridimensionando la volumetria originale e lasciando le strutture parzialmente in grezzo. Si tratta di una struttura che insiste proprio nel centro storico della città, a poche decine di metri dalla cattedrale e prospiciente i Templi romani; si rende necessario terminare questa opera di ristrutturazione ed adibire tale edificio ad attività culturali e assembleari. Si tratta di un'inderogabile necessità di finanziamento al fine di ridare respiro ad uno dei tanti meravigliosi centri storici millenari nazionali dove spesso non esistono importanti sale convegni o mostre espositive che potrebbero essere accolte proprio nella suddetta torre parzialmente ristrutturata dall'ente Provinciale di Chieti che verte in condizioni economiche disastrose dopo il riordino delle provincie volute dai precedenti governi.



[Handwritten signature]
(PAGANO)

1. 639

EMENDAMENTO

Art.1

PAGANO

Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

65- bis. Il fondo di cui al comma 64 è destinato per l'importo di 37 milioni di euro alla spesa straordinaria per il miglioramento sismico dell'Ospedale Universitario Clinicizzato SS Annunziata di Chieti.

- Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in 37 milioni di euro si farà fronte a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 64.

Motivazione –

E' al centro di un dibattito politico il caso dell'ospedale di Chieti costruito con cemento impoverito, ovvero molta sabbia e acqua e poco cemento. Il calcestruzzo impoverito fa risparmiare e guadagnare. In caso di movimenti tellurici importanti, queste strutture sensibili diventano giganti d'argilla. Parliamo di un problema che interessa 500 posti letto circa. E' stata constatata la non rispondenza del nosocomio ai requisiti sismici di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, essendo la progettazione dell'opera risalente agli anni '70 e la stessa dunque non poteva tener conto delle prescrizioni dettate dalla successiva normativa sismica, anche in ragione del fatto che all'epoca della realizzazione della struttura ospedaliera, Chieti non era ricompresa tra le zone a rischio sismico. Ad ogni buon conto, il Policlinico di Chieti non ha alcuna difesa contro il terremoto. La soluzione necessaria ed indispensabile è degli interventi per i 2 corpi degli oltre 7 è per un totale di circa 37 milioni di euro solo per un minimo di sicurezza ed un intervento immediato.

[Handwritten signature]
(PAGANO)



1.640

EMENDAMENTO

Art.1

PAGANO

Dopo il comma 65, aggiungere il seguente comma:


65- bis. Il fondo di cui al comma 64 è destinato per l'importo di 10 milioni di euro alla spesa straordinaria per interventi di dissesto idrogeologico di una frana complessa attiva in zona Arenazze – Fontevecchia di Chieti.

- Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in 10 milioni di euro si farà fronte a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 64.

Motivazione --

Si tratta di una frana complessa (più dinamiche sovrapposte) con un fronte lungo circa 450 metri a Nord della collina di Chieti dove è situato il viadotto di Via Gran Sasso che costeggia il fronte compressivo della frana. Tale deposito franoso in movimento coinvolge, indicativamente, un'area del versante di circa 80.000 mq ad una profondità di scorrimento non definibile poiché molto probabilmente trattasi di più superfici sovrapposte tra loro. Il carico urbanistico coinvolto è il seguente: circa 18 strutture condominiali mediamente di 7 piani l'uno, 2 scuole, 1 palestra e il viadotto di Via Gran Sasso. Quest'ultimo ha mostrato degli spostamenti sia orizzontali che verticali, in corrispondenza degli eventi piovosi più violenti di agosto e ottobre 2018 come tutto il movimento del versante in frana. Le strutture che insistono hanno già subito lesioni o torsioni ed un intero condominio è stato già evacuato per le lesioni riportate dalle frane. Il costo dell'intervento servirà per uno studio approfondito e la posa in opera e contenimento di sistemi atti a frenare tale dissesto e garantire un minimo di sicurezza all'area.





(PAGANO)

1.641

All'articolo 1, dopo il comma 65, inserire il seguente: 65-bis. A fronte degli effetti derivati sul territorio della regione Liguria a causa degli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2018, è assegnata al Presidente della Regione Liguria in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'o.C.D.P.C. 558 del 15 novembre 2018 la somma di 8.000.000 di euro per la realizzazione di interventi di progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi meteorologici di cui del 50 % potrà essere utilizzato per spesa corrente. All'onere derivante dal presente comma si provvede: a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421; b) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 64.

Sen. Romeo

Sen. Rivolta

Sen. Ferrero

Sen. Zulliani

Sen. Solinas

1.642

AS 981

EMENDAMENTO

Articolo 1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA



Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

65-bis. Per le finalità di cui al comma 65, per gli anni 2019 e 2020, le residue disponibilità del fondo di cui al comma 64 sono destinate all'incremento dello stanziamento di cui al comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che risulta pertanto incrementato di 203,8 milioni di euro per il 2019 e di 199,8 milioni di euro per il 2020. Al comma 858 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, le parole: «otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi». Ai fini della selezione dei beneficiari del contributo relativo all'anno 2019 derivante dall'ulteriore assegnazione di cui al presente comma, resta valida la graduatoria formata per il medesimo anno a norma del comma 855, articolo 1, della citata legge n. 205 del 2017 e il relativo decreto di assegnazione è emanato entro il 31 gennaio 2019. Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019.

1.643

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 66, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro 30 giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.



FERRAZZI, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

ASSUNTI

16.55

1.644

EMENDAMENTO

Roberto Frati
PICHETTO FRATIN

AS 981



ART. 1

Sostituire il comma 66 con il seguente:

“66 La quota del fondo non ancora destinata è ripartita fra le regioni a statuto ordinario secondo la percentuale di riparto prevista alle tabelle di cui all’articolo 61 della presente legge. Entro il 31 gennaio 2019 le regioni a statuto ordinario assegnano almeno il 40% della propria quota agli enti locali del territorio regionale d’intesa con le associazioni rappresentative territoriali, ANCI regionale e Unione delle province regionale, per investimenti nelle finalità previste dal comma 2, dando priorità per le risorse assegnate ai Comuni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui al comma 853 della Legge n.205 del 2017.”

Relazione - Modifiche all’art.16 per l’accelerazione e semplificazione delle procedure di investimento

L’emendamento mira a semplificare la procedura prevista dal comma 3 del ddl per l’assegnazione dei fondi agli enti territoriali per investimenti e a dare certezze di risorse e un piano pluriennale per investimenti prima dell’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali.

L’attuale procedura nel migliore dei casi si chiuderebbe agli inizi di maggio, prevede innumerevoli passaggi:

1. entro il 31 gennaio:
 - a) definizione più DPCM (di concerto con MEF e Ministeri competenti) per individuazione risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate;
 - b) passaggio in Conferenza Unificata ;
2. entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dei DPCM (nella prima metà di maggio in caso di rapido processo degli atti);
 - a) decreto del Ministro competente (di concerto con MEF) individuazione degli importi da destinare a ciascun beneficiario;
 - b) passaggio in Conferenza unificata.

Poiché le finalità definite al comma 2 dell’articolo sono di competenza degli enti territoriali sarebbe opportuno procedere più speditamente nel riparto e assegnazione delle risorse attraverso intese fra le rappresentanze istituzionali regionali dei territori.

A. 645

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 66, primo periodo, dopo le parole: criteri di riparto aggiungere le seguenti: tali da assicurare che non meno del 34 per cento sia destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.



BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, VALENTE, MESSINA, MARGIOTTA, MAGORNO, FARAONE, SUDANO, CUCCA

16.38

1.646

A.S. 981

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 66, aggiungere i seguenti:

66-bis. A decorrere dell'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione annua di 200 milioni di euro.

66-ter. Il fondo di cui al comma 66-bis è destinato a finanziare interventi a favore della lotta alla desertificazione commerciale delle montagne, in particolar modo attraverso misure di fiscalità di vantaggio per le attività commerciali e d'impresa che operano nei territori dei comuni in cui operano non più di cinque esercizi commerciali.

66-quater. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri competenti, sono individuate le Zone Economiche Speciali Montane, ricomprendenti i territori ad alta e altissima marginalità socio-economica anche sulla base delle classificazioni redatte dalla Strategia Nazionale per le Aree interne.

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «9.000 milioni per l'anno 2019 e 8.80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.».

CIRIANI


DE BERTOLDI

MARSILIO

URSO

1.647

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 66 aggiungere il seguente:


66-bis. Allo scopo di favorire la ripresa degli investimenti e l'adeguamento della dotazione infrastrutturale, è istituito, per gli anni 2019 e 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la formazione dei funzionari e dei dipendenti pubblici responsabili in materia di appalti, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020.

66-ter. A valere sulle risorse di cui al comma 66-*bis*, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni rappresentative degli enti territoriali e locali, adotta un piano per il finanziamento di corsi di formazione di alto livello che le amministrazioni centrali, gli enti territoriali e locali organizzano per la professionalizzazione dei rispettivi funzionari e dipendenti responsabili in materia di appalti pubblici, al fine di promuovere una gestione più efficiente degli appalti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture e di prevenire l'insorgere di nuovo contenzioso, come prospettato nella raccomandazione (UE) 2017/1805 della Commissione europea.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2019: – 5.000.000;

2020: – 10.000.000.



FERRAZZI, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

ASSUNTI

16.49

1.648

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 66 aggiungere il seguente:

Dopo il comma 66, aggiungere il seguente:

66-bis. All'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) la valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili,».



FERRAZZI, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

A SUDANO

16. 51

1.649

EMENDAMENTO ALL'AS 981

Art. 1



ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 66 inserire il seguente

66-bis. Al fine di favorire i processi di riqualificazione delle aree industriali dismesse, all'articolo 1 comma 266 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 dopo le parole "acquisizione, bonifica" le parole "e infrastrutture di aree industriali dismesse." sono sostituite con le parole "infrastrutture e sistemi di mobilità a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismesse e l'esistente rete del trasporto pubblico.>>

A. 650

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 66 aggiungere il seguente:

"66-bis. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: «di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024», sono sostituite dalle seguenti: «di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024». Conseguentemente al secondo periodo le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro» e le parole: «10 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 40.000.000;
2020: - 40.000.000;
2021: - 40.000.000.

FERRAZZI



16.48.

~~Venezia~~

A. 651

A.S. 981
EMENDAMENTO
ARTICOLO 1

Dopo il comma 66 inserire il seguente:

«66-bis. Per il triennio 2019-2021, una quota del fondo di cui al comma 64, pari ad almeno il 50 per cento, è destinata - in sede di riparto ai sensi del comma 66 - alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.».

CIRIANI

Ciriani

DE BERTOLDI

MARSILIO

URSO

A. 652

EMENDAMENTO A.S. 981

ART. 1


COLFORTI, SANTILLO, DESSI, DI GIROLAMO, LUPO, PATUANELLI, RICCIARDI,
GALLICCHIO

Sopprimere il comma 67.

1.653

A.S. 981 - Emendamenti

Articolo 1

PIRRO, PELLEGRINI Marco, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Sostituire il comma 67 con il seguente:

“67. L’articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

<<5. Fermi restando gli obblighi e le facoltà di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip e dai soggetti aggregatori previsti dalle vigenti disposizioni e salvo quanto previsto all’articolo 37, comma 1 primo periodo e quanto previsto al comma 2 primo periodo in relazione all’utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione, per le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati o i cui inviti siano inviati successivamente al 1° aprile 2019, i comuni non capoluogo di provincia procedono secondo le seguenti modalità:

a) per le acquisizioni di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione di importo pari o superiore a 150.000 euro ricorrendo alle centrali di committenza, ove costituite, presso le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di province, al fine di ottimizzare i tempi di emanazione del bando di gara che non potranno superare i 180 giorni dal momento del ricorso alla centrale di committenza, salvo casi di progettazioni che comportino attività di particolare complessità, da motivare adeguatamente, il cui termine finale dovrà in ogni caso essere determinato. Nel caso in cui la centrale di committenza non riesca a garantire il rispetto di tale tempistica gli enti interessati potranno ricorrere agli altri soggetti previsti. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 aprile 2019

b) per le acquisizioni di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro, nelle more della realizzazione dell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all’articolo 38, ricorrendo alle centrali di committenza che risultano iscritte al 31 dicembre 2018 all’anagrafe di cui all’articolo 33 ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ivi comprese le centrali di committenza il cui ambito territoriale di riferimento (ATO) è individuato ai sensi delle vigenti normative di settore e le centrali di committenza costituite da Unioni, Consorzi e Convenzioni di Comuni, o alla centrale costituita presso le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia.>>.

Pirro

1.654



AS 981

Emendamento

ART. 1

Picchetto, Grazzi, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
PICCHETTO, GRAZZI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Il comma 67 è sostituito dal seguente:

«L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

«5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 1° maggio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, ove costituita, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 aprile 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore.»

MOTIVAZIONE

Ferma restando la disciplina sugli ambiti territoriali, l'emendamento chiarisce che i Comuni non capoluogo di Provincia sono obbligati a ricorrere alle stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione superiori alla soglia di 150.000 euro prevista nel Codice dei contratti pubblici, ove essa sia effettivamente costituita, a decorrere dalla data del 1° maggio 2019.

Per gli appalti di forniture e servizi restano in vigore le previsioni attuali del Codice de contratti pubblici con la facoltà dei Comuni non capoluogo di provincia di rivolgersi alle diverse centrali di committenza esistenti. Resta altresì ferma la disciplina di settore dei servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete.

La modifica apportata alla Camera dei Deputati con la sostituzione della parola "ricorrono" con le parole "possono ricorrere" renderebbe infatti del tutto inutile la disposizione rispetto alla situazione attuale poiché la facoltà è già consentita nella disciplina vigente.

Il terzo periodo prevede infine una disposizione transitoria per la gestione degli appalti di lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nella norma, al fine di favorire una più rapida conclusione delle procedure già avviate di aggiudicazione degli appalti di lavoro e consentire a tutti gli enti locali di adeguare la loro organizzazione alla nuova disciplina.

A. 655

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Sostituire il comma 67 con il seguente:

«67. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

“5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 1° maggio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, ove costituita, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 aprile 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore.»

BINI, MARGIOTTA, BOLDRINI, MANCA, COMINCINI



A. 656

EMENDAMENTO

Art. 1

PAGANO



Sostituire il comma 67 con il seguente:

«L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

“5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 1° maggio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, ove costituita, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 aprile 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore.»

Motivazione –

Ferma restando la disciplina sugli ambiti territoriali, l'emendamento chiarisce che i Comuni non capoluogo di Provincia sono obbligati a ricorrere alle stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione superiori alla soglia di 150.000 euro prevista nel Codice dei contratti pubblici, ove essa sia effettivamente costituita, a decorrere dalla data del 1° maggio 2019.

Per gli appalti di forniture e servizi restano in vigore le previsioni attuali del Codice de contratti pubblici con la facoltà dei Comuni non capoluogo di provincia di rivolgersi alle diverse centrali di committenza esistenti. Resta altresì ferma la disciplina di settore dei servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete.

La modifica apportata alla Camera dei Deputati con la sostituzione della parola “ricorrono” con le parole “possono ricorrere” renderebbe infatti del tutto inutile la disposizione rispetto alla situazione attuale poiché la facoltà è già consentita nella disciplina vigente.

Il terzo periodo prevede infine una disposizione transitoria per la gestione degli appalti di lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nella norma, al fine di favorire una più rapida conclusione delle procedure già avviate di aggiudicazione degli appalti di lavoro e consentire a tutti gli enti locali di adeguare la loro organizzazione alla nuova disciplina.

1.657
78

(PAGANO)

[Handwritten signature]

Emendamento AS 981

DE BONIS



All'articolo 1, sostituire il comma 67 con il seguente:

«L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

“5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 1° maggio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, ove costituita, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 aprile 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore.»

A. 658



Emendamento

Art. 1

De Poli
DE POLI - DAMIANI - FAUJETTI - FERRO - PICHETTO - SACCOUE - CONZATTI

Sostituire il comma 67 con il seguente:

"L'articolo 37, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

"In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale, o-metropolitano, o delle unioni di comuni già costituite; i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province, e-/e città metropolitane o le unioni di comuni già costituite, iscritte all'anagrafe di cui all'art. 33-ter della Legge 17 novembre 2012 n. 221, ed operanti come centrali di committenza, per gli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture."

Motivazione:

1. *I Comuni che si sono costituiti in "Unioni di Comuni" ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e che ad esse hanno trasferito le competenze e le funzioni relative alla Centrale Unica di Committenza, assegnando alle Unioni stesse la titolarità di tutte le funzioni amministrative necessarie per la loro gestione, oltre ad aver già creato degli ATO (ambiti territoriali ottimali) hanno messo in atto quanto previsto dalla norma vigente in materia di aggregazioni e centralizzazioni delle committenze, (art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).*
2. *Con le dimensioni territoriali coincidenti con gli ambiti dei comuni costituiti in Unioni, sono state implementate delle strutture amministrative adeguate alle richieste del mercato, organizzate in modo da razionalizzare la spesa, migliorare l'attuazione dei procedimenti, uniformando le attività gestionali e gli adempimenti relativi, tali da rappresentare delle Best practices nel settore degli appalti pubblici, garantendo alle Pubbliche Amministrazioni tempi di risposta molto veloci nelle gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.*

1.659

Emendamento

Art. 1

Sostituire il comma 67 con il seguente:

"L'articolo 37, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

"In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale, o-metropolitano, o delle unioni di comuni già costituite; i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province, e/-e città metropolitane o le unioni di comuni già costituite, iscritte all'anagrafe di cui all'art. 33-ter della Legge 17 novembre 2012 n. 221, ed operanti come centrali di committenza, per gli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture."

Sen. Antonio De Poli

Motivazioni

1. I Comuni che si sono costituiti in "Unioni di Comuni" ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e che ad esse hanno trasferito le competenze e le funzioni relative alla Centrale Unica di Committenza, assegnando alle Unioni stesse la titolarità di tutte le funzioni amministrative necessarie per la loro gestione, oltre ad aver già creato degli ATO (ambiti territoriali ottimali) hanno messo in atto quanto previsto dalla norma vigente in materia di *aggregazioni e centralizzazioni delle committenze*, (art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
2. Con le dimensioni territoriali coincidenti con gli ambiti dei comuni costituiti in Unioni, sono state implementate delle strutture amministrative adeguate alle richieste del mercato, organizzate in modo da razionalizzare la spesa, migliorare l'attuazione dei procedimenti, uniformando le attività gestionali e gli adempimenti relativi, tali da rappresentare delle *Best practices* nel settore degli appalti pubblici, garantendo alle Pubbliche Amministrazioni tempi di risposta molto veloci nelle gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

1. 660

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 67, sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima delle parole: In attesa della qualificazione, *inserire le seguenti:* Fatti salvi gli ambiti territoriali di riferimento (ATO) individuati ai sensi delle normative di settore e quelli costituiti da Unioni, Consorzi e Convenzioni di comuni,;

b) dopo le parole: presso le province *aggiungere le seguenti:*, i comuni capoluoghi di provincia;

c) in fine, dopo le parole: di lavori pubblici *sono aggiunte le seguenti:*, fermo restando quanto previsto al comma 64 e al primo periodo del comma 65.



FERRAZZI, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

ASSUNTE

***16. 52**

1.661

Emendamento

ART. 1

Ricchetto
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 67, punto 5, prima delle parole "In attesa della qualificazione", inserire le seguenti parole: "Fatti salvi gli ambiti territoriali di riferimento (ATO) individuati ai sensi delle normative di settore e quelli costituiti da Unioni, Consorzi e Convenzioni di Comuni," ;



MOTIVAZIONE

La riscrittura del comma 5 dell'articolo 37 del Codice Appalti, come recata dal comma 67, rischia di aggravare la già delicata e complessa fase di stallo delle gare gas e, in generale, tutte le procedure ad evidenza pubblica legate all'individuazione di ambiti territoriali e specifiche centrali uniche di committenza già stabiliti dalle normative di settore (tpl, acqua, gas e rifiuti). La norma abrogata infatti, prevedeva espressamente tale regime di salvaguardia che rischia così di venir meno. Inoltre, nelle more della definizione dei requisiti tecnico-professionali per la qualificazione delle stazioni appaltanti, vanno salvaguardate le aggregazioni di Comuni, consorzi, convenzioni e Unioni di Comuni che già operano in qualità anche di stazione unica appaltante.

1.662

A.S. 981
Emendamento
Art. 1

Al comma 67, punto 5, prima delle parole "In attesa della qualificazione", inserire le seguenti parole: "*Fatti salvi gli ambiti territoriali di riferimento (ATO) individuati ai sensi delle normative di settore e quelli costituiti da Unioni, Consorzi e Convenzioni di Comuni,*";

MANCA



1.663

EMENDAMENTO

ART 1

Al comma 67, punto 5, prima delle parole "In attesa della qualificazione", inserire le seguenti parole: *"Fatti salvi gli ambiti territoriali di riferimento (ATO) individuati ai sensi delle normative di settore e quelli costituiti da Unioni, Consorzi e Convenzioni di Comuni,"*

IANNONE



1.664

Contributi ai comuni per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio – modifiche ai commi 854 e ss. della legge n. 205/2017 (Modifiche alla legge di bilancio per il 2018). -

All'articolo 1, dopo il comma 67, sono inseriti i seguenti:

«67-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 854, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

“Per l'anno 2020:

- 1) la richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatico;
- 2) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite di importo massimo di 1.000.000 euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, 2.500.000 euro per i comuni con una popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e 5.000.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 25.001 abitanti;

3) la richiesta di contributo non può essere presentata dai comuni che hanno beneficiato dei contributi di cui al comma 853 per gli anni 2018 e 2019”;

b) al comma 855, primo periodo, le parole “il 31 ottobre 2018 per l'anno 2018 e il 31 ottobre 2019 per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 ottobre per l'anno 2019”;

c) dopo il comma 855 è inserito il seguente:

“855-bis. Per l'anno 2020, l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 31 ottobre 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) interventi di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici;
- 2) interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- 3) messa in sicurezza di strade, ponti e altre strutture di proprietà comunale.

Ferme restando le priorità di cui ai numeri 1), 2) e 3), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.”;

1.665 ¹¹²

- d) al comma 857, primo periodo, la parola “affidare” è sostituita dalle seguenti: “avviare l’affidamento”;
- e) al comma 861, dopo le parole “in collaborazione”, sono inserite le seguenti: “con il Ministero dell’economia e delle finanze e”;
- f) dopo il comma 861 sono inseriti i seguenti:

“861-*bis*. Il Ministero dell’interno può stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per disciplinare le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all’utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 853, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.

861-*ter*. Lo stanziamento previsto dal comma 853 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Tale incremento è destinato a finanziare le richieste di contributo, di cui all’allegato 2 del decreto interministeriale per l’anno 2018, dei comuni che presentano la minor incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, positivo, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento. Ciascun comune potrà beneficiare del citato contributo, nel limite di importo massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con una popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.”

67-*ter*. Agli oneri di cui al comma 67-*bis*, lettera f), si provvede nell’ambito del fondo di cui al comma 64»

Romeo
Rivolta
Ferrero
Zuliani
Solinas



2/2

1.665

EMENDAMENTO ALL'AS 981

Art. 1


CANTU' SILERI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 67 inserire il seguente:

<<67-bis. All'articolo 59, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

“5-ter. È fatto obbligo alla Stazione Appaltante di fissazione di prezzi a base d'asta secondo principi di economicità, congruenza e sostenibilità oggettivizzati da puntuale determinazione quanti-qualitativa dei fabbisogni di periodo a base di commessa e da analisi dei prezzi dei beni e servizi a gara laddove non già possibile dei costi. Le Stazioni Appaltanti debbono altresì prevedere nei capitolati di gara clausola di rinegoziazione automatica in adeguamento a prezzi più competitivi contrattati e contrattanti a parità di specifiche ovvero di certificata equivalenza/fungibilità durante il periodo di fornitura a sistema centralizzato di acquisto nazionale e regionale anche per conto di enti SSR su mandato di una o più centrali regionali di committenza con effetto a semplice richiesta notiziata all'aggiudicatario e decorrenza dal mese successivo alla comunicazione di applicazione della previsione negoziale in riduzione corrispettivi. È in facoltà dell'aggiudicatario di optare per l'anticipata cessazione del contratto, garantendo comunque continuità di fornitura per il tempo strettamente necessario a nuovo affidamento alle condizioni di centrale regionale o nazionale di committenza cui è tenuta la Stazione Appaltante fatte salve migliori condizioni performati in autonomia.”>>.

1.666

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 67 inserire il seguente:

<<67-bis. All'articolo 59, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

“5-ter. È fatto obbligo alla Stazione Appaltante di fissazione di prezzi a base d’asta secondo principi di economicità, congruenza e sostenibilità oggettivizzati da puntuale determinazione quanti-qualitativa dei fabbisogni di periodo a base di commessa e da analisi dei prezzi dei beni e servizi a gara laddove non già possibile dei costi. Le Stazioni Appaltanti debbono altresì prevedere nei capitolati di gara clausola di rinegoziazione automatica in adeguamento a prezzi più competitivi contrattati e contrattanti a parità di specifiche ovvero di certificata equivalenza/fungibilità durante il periodo di fornitura a sistema centralizzato di acquisto nazionale e regionale anche per conto di enti SSR su mandato di una o più centrali regionali di committenza con effetto a semplice richiesta notiziata all’aggiudicatario e decorrenza dal mese successivo alla comunicazione di applicazione della previsione negoziale in riduzione corrispettivi. È in facoltà dell’aggiudicatario di optare per l’anticipata cessazione del contratto, garantendo comunque continuità di fornitura per il tempo strettamente necessario a nuovo affidamento alle condizioni di centrale regionale o nazionale di committenza cui è tenuta la Stazione Appaltante fatte salve migliori condizioni performati in autonomia.”>>.

Sen. Cantù

Sen. Rivolta

Sen. Zuliani

Sen. Ferrero

Sen. Solinas

1.667

Emendamento


Art. 1

Dopo il comma 67 aggiungere, il seguente:

67-bis. Al fine di sostenere presso i comuni la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, a valere sulle risorse di cui al comma 64 per un importo di 25 milioni annui, è autorizzata la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come *segway, hoverboard* e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

16. 3.



1.668

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 67 aggiungere, il seguente:

67-bis. Al fine di sostenere presso i comuni la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, a valere sulle risorse di cui al comma 64 per un importo di 10 milioni annui, è autorizzata la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come *segway, hoverboard* e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

16.21



1.669

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

~~Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:~~

Dopo il comma 67, aggiungere i seguenti:

67-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 64, in favore degli enti territoriali, è previsto un programma straordinario a supporto della micromobilità elettrica pari a 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse.

67-ter. Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, è autorizzata la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come *segway*, *hoverboard* e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.


FERRAZZI, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

ADDONDA

16.18

1.670

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 67 aggiungere, il seguente:

67-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 64, in favore degli enti territoriali, è previsto un programma straordinario a supporto della mobilità sostenibile pari a 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse.

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

16. 20.



1. 671

A.S. 981

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 67, inserire il seguente:

«67-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 67, gli enti locali possono avvalersi delle prerogative in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2017 assunto a tempo determinato.»

TANNONE



1. 672

EMENDAMENTO ALL'AS 981

Art. 1

C. d. D.
CANTU' SILERI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 67 inserire il seguente:

<<67-bis. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come introdotto dall'articolo 204, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 2-bis, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Parimenti, vanno impugnati nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante i criteri di aggiudicazione dell'appalto, di cui all'articolo 95 del medesimo codice dei contratti pubblici, ovvero i provvedimenti di approvazione del bando di gara." >>.

1. 673

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 67, inserire il seguente:

<<67-bis. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come introdotto dall'articolo 204, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 2-bis, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Parimenti, vanno impugnati nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante i criteri di aggiudicazione dell'appalto, di cui all'articolo 95 del medesimo codice dei contratti pubblici, ovvero i provvedimenti di approvazione del bando di gara." >>.

Sen. Cantù

Sen. Rivolta

Sen. Zuliani

Sen. Ferrero

Sen. Solinas


1.674

EMENDAMENTO

Art.1

Dopo il comma 67 è aggiunto il seguente: 67-bis” All’articolo 103 del decreto legislativo, 18 aprile 2016, n. 50, alla fine del comma 11, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora l’ammontare della garanzia definitiva, sia pari o inferiore a 500 euro la stessa non è dovuta”.

Sen. DeBertoldi



1.675

Emendamento
Art. 1
PICHETTO FRATIN

Pi delitto

Dopo il comma 67, aggiungere i seguenti: «67-bis. Al fine di garantire i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella – Novara, è riconosciuto un contributo straordinario alla Regione Piemonte di importo pari a 21 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 64.».

~~NOTA risorse per elettrificazione della linea Biella-Novara~~



1.676

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 68 sono aggiunti i seguenti:

68-bis Per accelerare gli interventi integrati di messa in sicurezza del territorio, rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, e per l'adattamento ai cambiamenti climatici, sono stanziati 2.000 milioni di euro per il triennio 2019-2021.

68-ter Gli interventi prioritari sono individuati dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni, sentiti gli enti locali, le autorità di bacino, le Agenzie regionali dell'ambiente, l'Ordine nazionale dei geologi, e il Dipartimento della protezione civile. Le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale.

68-quater. Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti europei e alle risorse già previste dalla normativa nazionale vigente, destinate agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio.

68-quinques Le risorse di cui ai commi 68-bis e 68-ter, possono essere destinate anche al finanziamento, previa demolizione del manufatto, di misure incentivanti volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree ad elevato rischio idrogeologico.

68-quinques. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le agevolazioni statali anche di carattere fiscale, volte a favorire, le delocalizzazioni di cui al comma 68-quater. Dette agevolazioni sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dagli enti territoriali per le medesime finalità.

68-sexies Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La riduzione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.677
91

Sen. Nastro


EMENDAMENTO

Art.1

68

Dopo il comma 68 è aggiunto il seguente: ~~66~~-bis "Ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale derivante dalla presenza di amianto, confermata anche da evidenze epidemiologiche, l'area industriale ex Bemberg del comune di Gozzano in provincia di Novara, è qualificata come sito di interesse nazionale. Agli interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza dell'area, è destinata la somma di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla perimetrazione del sito di interesse nazionale.

Conseguentemente al comma 64 le parole: "3.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "2998 milioni", le parole: "3.400,2 milioni, sono sostituite dalle seguenti: "3398,2 milioni" e le parole: 1.565 milioni, sono sostituite dalle seguenti: "1.563 milioni".

Sen. Nastri


1.678

AS 981

ART. 1

Dopo il comma 68, inserire il seguente:

«68-bis. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.»

SEN. STEGER


SEN. UNTERBERGER

SEN. DURNWALDER

SEN. LANIECE

1.679

EMENDAMENTO


DAMIANI, PICHETTO

Art.1

Dopo il comma 69, inserire il seguente:

"69-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza, nonché per implementare la sua operatività per il Porto di Barletta, sono stanziati 10,5 milioni di euro per il 2019 e 5,5 milioni di euro per il 2020."

"All'onere derivante dal presente comma pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 147."

MOTIVAZIONE

(Implementazione e sviluppo della efficienza del Porto di Barletta)

Al fine di sostenere la valenza del Porto di Barletta come hub fondamentale per il mare Adriatico come autostrada del mare da e verso l'Europa orientale e da e verso l'Italia adriatica, obbliga le istituzioni repubblicane a valorizzare questa risorsa con la massima priorità. Non sfugge infatti che il trasporto merci e utenza turistica è in forte aumento e che una complessa e rapida ristrutturazione infrastrutturali non è oltremodo procrastinabile. Con il presente emendamento, per altro di basso impatto economico si propone al Senato di sanare un vulnus inaccettabile per tutto il territorio pugliese in particolare ed italiano in generale.

Il presente emendamento non comporta ulteriori oneri a carico dello Stato.

1.680



AS 981

Emendamento

Art. 1

MANGIATAVORI - DAMIANI - FANTINI - FERRO - PICHELLO - FRATTINI - SACCO - CONZATTI

Dopo il comma 69 aggiungere il seguente:

«69-bis. E' autorizzata la spesa di 200.000 euro per il 2019, da destinare al Comune di Tropea per i lavori di rifacimento della Piazza Vittorio Veneto del medesimo Comune.»

Conseguentemente al comma 421, sostituire le parole " euro 130.317.000" con " euro 130.117.000".



1.681

AS 981

Emendamento

Art. 1

Mangialavori
MANGIALAVORI - *DALLIANI - FANTUCCI - FERRO - PICHIETTO - FRATTINI - SACCONI - CONZANI*


Dopo il comma 69 , aggiungere il seguente:

« 69-bis. E' autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2019, da destinare al Comune di Zambrone per i lavori di rifacimento della Piazza VIII Marzo del medesimo Comune.»

Conseguentemente al comma 421, sostituire le parole " euro 130.317.000" con " euro 130.217.000".

Motivazione

Contributo per la riqualificazione della piazza VIII Marzo di Zambrone, simbolo del contributo offerto dalle donne allo sviluppo civile e democratico del Paese.



1.682

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 69 aggiungere il seguente:

"69-bis. Per le finalità previste dal comma 888 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono stanziati 1 milione di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021 relativamente alle infrastrutture per la mobilità a servizio delle fiere di Verona e Padova."

Conseguentemente

Conseguentemente, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: -1.000.000;

2020: -1.000.000;

2021: -1.000.000.

D'ARIENZO



1.683

A.S. 981

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1


Dopo il comma 70 inserire i seguenti:

«70-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di ripristino, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria urbana di Roma Capitale, per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2019.

70-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 70-bis, anche sulla base del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico, nonché per l'affidamento dei lavori.»

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000

FAZZOLARI


1.684

EMENDAMENTO

DAMIANI *PICCHITTO*

Art. 1

Dopo il comma 70 aggiungere il comma 70 bis

«Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza, nonché per implementare la sua operatività, per il Porto di Barletta, sono stanziati 10,5 milioni di euro per il 2019 e 5,5 milioni di euro per il 2020. »

«All'onere derivante dal comma 1 pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»

Relazione Illustrativa (*Implementazione e sviluppo della efficienza del Porto di Barletta*)

Al fine di sostenere la valenza strategica del Porto di Barletta come hub fondamentale per il mare Adriatico come autostrada del mare da e verso l'Europa orientale e da e verso l'Italia adriatica, obbliga le istituzioni repubblicane a valorizzare questa risorsa con la massima priorità. Non sfugge infatti che il trasporto merci e utenza turistica è in forte aumento e che una complessa e rapida ristrutturazione infrastrutturale non è oltremodo procrastinabile. Con il presente emendamento, per altro di basso impatto economico, si propone al Senato di sanare un vulnus inaccettabile per tutto il territorio pugliese in particolare ed italiano in generale.

Relazione finanziaria

Il presente emendamento non comporta ulteriori oneri a carico dello Stato



EMENDAMENTO A.S. 981

Art. 1

Corrado
CORRADO, GRANATO, ABATE, AUDDINO, MORRA, VONO, SANTILLO, DESSI', DI
GIROLAMO, LUPO, RICCIARDI, SANTILLO, GALLICCHIO

Dopo il comma 70, inserire il seguente:

«70-bis. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei e di assicurare la continuità territoriale, per l'aeroporto di Crotona è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «54,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 3,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 202,9 milioni di euro per l'anno 2021».

A. 686

A.S. 981

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 70 inserire il seguente:

«70-bis. Per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per la revisione progettuale del completamento della linea C della metropolitana di Roma, comprensivo del "Prolungamento Nord" (costituito dalle tratte T1 e C2) e l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, e di 90 milioni di euro per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B della metropolitana di Roma.»

Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.830 milioni di euro per l'anno 2019 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

MARSILIO



1.687

EMENDAMENTO

AS 981

Art. 1

Dopo il comma 70 aggiungere il seguente comma:

70 bis. Per il periodo dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, al fine di mitigare gli effetti sugli utenti, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 ed A25, ed in tale periodo saranno applicate le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017. E' contestualmente annullato l'obbligo del Concessionario delle Autostrade A24 ed A25 di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0 lettera c) della vigente Convenzione Unica stipulata il 18 novembre 2009, relative alle annualità 2017 e 2018, ed il corrispondente importo sarà utilizzato a compensazione dell'indennizzo dovuto al Concessionario a ristoro dei mancati introiti derivanti dalle sospensioni degli incrementi tariffari maturati. Le modalità applicative della presente norma saranno regolamentate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che pure provvederà a determinare a consuntivo, in contraddittorio con il Concessionario, l'importo degli incrementi maturati e non applicati per effetto delle sospensioni fino a tutto il 31 dicembre 2020. Agli eventuali conguagli derivanti dall'applicazione di quanto alla presente norma si provvederà entro la data del 31 dicembre 2021. Restano altresì ferme tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS S.p.a.

MARSILIO



1.688

A.S. 981

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 70 inserire il seguente:

«70-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

b) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2019».

IANNONE



1.689

A.S. 981

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Al comma 71 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole “nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025” con le parole “nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025”;
- b) al secondo periodo, sostituire le parole “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” con le parole “Conferenza unificata”.

Conseguentemente:

- al comma 72, sostituire la parola “comuni” con le parole “enti locali” e la parola “comune” con la parola “ente”;
- al comma 72, lettera c) sono soppresse le parole “dei comuni”;
- al comma 73, le parole “Il Comune” sono sostituite dalle parole “L’ente locale”;
- al comma 74, le parole “dei comuni” sono sostituite con le parole “degli enti”;
- al comma 75, le parole “dai comuni” sono sostituite con le parole “dagli enti”;
- al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019» con le seguenti: «9.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 8.885 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021».

IANNONE LA PIETRA


1.690

A.S. 981

Emendamenti

Art. 1

Al comma 71 primo periodo, sostituire le parole “nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025” con le parole “nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025”.

Al comma 71, secondo periodo, sostituire le parole “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” con le parole “Conferenza unificata”.

Al comma 72, sostituire la parola “comuni” con le parole “enti locali” e la parola “comune” con la parola “ente”.

Al comma 72, lettera c) sono soppresse le parole “dei comuni”.

Al comma 73, le parole “Il Comune” sono sostituite dalle parole “L’ente locale”.

Al comma 74, le parole “dei comuni” sono sostituite con le parole “degli enti”.

Al comma 75, le parole “dai comuni” sono sostituite con le parole “dagli enti”.

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: "6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "6.700 milioni di euro per l'anno 2019, 7.000 milioni di euro per l'anno 2020 a 6.585 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 6.586 milioni di euro per l'anno 2023, a 6.585 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, BINI, MARGIOTTA


Parrini

1.691

Emendamento

ART. 1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI



Al comma 71 primo periodo, sostituire le parole “nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025” con le parole “nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025”.

Al comma 71, secondo periodo, sostituire le parole “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” con le parole “Conferenza unificata”.

Al comma 72, sostituire la parola “comuni” con le parole “enti locali” e la parola “comune” con la parola “ente”.

Al comma 72, lettera c) sono soppresse le parole “dei comuni”.

Al comma 73, le parole “Il Comune” sono sostituite dalle parole “L’ente locale”.

Al comma 74, le parole “dei comuni” sono sostituite con le parole “degli enti”.

Al comma 75, le parole “dai comuni” sono sostituite con le parole “dagli enti”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a destinare anche alle Province e alle Città metropolitane le risorse del Fondo investimenti per gli enti territoriali che le modifiche approvate dalla Camera dei Deputati hanno destinato soltanto ai Comuni, con l'adeguamento degli stanziamenti previsti.

1.692



EMENDAMENTO

Art. 1

PAGANO

Al comma 71 primo periodo, sostituire le parole “nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025” con le parole “nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025”.

Al comma 71, secondo periodo, sostituire le parole “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” con le parole “Conferenza unificata”.

Al comma 72, sostituire la parola “comuni” con le parole “enti locali” e la parola “comune” con la parola “ente”.

Al comma 72, lettera c) sono soppresse le parole “dei comuni”.

Al comma 73, le parole “Il Comune” sono sostituite dalle parole “L’ente locale”.

Al comma 74, le parole “dei comuni” sono sostituite con le parole “degli enti”.

Al comma 75, le parole “dai comuni” sono sostituite con le parole “dagli enti”.

Motivazione –

L’emendamento è finalizzato a destinare anche alle Province e alle Città metropolitane le risorse del Fondo investimenti per gli enti territoriali che le modifiche approvate dalla Camera dei Deputati hanno destinato soltanto ai Comuni, con l’adeguamento degli stanziamenti previsti.



(PAGANO)

1.693

Emendamento AS 981

DE BONIS



All'articolo 1, comma 71 primo periodo, sostituire le parole "nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025" con le parole "**nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025**".

All'articolo 1, comma 71, secondo periodo, sostituire le parole "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" con le parole "**Conferenza unificata**".

All'articolo 1, comma 72, sostituire la parola "comuni" con le parole "**enti locali**" e la parola "comune" con la parola "**ente**".

All'articolo 1, comma 72, lettera c) sono soppresse le parole "dei comuni".

All'articolo 1, comma 73, le parole "Il Comune" sono sostituite dalle parole "**L'ente locale**".

All'articolo 1, comma 74, le parole "dei comuni" sono sostituite con le parole "**degli enti**".

All'articolo 1, comma 75, le parole "dai comuni" sono sostituite con le parole "**dagli enti**".

1. 634

All'articolo 1, al comma 72, dopo le parole "sono assegnati" sono aggiunte "per almeno il 70%".

Sen. Romeo

Sen. Rivolta

Sen. Ferrero

Sen. Zuliani

Sen. Solinas

1.635

EMENDAMENTO

Articolo 1

GALLONE


Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:

«76-bis. Al fine di far fronte ai danni causati dal maltempo nella Provincia di Bergamo, in particolar modo nelle località della Valle di Scalve e Val Brembana, sono stanziati a favore della regione Lombardia e degli enti locali interessati, quale contributo statale, sedici milioni di euro per il 2019.

76-ter All'onere di cui al comma 76-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 16 milioni di euro per il 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

~~Motivazione~~~~Misure urgenti in favore dei territori della Provincia di Bergamo interessati da gravi eventi atmosferici~~

A. 696

EMENDAMENTO

Articolo 1

MANGIATAVORI -

DARIANI - FAUSETTI - FERRO - PICHELLO - FRATINI - SACCONI - CONZATTI

Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:

«76-bis. Al fine di far fronte ai danni causati dal maltempo nelle province di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Vibo Valentia e nella Città metropolitana di Reggio Calabria sono stanziati a favore della regione Calabria e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 30 milioni di euro per il 2019.

76-ter All'onere di cui al comma 76-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 30 milioni di euro per il 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

~~Motivazione~~

Misure urgenti in favore dei territori delle province Calabresi interessate da gravi eventi atmosferici.



1.697

EMENDAMENTO

Articolo 1

MANGIACALAVORI - DARIANI - FANTETTI - FERRO - PICHEITTO - PATIN - SACONE - CONZATI

Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:

«76-bis. Al fine di far fronte ai danni causati dal maltempo e da eccezionali eventi alluvionali nei Comuni di Brognaturo, Capistrano, Filadelfia, Francavilla Angitola, Joppolo, Maierato, Monterosso Calabro, Nicotera, Pizzoni, Polia, San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, Vallelonga, Vazzano sono stanziati a favore della regione Calabria e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 10 milioni di euro per il 2019.

76-ter All'onere di cui al comma 76-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 10 milioni di euro per il 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

~~Motivazione~~

Misure urgenti in favore dei territori dei Comuni di Brognaturo, Capistrano, Filadelfia, Francavilla Angitola, Joppolo, Maierato, Monterosso Calabro, Nicotera, Pizzoni, Polia, San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, Vallelonga, Vazzano interessati da gravi eventi atmosferici.



A. 698

EMENDAMENTO

Articolo 1

MANGIALAVORI

DARIAN, FANIELI, FERRO, PICHELLO, RAIU, SACCO, CONZATI

Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:

«76-bis. Al fine di far fronte ai danni causati dal maltempo per i comuni di Pizzo, Zambrone, Tropea e Ricadi facenti parte della cosiddetta "Costa degli Dei" sono stanziati a favore della regione Calabria e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 4 milioni di euro per il 2019.

76-ter All'onere di cui al comma 76-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 4 milioni di euro per il 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Motivazione

Contributo per i comuni della cosiddetta "Costa degli Dei" a seguito dei danni riportati per il maltempo.



1.699

AS 981

EMENDAMENTO

Articolo 1

DE VETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 77, apportare le seguenti modifiche:

- 1) Al primo periodo sostituire le parole *"al Ministero dell'interno"* con le seguenti: *"rispettivamente al Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare per quanto riguarda la tipologia d'investimenti di cui alla lettera a) del comma 72, al Ministero delle infrastrutture e trasporti per quanto riguarda la tipologia d'investimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 72"*
- 2) Sostituire la lettera c) con la seguente: *"c) il contributo può essere richiesto per tipologia di investimenti che sono specificamente individuate nel decreto del Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare d'intesa col Ministero delle infrastrutture e trasporti, con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande."*

Conseguentemente:

al comma 78 sostituire le parole *"Ministero dell'interno"* con le seguenti *"Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare d'intesa col Ministero delle infrastrutture e trasporti"*;

al comma 81 sostituire le parole *"dal Ministero dell'interno"* con le seguenti *"per quanto riguarda la tipologia di investimenti di cui alla lettera a) del comma 72 dal Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare e per quanto riguarda la tipologia di investimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 72 dal Ministero delle infrastrutture e trasporti"* e sostituire le parole *"al Ministero dell'interno"* con le seguenti *"per quanto riguarda la tipologia di investimenti di cui alla lettera a) del comma 72 al Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare e per quanto riguarda la tipologia di investimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 72 al Ministero delle infrastrutture e trasporti"*;

al comma 84 sostituire dalle parole *"Il Ministero dell'interno"* fino alle parole *"dei trasporti, effettua"*, con le seguenti *"Il Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e trasporti effettuano"*;

al comma 85, sostituire le parole *"Il Ministero dell'interno può"* con le seguenti *"Il Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e trasporti possono"*.


A. 700

A.S. 981
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 84 introdurre il seguente comma

«alla fine del primo periodo del primo comma dell'art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23,
le parole “, sino a 5 euro per notte” sono soppresse».

BITI
RENZI



1.701

A.S. 981 - Emendamenti

Art. 1

PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PIRRO, PELLEGRINI Marco, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 85, inserire i seguenti:

85- bis. Al fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile dell'interno nonché per sopperire alle maggiori esigenze connesse ai procedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 32 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, il fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è incrementato di 16,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019 e 2020 e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. E' altresì incrementato di 2,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato

85-ter. Per le medesime finalità il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia è incrementato di 5 milioni di euro, per ciascuna delle annualità del biennio 2019 e 2020 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

85-quater. Gli incrementi di cui ai commi 1 e 2 sono disposti in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

85-quinquies. All'onere di cui ai commi 85-bis e 85-ter, pari a 24 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019 e 2020 e a 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2005, n. 350, quanto a 5 milioni di euro, mediante utilizzo di una quota del fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante riallocazione delle risorse disponibili sugli stanziamenti di spesa destinati al lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno; quanto a 8 milioni di euro, mediante i risparmi derivanti dall'applicazione del successivo comma 5, quanto a 3,5 milioni di euro mediante i risparmi derivanti dalla riduzione degli stanziamenti delle spese per acquisto di beni e servizi, noleggio e assicurazioni automezzi della Missione 3 "Ordine e sicurezza pubblica" - Programma 3.1 "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" del bilancio del Ministero dell'Interno, accertati con decreto del Ministro dell'Interno e comunicati al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze per le conseguenti variazioni di bilancio.

85-sexies. A decorrere dall'anno 2019, all'articolo 1, comma 400, lettera d), n. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole "40 ore" e "60 ore" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "36 ore" e "54 ore".

Conseguentemente a decorrere dall'anno 2021 è ridotto di 13 milioni di euro il fondo di cui al comma 421.

Presento


1.702

212

AS 981

Emendamento

Art. 1

 DE/PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 85 aggiungere i seguenti:

85-bis. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi da 58 a 85, al fine di fare fronte alla grave emergenza lavorativa in atto e dare un impulso agli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione, alla messa in sicurezza del territorio e al rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane, alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, uso sociale e/o produttivo, ad investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, ad investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per sostenere l'occupazione femminile, la nascita di start up e l'avvio di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, e di donne attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, denominato «Fondo per il finanziamento del Piano per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese», di seguito denominato «Fondo».

85-ter. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente comma, il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

85-quater. Una quota pari al 50 per cento delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 85-bis finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma di interventi di cui al medesimo comma 85-bis è riservata alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sardegna, Puglia, Calabria e Sicilia.

85-quinquies. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 85-bis a 85-sexies, gli enti locali e gli enti territoriali interessati sono autorizzati all'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, nel limite del 5 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 85-bis, di personale appartenente al profilo tecnico ed ambientale, in particolare urbanisti, economisti, geometri, ingegneri, architetti, geologi, agronomi.

85-sexies. I regolamenti di cui al comma 85-ter si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

1/3

1.703

a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Piano i cui oneri non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro annui;

b) definizione di un programma di interventi che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione del rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici, alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al sostegno dell'occupazione femminile, della nascita di start up e di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo che si orientino e prioritariamente:

1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;

3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi;

5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;

c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;

d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;

e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;

f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;

g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;

2/3

1.703

h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;

i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani;

j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

85-septies. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 85-ter è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.

85-octies. Al Fondo di cui al comma 85-bis affluiscono, le maggiori entrate e i maggiori risparmi, opportunamente accertati, rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma 85-nonies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano nei limiti delle risorse del Fondo stesso.

85-nonies. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione dei commi da 85-bis a 85-octies si provvede con i maggiori introiti e i maggiori risparmi derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca;

b) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso;

c) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

85-decies. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 85-nonies, lettere a), b) e c).

1.703

Emendamento all'articolo 1

Dopo il comma 85, inserire il seguente articolo:

85-bis. Al fine di accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 516, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: *“Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione già inseriti nel medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti, e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarietà tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.”*;
- b) al comma 517, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) la lettera a) è sostituita con la seguente: *“a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche;”*;
 - 2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi *“Gli enti di governo dell'ambito, d'intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.”*;
- c) dopo il comma 523, è inserito il seguente comma: *“523-bis. I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale di cui al comma 516 e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso comma 516.”*;
- d) al comma 525, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al primo periodo le parole *“i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili nonché, in caso di assenza del soggetto legittimato,”*;
 - 2) al secondo periodo dopo le parole *“Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine”* sono inserite le seguenti parole *“e comunque non oltre il*

termine di 120 giorni,” e le parole “nomina un commissario ad acta” sono sostituite con le seguenti parole: “nomina Commissario straordinario di governo il Segretario Generale dell’Autorità di distretto di riferimento”;

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Il Segretario Generale dell’Autorità di distretto, in qualità di Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare.”;

4) il terzo periodo è sostituito con il seguente: “Gli oneri per i compensi dei commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi dei Commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”;

5) è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nel caso sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall’incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.”.

85-ter. Per la medesima finalità di cui al comma 1, all’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 11, primo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;
- b) dopo il comma 11, è inserito il seguente comma: “11.1. Nelle more della costituzione ed avvio della società di cui al comma 11, l’avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell’ente di cui al comma 10 previsti nel Piano Nazionale di interventi nel settore idrico di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo Sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso articolo 1, comma 516, della citata legge n. 205 del 2017, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è affidato al Segretario Generale dell’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di governo. Per l’attuazione del presente comma e dell’articolo 1, comma 525, della citata legge n. 205 del 2017, il Commissario può nominare un numero di massimo 3 sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi e può altresì avvalersi del personale dell’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale e di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica; al Commissario si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. A tali fini l’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale è autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi a partire dall’anno 2019, ulteriori unità di personale con funzioni tecniche di supporto alle attività svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente fino a 40 unità, e comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione d’anno. Gli oneri per il compenso del Commissario, dei sub commissari sono posti a carico delle risorse destinate

agli interventi. I compensi del Commissario e dei sub commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario provvede al trasferimento alla società di cui al comma 11 delle attività di cui al presente comma e dei relativi rapporti attivi e passivi, entro 60 giorni dalla costituzione della medesima società. Nel caso sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.”

85-quater. Per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascun anno del periodo dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni annui per la sezione «invasi».

Conseguentemente:

al comma 58, le parole: “di 2.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.300 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.” sono sostituite con le seguenti: “di 2.650 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.900 milioni di euro per l'anno 2020, 3.200 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.”

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 1.800.000;
2020: - 1.800.000;
2021: - 1.800.000.

Sen. Rameo

Sen. Rivolta

Sen. Ferrero

Sen. Zuliani

Sen. Solinas

L. 704

3/3

EMENDAMENTO ALL'AS 981

Art. 1



BRIZIARELLI, ROMEO, PATUANELLI, SAVIANE, MORONESE, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 85 inserire i seguenti:

85-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

85-ter. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di cui al comma 85-bis siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

85-quater. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

85-quinquies. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

85-sexies. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 85-bis, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, comunicano mensilmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative all'intervento, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. ⁽³⁾

85-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 85-bis a 85-sexies, nei limiti delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, in 5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021,.

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: -1.000.000;

2020: -5.000.000;

Al comma 421, sostituire le parole: "di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028" con le seguenti: di euro 97.220.000 per l'anno 2021, di euro 136.089.000 per l'anno 2022, di euro 135.512.000 per l'anno 2023, di euro 135.232.000 per l'anno 2024, di euro 135.143.000 per l'anno 2025, di euro 135.006.000 per l'anno 2026, di euro 133.318.000 per l'anno 2027 e di euro 133.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,

1.705

EMENDAMENTO

Art.1

Dopo il comma 85 sono aggiunti i seguenti:


85-bis Al fine di favorire e accelerare gli interventi di bonifica da amianto e sostenere contestualmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, qualora installati in sostituzione di coperture o tetti contenenti amianto, è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri individuati ai sensi dal successivo comma *85-ter*;

85-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'introduzione e l'attuazione del nuovo meccanismo di incentivazione.

85-quater. A parziale copertura degli oneri conseguenti dalle disposizioni di cui alla presente legge e in relazione allo stato della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 3, è ridotto del 50 per cento l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi, i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41.

85-quinques. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a disciplinare le procedure di approvvigionamento dei servizi di interrompibilità ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma *85-bis*.


Conseguentemente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1.706 
Sen. Nastro

EMENDAMENTO

Art.1

Dopo il comma 85 è aggiunto il seguente comma 85-*bis*: All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 140-*ter* è inserito il seguente comma: 140-*quater*: Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici. Le risorse di cui al precedente periodo sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2019 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2020 e 2021, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al precedente comma, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità.».

Sen. Nastri


1.707


A.S. 981
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 85 introdurre il seguente comma:

«Al fine di garantire l'effettività del diritto allo studio e di valorizzare il patrimonio immobiliare scolastico di proprietà pubblica mediante adeguamento sismico delle strutture scolastiche, è istituito un apposito fondo con una dotazione iniziale pari a 500 milioni euro denominato "Fondo per l'adeguamento sismico delle strutture scolastiche", dei quali 250 milioni destinati alle città metropolitane e ai comuni compresi nel loro ambito territoriale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, sentite le camere, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è regolato il funzionamento del fondo di cui al periodo precedente. Tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che: a) entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto gli enti interessati trasmettono i progetti di adeguamento sismico delle strutture scolastiche alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo modalità e procedura stabilite con apposito bando, da approvare entro il 30 giugno 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le camere e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; b) sia istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito nucleo per la valutazione dei progetti di adeguamento sismico delle strutture scolastiche e il successivo monitoraggio dei progetti finanziati; c) il nucleo di cui alla lettera b) ha l'onere di riferire con cadenza trimestrale alle camere in merito all'attività svolta; d) gli enti interessati devono allegare ai progetti un cronoprogramma di attuazione nel quale si impegnano a iniziare i lavori entro il 31 dicembre 2019 e a concluderli entro il 31 dicembre 2020; e) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi; e) le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole "9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti "8.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019".

BITI
RENZI



1.708

A.S. 981

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 85 aggiungere il seguente comma:

“85-bis. Al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici sono assegnati alle Province e alle Città metropolitane contributi per investimenti nel limite complessivo di 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2033, che sono ripartiti agli enti secondo le modalità di cui ai commi 77 e seguenti. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.”

Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «9.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 8.850 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

IANNONE **LA PIETRA**


1.709

A.S. 981

Emendamenti

Art. 1

Dopo il comma 85 aggiungere il seguente comma:

“85-bis. Al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici sono assegnati alle Province e alle Città metropolitane contributi per investimenti nel limite complessivo di 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2033, che sono ripartiti agli enti secondo le modalità di cui ai commi 77 e seguenti. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.”

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: "6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "6.700 milioni di euro per l'anno 2019, 7.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.850 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 6.851 milioni di euro per l'anno 2023, a 6.850 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, BINI, MARGIOTTA

Parrini

1.710

EMENDAMENTO

Art. 1

PAGANO

Dopo il comma 85 aggiungere il seguente comma:

“85-bis. Al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici sono assegnati alle Province e alle Città metropolitane contributi per investimenti nel limite complessivo di 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2033, che sono ripartiti agli enti secondo le modalità di cui ai commi 77 e seguenti. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.”

Motivazione –

L'emendamento è finalizzato a prevedere anche per le Province e le Città metropolitane risorse per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di loro competenza a valere sul Fondo investimenti per gli enti territoriali. La Camera dei Deputati ha infatti previsto una destinazione a questo fine soltanto ai Comuni.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Pagano".

(PAGANO)

A. 711

Emendamento

ART. 1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Pichetto Fratin

Dopo il comma 85 inserire il seguente:

“85-bis. Al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici sono assegnati alle Province e alle Città metropolitane contributi per investimenti nel limite complessivo di 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2033, che sono ripartiti agli enti secondo le modalità di cui ai commi 77 e seguenti. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a prevedere anche per le Province e le Città metropolitane risorse per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di loro competenza a valere sul Fondo investimenti per gli enti territoriali. La Camera dei Deputati ha infatti previsto una destinazione a questo fine soltanto ai Comuni.

1.712



Emendamento AS 981

DE BONIS

De Bonis

All'articolo 1, dopo il comma 85 aggiungere il seguente comma:

"85-bis. Al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici sono assegnati alle Province e alle Città metropolitane contributi per investimenti nel limite complessivo di 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2033, che sono ripartiti agli enti secondo le modalità di cui ai commi 77 e seguenti. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti."

1.713

Emendamento

ART. 1



PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 85 è inserito il seguente:

«85-bis. Alla fine del comma 4 dell'articolo 20 bis del decreto legge 9 febbraio 2017 n.8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 aggiungere il seguente periodo: "Per gli istituti scolastici che hanno richiesto un finanziamento ai sensi del precedente comma 1 e comma 3 o ottenuto altro finanziamento, il termine è prorogato di un anno."»



Motivazione

Si chiede di posticipare all'annualità successiva il termine del 31 agosto 2018 entro il quale è necessario svolgere le verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici adibiti ad uso scolastico. In alternativa di disporre detta proroga per i soli edifici che abbiano richiesto il finanziamento previsto dal comma 1 per la verifica di vulnerabilità o dal comma 3 dell'articolo in parola per il miglioramento sismico, l'adeguamento o la delocalizzazione degli edifici scolastici oppure abbia già ottenuto tramite finanziamento anche a valere sulle risorse del Commissario alla ricostruzione.

Con il decreto legge n. 8 del 9 febbraio 2017 (convertito in legge 7 aprile 2017 n. 45) veniva aggiunto l'art. 20bis, recante disposizioni su "Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici" Con il comma 1 del citato articolo venivano previste risorse dallo Stato in zona sismica 1 e 2, mentre con il successivo comma 4 veniva sancito l'obbligo, per i medesimi comuni (o enti locali), di sottoposizione a verifica di vulnerabilità sismica entro la data del 31 agosto 2018.

Tuttavia tali risorse si sono andate concretizzando a ben un anno di distanza quando, il 10 aprile 2018, usciva avviso pubblico del MIUR proprio "In esecuzione di quanto previsto dall'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45" (vd. Art 1 dell'avviso) con periodo di inserimento domande dal 4 maggio 2018 al successivo 5 giugno. Peraltro tale bando competitivo, con risorse ovviamente limitato a circa 145 milioni complessivi pone priorità sulle scuole site nei comuni in zona sismica 1, lasciando spazi residuali a quelli in zona sismica 2: l'obbligo di cui all'art. 20bis del DL. N. 8 del 2017 investe, in maniera paritaria, entrambe le situazioni geografiche.

1.714

A.S. 981
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 85 è inserito il seguente:

«85-bis. Al comma 4 dell'articolo 20 bis del decreto legge 9 febbraio 2017 n.8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole " 31 agosto 2018" con le parole "31 agosto 2019"

MANCA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MANCA', written over the printed name.

1. 7 15

Emendamento

ART. 1



PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 85 è inserito il seguente:

«85-bis. Al comma 4 dell'articolo 20 bis del decreto legge 9 febbraio 2017 n.8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole " 31 agosto 2018" con le parole "31 agosto 2019"

Alternativamente:

Alla fine del comma 4 dell'articolo 20 bis del decreto legge 9 febbraio 2017 n.8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 aggiungere il seguente periodo: "Per gli istituti scolastici che hanno richiesto un finanziamento ai sensi del precedente comma 1 e comma 3 o ottenuto altro finanziamento, il termine è prorogato di un anno."

Motivazione

Si chiede di posticipare all'annualità successiva il termine del 31 agosto 2018 entro il quale è necessario svolgere le verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici adibiti ad uso scolastico. In alternativa di disporre detta proroga per i soli edifici che abbiano richiesto il finanziamento previsto dal comma 1 per la verifica di vulnerabilità o dal comma 3 dell'articolo in parola per il miglioramento sismico, l'adeguamento o la delocalizzazione degli edifici scolastici oppure abbia già ottenuto tramite finanziamento anche a valere sulle risorse del Commissario alla ricostruzione.

Con il decreto legge n. 8 del 9 febbraio 2017 (convertito in legge 7 aprile 2017 n. 45) veniva aggiunto l'art. 20bis, recante disposizioni su "Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici" Con il comma 1 del citato articolo venivano previste risorse dallo Stato in zona sismica 1 e 2, mentre con il successivo comma 4 veniva sancito l'obbligo, per i medesimi comuni (o enti locali), di sottoposizione a verifica di vulnerabilità sismica entro la data del 31 agosto 2018.

Tuttavia tali risorse si sono andate concretizzando a ben un anno di distanza quando, il 10 aprile 2018, usciva avviso pubblico del MIUR proprio "In esecuzione di quanto previsto dall'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45" (vd Art 1 dell'avviso) con periodo di inserimento domande dal 4 maggio 2018 al successivo 5 giugno. Peraltro tale bando competitivo, con risorse ovviamente limitato a circa 145 milioni complessivi pone priorità sulle scuole site nei comuni in zona sismica 1, lasciando spazi residuali a quelli in zona sismica 2: l'obbligo di cui all'art. 20bis del DL. N. 8 del 2017 investe, in maniera paritaria, entrambe le situazioni geografiche.



1.716

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 85 sono aggiunti i seguenti:

85-*bis* Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo nazionale per il trasporto ferroviario pendolare», con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo di 5.000.000 di persone trasportate al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione alla società Rete ferroviaria italiana Spa per aumentare la presenza di treni pendolari rispetto a quelli «a mercato» e i collegamenti sulle principali linee pendolari, nonché per realizzare interventi volti alla manutenzione e alla messa in sicurezza della rete ferroviaria italiana e all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria.

85-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 85-*bis*

85-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2019. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati

Sen. Nistri


1.717

A.S. 981

Emendamenti

Art. 1

Dopo il comma 85 inserire i seguenti:

"85-bis. Al fine di garantire i controlli di cui alla legge 33/2012, nonché per mantenere ed elevare gli standard qualitativi dei servizi di sicurezza e viabilità nelle zone aeroportuali, i Comuni o le Unioni di Comuni che svolgono le relative funzioni in ambito aeroportuale, possono istituire un'aliquota idonea di personale per le sole funzioni di polizia locale in ambito aeroportuale.

85-ter. Ai fini di cui al comma 85-bis, in deroga agli altri vincoli di spesa in materia di assunzioni e di personale, gli Enti interessati non possono superare il limite della spesa sostenuta nell'anno 2002 per il personale di polizia locale, inclusa l'aliquota individuata ai sensi del comma precedente."


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

ALFIERI



1.718

Emendamento

ART. 1

Pichetti
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 85, inserire il seguente:

85-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza, nonché per implementare la sua operatività, per l'aeroporto di Reggio Calabria, sono stanziati 20 milioni di euro per il 2019, 15 milioni per il 2020 e 15 milioni per il 2021.

Conseguentemente, al comma 652, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: -20.000.000;

2020: -15.000.000;

2021: -15.000.000.

MOTIVAZIONE

Aeroporto Reggio Calabria

GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE
Ufficio Legislativo

1.719

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 85 aggiungere il seguente:

85-bis. Dopo la lettera g) dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 è inserita la seguente lettera: « h) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici».

85-ter. Nel caso in cui il Comune o la Provincia abbiano previsto il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici devono ritenersi ricomprese, a tutti gli effetti, nella previsione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 63 del citato decreto.



FERRAZZI, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA
A.MONTES

16. 023

1.720

All'articolo 1 dopo il comma 85 sono inseriti i seguenti:

85-bis. (Definizione delle istanze di condono sisma L'Aquila 2009) - Al fine di dare semplicità alle procedure di ricostruzione, gli immobili distrutti o danneggiati, ivi compresi i manufatti provvisori, quelli edificati in ossequio alla delibera comunale 58 del 2009, situati nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, e con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009, definiscono le istanze di condono, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

85-ter. I comuni di cui al comma 1, provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze dei servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


QUAGLIARELLO

PAGANO 

1. 721

All'articolo 1 dopo il comma 85 é inserito il seguente:

*85-bis (Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi, Sisma Abruzzo 2009) - Per i beneficiari delle misure li cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di euro 500.000 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998 del 2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011."*


QUAGLIARELLO

PAGANO 

1.722

All'articolo 1 dopo il comma 85 é inserito il seguente:

85-bis(Trasferimento straordinario Comuni del cratere sisma 2009) - All'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni con legge n. 160/2016, aggiungere dopo il periodo "Per l'anno 2018 e' destinato un contributo pari a 2 milioni di euro", il seguente periodo " Per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro".

Giuseppe Quagliariello
QUAGLIARIELLO

1. 7 23

All'articolo 1 dopo il comma 85 é inserito il seguente:

85-bis(Restituzione tasse sospese a seguito del sisma 2009) - All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole «trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018» sono sostituite dalle parole: «il 31 dicembre 2019».


QUAGLIARIELLO

1.724

All'articolo 1 dopo il comma 85 é inserito il seguente:

85-bis (Contributo immobili in corso di costruzione) - All'articolo 3, comma 1 del decreto legge 78/2015, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 77 del 26/04/2009, aggiungere infine la seguente lettera: "e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere."

Giuseppe QuagliarIELLO
QUAGLIARIELLO

1.725

All'articolo 1 dopo il comma 85 é inserito il seguente:

85-bis (Assimilazione comodati) - All'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legge 39/2009, così come modificato dal comma 1, lettera (a) dell'articolo 3 della legge n. 77 del 24/06/2009, dopo le parole "n. 504" è inserito il seguente periodo: ", nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario".


QUAGLIARELLO

1. 726

All'articolo 1 dopo il comma 85 é inserito il seguente:

85-bis (Trasferimento straordinario Comune dell'Aquila) - All'articolo 3, comma 1 del decreto legge 113/2016, convertito, con modificazioni con legge n. 160/2016, aggiungere dopo il periodo "Per l'anno 2018 e' assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro" , il seguente periodo " per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, e' assegnato un contributo straordinario dell'importo annuale di 12 milioni di euro". Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 65~~3~~.

Gerardo Quagliariello
QUAGLIARIELLO

1.727

All'articolo 1 dopo il comma 85 é inserito il seguente:

85-bis (Trasferimento straordinario trasporto pubblico locale Comune dell'Aquila) - All'art. 3, comma 1 del D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni con legge n. 160/2016, aggiungere dopo il periodo "Relativamente alle minori entrate, il citato contributo e' destinato al ristoro: per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari, il seguente periodo "Per l'anno 2019, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma è altresì assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di Euro 5 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rinfanziamenti, e con le modalità ivi previste."

Giuseppe Quagliarello
QUAGLIARELLO

1.728

All'articolo 1 dopo il comma 85 é inserito il seguente:

85-bis (Disposizioni urgenti per le imprese agricole della Regione Puglia) - Le imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1 marzo 2018 possono accedere agli interventi previsti per favorire ripresa dell'attività economica e produttiva cui all'articolo 5 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

85-ter. La Regione Puglia può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 85-bis entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Gaetano Pugliese
QUAGLIARIELLO

1.723



AS 981

EMENDAMENTO
ART.1

DAL MAS *Dal Mas*

All'articolo 1, dopo il comma 85 sono inseriti i seguenti:

85-bis. Al fine di sostenere il recupero degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, tramite manutenzione straordinaria anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la manutenzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021.
85-ter. Le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma precedente sono determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, da emanare entro il 28 febbraio 2019. Il finanziamento è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

All'onere recato, stimato in 200 milioni di euro per le annualità 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 138.

Illustrazione: istituzione del Fondo per la manutenzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica

GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE
Ufficio Legislativo

1.730


A.S. 981
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 85 introdurre il seguente comma:

«Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare delle città metropolitane e dei comuni compresi nel loro ambito territoriale, nonché di far fronte alla domanda abitativa di coloro che sono prive dei mezzi finanziari necessari a sostenere i costi richiesti nel libero mercato, è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro denominato "Fondo per il sostegno del *social housing*". Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, sentite le camere, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è regolato il funzionamento del fondo di cui al periodo precedente. L'anzidetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che: a) il "Fondo per il sostegno del *social housing*" è destinato a finanziare progetti di restauro o ristrutturazione di immobili di proprietà delle città metropolitane o dei comuni compresi nel loro ambito territoriale; b) ciascun progetto di restauro o ristrutturazione può ottenere un finanziamento non superiore nel massimo a 10 milioni di euro; c) i progetti di cui alla lettera a) hanno a oggetto immobili completamente o parzialmente inutilizzati; d) i progetti di cui alla lettera a) devono essere destinati alla realizzazione di alloggi di edilizia sostenibile a canone concordato; e) sono finanziabili solamente i progetti che prevedono l'inizio dei lavori entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole "9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti "8.790 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019".


BITI
RENZI



1. 731

Emendamento

ART. 1



PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

All'articolo 1 dopo il comma 85 sono inseriti i seguenti commi:

“85 bis . Al fine di sostenere i Comuni nelle spese per le attività di sicurezza necessarie per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche è istituito presso il Ministero dell'Interno il “Fondo per le manifestazioni pubbliche”. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, 4 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni l'anno 2020.

85 ter. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105 è istituito presso il Ministero dell'Interno il “Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni”. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 1 milione di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 1, 5 milioni l'anno 2020.”

Motivazione*Comma 85 bis – Fondo manifestazioni pubbliche*

Nell'attuale quadro delineato sul tema delle manifestazioni pubbliche a seguito delle circolari e direttive emanate dal Ministero dell'Interno negli anni 2017 e 2018, è gravoso l'impegno dei Comuni, soprattutto in termini di costi necessari per l'approntamento delle misure di sicurezza. Come noto, dallo scorso anno ciò ha inciso sulla realizzazione delle molteplici iniziative che caratterizzano i centri urbani piccoli e grandi del nostro Paese, con un rischio di arretramento culturale. Per questo è fondamentale istituire un Fondo dedicato alle spese di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.

Comma 85 ter - Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi

L'emendamento punta a istituire un Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi in quanto è necessaria oggi una tutela anche dal punto di vista economico a seguito di un'intimidazione (nella maggior parte dei casi danneggiamenti/incendi a beni di proprietà personale o comunque familiare) che inevitabilmente ha significative ripercussioni a carico del cittadino/amministratore, con evidente disincentivo a ricoprire incarichi al servizio della collettività.



1. 732


A.S. 981
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 85 sono inseriti i seguenti commi:

"85 bis . Al fine di sostenere i Comuni nelle spese per le attività di sicurezza necessarie per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche è istituito presso il Ministero dell'Interno il "Fondo per le manifestazioni pubbliche". Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, 4 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni l'anno 2020.

85 ter. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105 è istituito presso il Ministero dell'Interno il "Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni". Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 1 milione di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 1, 5 milioni l'anno 2020."

MANCA



1. 733

AS 981

EMENDAMENTO

Articolo 1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA



Dopo il comma 85, aggiungere il seguente:

85-bis. Al fine di rafforzare l'organico delle stazioni appaltanti costituite presso le province e città metropolitane, vengono destinati 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo degli importi da destinare sono individuati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge"

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 85-bis valutato in 30 milioni di euro annui per triennio 2019-2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione: al comma 621, le parole: 0,5 sono sostituite con le seguenti: 0,6.

1.734



All'articolo 1 dopo il comma 85 é inserito il seguente:

"85-bis. Al fine di contrastare la desertificazione commerciale nei Comuni fino a 3.000 abitanti, con particolare riferimento a quelli montani, per la creazione di centri multifunzionali per la prestazione di servizi di natura commerciale ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 6 ottobre 2017, n.158, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021. Il riparto tra le regioni é effettuato entro il 31 marzo di ogni anno mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 entro il 31 marzo di ciascun anno. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 658.


QUAGLIARIELLO

PICHETTO

1.735



1/2

MOTIVAZIONE

L'emendamento propone l'inserimento di condizione fiscali differenziate e maggiormente vantaggiose nei comuni fino a 3000 abitanti al fine di contrastare la desertificazione commerciale e lo spopolamento delle aree interne.

A. 735

All'articolo 1 dopo il comma 85 é inserito il seguente:

"85-bis. Al fine di contrastare la desertificazione commerciale nei Comuni montani, come individuati ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 per l'erogazione di misure a sostegno ai piccoli esercizi commerciali di vicinato di cui alla lettera d) del comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1996, n. 114, ivi compresa l'adozione di misure per ridurre il carico fiscale. Il riparto tra le regioni é effettuato entro il 31 marzo di ogni anno mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 658."

Giuseppe Prognana
QUAGLIARIELLO

PICHETTO



1.736

1/2

MOTIVAZIONE

L'emendamento propone l'inserimento di condizione fiscali differenziate e maggiormente vantaggiose nei comuni montani al fine di contrastare la desertificazione commerciale e lo spopolamento delle aree interne.

1.736

EMENDAMENTO ALL'AS 981

Art. 1

Speranza
BERGREFFI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Sopprimere i commi dall'86 al 93.

1. 737


A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Sopprimere i commi da 86 a 93

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, SUDANO



*17.25

1.738

Emendamento

ART. 1

Molteni *Dini*
 MODENA, DALL'ANI, FANFANI, FERRO, PICCETTO FRASIN,
 SACCONI, CONZATI

Sopprimere i commi da 86 a 96.



Motivazione:

La materia di cui ai commi da 86 a 96 produrrebbe effetti estremamente negativi sia per il mercato delle opere pubbliche che per l'andamento delle procedure amministrative, ne produrrebbe quella auspicabile accelerazione nella realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche, necessaria per la crescita del Paese.

Molto impattante sarebbe la sostanziale eliminazione del principio di concorrenza in un settore oggetto di ordinarie procedure ad evidenza pubblica, con una drastica riduzione delle possibilità di acquisizione di esperienze e competenze, in particolare per i giovani professionisti.

Inoltre, la inopportuna sovrapposizione di ruoli tra controllori e controllati che si potrebbe produrre, andrebbe ad abbassare di molto il livello delle prestazioni professionali col pericolo concreto di vedere compromessa la trasparenza nelle procedure di esecuzione delle opere pubbliche.

Appare poi evidente, considerato l'attuale mercato delle opere pubbliche, l'assoluta inadeguatezza organizzativa e funzionale della costituenda struttura, poiché il contingente di personale tecnico che si pensa di assegnare agli uffici risulta del tutto insufficiente rispetto alle necessità delle migliaia di pubbliche amministrazioni legittimate a rivolgersi alla Centrale per la progettazione di opere pubbliche, con il conseguente rischio di un imbuto operativo che porterebbe al dilatamento dei tempi di risposta ed alla riduzione della qualità della progettazione.

Si ritiene quindi necessario giungere alla soppressione dell'articolo 17 al fine di avviare un dialogo serio e responsabile tra i professionisti tecnici e le istituzioni per condividere l'eventuale introduzione di una Centrale per la programmazione e monitoraggio delle opere pubbliche, che possa gestire le fasi di avvio nonché rapido e razionale utilizzo delle risorse.

Dal nostro punto di vista infatti, il rilancio degli investimenti in opere pubbliche in Italia può partire attraverso un grande piano di programmazione strategica delle infrastrutture, che consenta un controllo e un monitoraggio dei costi-benefici, comprenda la preventiva valutazione di impatto sociale delle opere e favorisca l'accesso al credito delle PA.

1.739

AS 981

Emendamento

Art. 1

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

I commi da 86 a 96 sono soppressi.

1.740

AS 981
Emendamento
Art. 1
Nencini

Sopprimere i commi da 86 a 93

Nencini

A. 741

AS 984

Emendamento

Art. 1

MANCIALAVORI

DARLANI - FANTETTI - FERRO - PICHETTO - FRATTINI - SACCOVE - CONFATTI



Sopprimere i commi da 86 a 93

Motivazione

~~Soppressione Centrale Monitoraggio opere pubbliche~~

1.742



A.S. 891
EMENDAMENTO
ARTICOLO 1

Sopprimere i commi da 86 a 93.



CIRIANI

DE BERTOLDI

MARSILIO

URSO

STANCANELLI

MARSILIO

1.743

AS 981

Emendamento

Art. 1

MANGIALAVORI, DANIELI, FANTETTI, FERRO, PIGNATIELLO, PRATI, SACCOVE, CONZATTI



Sostituire i commi da 86 a 93 con i seguenti:

«86. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita la «Centrale per la programmazione e monitoraggio delle opere pubbliche», di seguito denominata «Centrale».

87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 4, svolge le attività di programmazione e monitoraggio in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.

88. La Centrale, in accordo con le Amministrazioni Centrali competenti e con gli Enti Territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della programmazione e monitoraggio di opere pubbliche come disciplinata nel d. m. 16 gennaio 2018, n. 14. La Centrale svolge le seguenti attività:

- a) gestione di un fondo di rotazione espressamente dedicato agli Enti Locali per la realizzazione dei vari livelli di progettazione, necessari alla successiva valutazione e richiesta di finanziamento di cui ai punti successivi;
- b) definizione dei criteri per individuare le priorità di finanziamento dei progetti di cui al punto a) anche alla luce delle strategie di sviluppo definite in accordo con le Amministrazioni locali e statali;
- c) definizione dei punti qualificanti dell'Agenda Urbana italiana privilegiando quei criteri di sostenibilità socioeconomica e ambientale tendenti al contrasto dei cambiamenti climatici, alla lotta al dissesto idrogeologico, alla valorizzazione delle qualità urbane e territoriali, all'evoluzione del territorio italiano verso modelli di efficienza, attrattività e valorizzazione del patrimonio culturale;
- d) assistenza agli Enti territoriali per la definizione delle strategie locali coerenti con l'Agenda urbana italiana come da punto c);
- e) assistenza agli Enti Territoriali nella definizione dei piani di finanziamento delle opere pubbliche mediante verifica di coerenza con le strategie di cui al punto d) e definizione di appositi elenchi di priorità;

f) monitoraggio dello stato di attuazione delle opere in costruzione e in previsione;

g) riguardo alle opere pubbliche esistenti, in progetto o in costruzione, verifica della compatibilità con le strategie locali, livelli di interazione con opere similari limitrofe, monitoraggio e verifica costi benefici;

h) attività di supporto e tutoraggio, diretto a quelle Amministrazioni che lo richiederanno nella gestione dei processi di cui ai punti e), f), g) mediante apposito personale della Centrale, ivi distaccato per specifici periodi.

89 Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.

90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 4, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, se in possesso dei requisiti professionali specifici, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività e l'organizzazione della Centrale.

92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.

93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del comma 63».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA - L'Italia è Paese conosciuto in tutto il mondo per l'unicità dei paesaggi e per la storia architettonica caratterizzata da sovrapposizioni fisiche e storiche complesse che sono parte del patrimonio culturale italiano e risorsa economica strategica. In un momento storico che ha riconosciuto universalmente l'importanza della qualità degli spazi e delle opere pubbliche per l'evoluzione ed integrazione collettiva, garantita da processi progettuali partecipativi e meritocratici, (quali i concorsi di progettazione) operare tramite progettazione centralizzata e costruzione di modelli ripetitivi sarebbe estremamente dannoso. Questo approccio, ignorando le specificità dei luoghi,

1.744



217

metterebbe a rischio la conservazione e l'evoluzione dei nostri territori, garanzia dell'identità storica e della cultura collettiva.

La struttura ipotizzata, sarebbe inoltre inefficiente e antieconomica poiché internalizzare la produzione di progetti e la direzione lavori delle opere pubbliche creerebbe un 'collo di bottiglia', in grado di allungare i tempi di produzione senza migliorare efficienza e semplificazione dei processi. In tale situazione, sarebbe impossibile dare risposte di qualità e tempestive alle prevedibili numerose richieste delle amministrazioni.

Questa scelta determinerebbe inoltre una perdita di migliaia di posti di lavoro nelle professioni tecniche. Nella consapevolezza che in Italia: è mancata e purtroppo continua a mancare una strategia nazionale con principi chiari, unitari e olistici in grado di indirizzare e promuovere modalità di intervento strutturali e non straordinarie; al contrario sono state prodotte nel nostro Paese, un insieme di iniziative scollegate, settoriali, non sempre coerenti per le quali si è spesso parlato impropriamente di rigenerazione urbana, certamente non comparabile al quadro delle politiche di livello internazionale, la rigenerazione urbana è entrata nel dibattito pubblico con anni di ritardo rispetto a tanti paesi e molte delle condizioni che hanno concorso al successo del processo di riconversione ecologica di numerose città in Europa e nel mondo sono difficilmente rintracciabili nella realtà del nostro Paese; ed in considerazione del fatto che c'è una struttura insediativa territoriale articolata su vari modelli (Poche grandi città, molte città medio-piccole) che necessiterebbe di maggiore integrazione con maggiori dotazioni infrastrutturali per accrescerne l'efficienza e la competitività. L'Italia deve recuperare una competitività come Sistema Paese e la "modernizzazione" del proprio sistema insediativo e territoriale appare elemento primario per migliorare la qualità della vita della popolazione.

L'Italia ha un deficit strutturale di efficienza nella *Governance* territoriale, appesantita da Leggi desuete, scarsa integrazione tra le variegate Competenze Amministrative, Assenza di pianificazioni e programmazioni a medio-lungo raggio che inibisce la progettazione e realizzazione di cambiamenti strutturali.

Nella consapevolezza che le opere pubbliche rivestono un ruolo fondamentale per lo sviluppo del Paese proponiamo la creazione di una centrale unica di programmazione e monitoraggio delle opere pubbliche, in quanto il problema che ritarda la loro realizzazione, non è tanto il deficit di strutture progettuali quanto l'assenza di una programmazione strategica che ne permetta un controllo e monitoraggio dei costi- benefici, permetta un agile percorso accessibile a tutte le Amministrazioni per accedere al credito nella coerenza di visioni strategiche a medio lungo raggio. Occorre infine una struttura unica in modo da ridurre le interferenze di regia pur mantenendo l'autonomia funzionale delle singole Amministrazioni nei percorsi di progettazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche.



1.744

GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1

Rechts
PICHEITTO-FRATTIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Sostituire i commi da 86 a 93 con i seguenti:

86. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita la «Centrale per la programmazione e il monitoraggio delle opere pubbliche», di seguito denominata «Centrale».

87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui ai commi da 86 a 93 con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 89, svolge le attività di programmazione e monitoraggio in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.

88. La Centrale, in accordo con le amministrazioni centrali competenti e con gli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della programmazione e monitoraggio di opere pubbliche come disciplinata nel decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14. La Centrale svolge le seguenti attività:

a) gestione di un fondo di rotazione espressamente dedicato agli enti locali per la realizzazione dei vari livelli di progettazione, necessari alla successiva valutazione e richiesta di finanziamento di cui ai punti successivi;

b) definizione dei criteri per individuare le priorità di finanziamento dei progetti di cui al punto a) anche alla luce delle strategie di sviluppo definite in accordo con le Amministrazioni locali e statali;

c) definizione dei punti qualificanti dell'Agenda Urbana italiana privilegiando quei criteri di sostenibilità socioeconomica e ambientale tendenti al contrasto dei cambiamenti climatici, alla lotta al dissesto idrogeologico, alla valorizzazione delle qualità urbane e territoriali, all'evoluzione del territorio italiano verso modelli di efficienza, attrattività e valorizzazione del patrimonio culturale;

d) assistenza agli enti territoriali per la definizione delle strategie locali coerenti con l'Agenda urbana italiana come da punto c);

e) assistenza agli enti territoriali nella definizione dei piani di finanziamento delle opere pubbliche mediante verifica di coerenza con le strategie di cui al punto d) e definizione di appositi elenchi di priorità;

f) monitoraggio dello stato di attuazione delle opere in costruzione e in previsione;

g) riguardo alle opere pubbliche esistenti, in progetto o in costruzione, verifica della compatibilità con le strategie locali, livelli di interazione con opere similari limitrofe, monitoraggio e verifica costi-benefici;

h) attività di supporto e tutoraggio, diretto a quelle Amministrazioni che lo richiederanno nella gestione dei processi di cui ai punti e), f), g) mediante apposito personale della Centrale, ivi distaccato per specifici periodi.

89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.

90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma , in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, se in possesso dei requisiti professionali specifici, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività e l'organizzazione della Centrale.

92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.

93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del comma 63.

~~MOTIVAZIONE~~

~~Modifica della centrale per la progettazione delle opere pubbliche~~

GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE
Ufficio Legislativo

1.745

4/2

A.S. 981

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Sostituire i commi da 86 a 93 con i seguenti:

«86. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita la «Centrale per la programmazione e monitoraggio delle opere pubbliche», di seguito denominata «Centrale».

87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 89, svolge le attività di programmazione e monitoraggio in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.

88. La Centrale, in accordo con le Amministrazioni Centrali competenti e con gli Enti Territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della programmazione e monitoraggio di opere pubbliche come disciplinata nel d. m. 16 gennaio 2018, n. 14. La Centrale svolge le seguenti attività:

- a) Gestione di un fondo di rotazione espressamente dedicato agli Enti Locali per la realizzazione dei vari livelli di progettazione, necessari alla successiva valutazione e richiesta di finanziamento di cui ai punti successivi;
- b) Definizione dei criteri per individuare le priorità di finanziamento dei progetti di cui al punto a) anche alla luce delle strategie di sviluppo definite in accordo con le Amministrazioni locali e statali;
- c) Definizione dei punti qualificanti dell'Agenda Urbana italiana privilegiando quei criteri di sostenibilità socioeconomica e ambientale tendenti al contrasto dei cambiamenti climatici, alla lotta al dissesto idrogeologico, alla valorizzazione delle qualità urbane e territoriali, all'evoluzione del territorio italiano verso modelli di efficienza, attrattività e valorizzazione del patrimonio culturale;
- d) Assistenza agli Enti territoriali per la definizione delle strategie locali coerenti con l'Agenda urbana italiana come da punto c);
- e) Assistenza agli Enti Territoriali nella definizione dei piani di finanziamento delle opere pubbliche mediante verifica di coerenza con le strategie di cui al punto d) e definizione di appositi elenchi di priorità;
- f) Monitoraggio dello stato di attuazione delle opere in costruzione e in previsione;

g) Riguardo alle opere pubbliche esistenti, in progetto o in costruzione, verifica della compatibilità con le strategie locali, livelli di interazione con opere similari limitrofe, monitoraggio e verifica costi-benefici.

h) Attività di supporto e tutoraggio, diretto a quelle Amministrazioni che lo richiederanno nella gestione dei processi di cui ai punti e), f), g) mediante apposito personale della Centrale, ivi distaccato per specifici periodi.

89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.

90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 89 in sede di prima applicazione, e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, se in possesso dei requisiti professionali specifici, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 88 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività e l'organizzazione della Centrale di cui al comma 86.

92
7. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale di cui al comma 86 sono esenti da imposte e tasse.

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

STANCANELLI



1.746

2/2

AS 981
Emendamento
Art. 1
Nencini

Nencini

Sostituire i commi da 86 a 93 con i seguenti :

"86. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita la «Centrale per la programmazione e il monitoraggio delle opere pubbliche», di seguito denominata «Centrale».

87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui ai commi da 86 a 92 con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 89, svolge l'attività di programmazione e monitoraggio di interventi in materia di opere pubbliche con particolare riferimento all'utilizzo di risorse finanziarie dell'Unione europea in coordinamento con gli indirizzi definiti dalla Struttura di cui ai commi da 97 a 101.

88. La Centrale opera su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali. La Centrale svolge esclusivamente e con le risorse professionali di cui al comma 89, le seguenti attività:

a) assistenza nella predisposizione dei documenti di programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici, previa analisi dei bisogni dell'ente titolare degli interventi, finalizzata al pieno utilizzo dei finanziamenti previsti dall'Unione europea;

b) assistenza nella gestione delle eventuali procedure di dibattito pubblico laddove previste dalla vigente normativa;

c) assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato;

d) monitoraggio sull'attuazione dei programmi approvati dalle amministrazioni centrali e dagli enti territoriali.

89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 200 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico ed economico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.

90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 89, in sede di prima applicazione dei commi da 86 a 92 e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 88.

91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di coordinamento con la Struttura di cui ai commi da 96 a 101.

92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.

93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del comma 63.”

1.747

Emendamento

Art. 1

Sostituire i commi da 86 a 96 con i seguenti:

86. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è istituita la «Centrale per la programmazione e il monitoraggio delle opere pubbliche», di seguito denominata «Centrale».

87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 4, svolge l'attività di programmazione e monitoraggio di interventi in materia di opere pubbliche con particolare riferimento all'utilizzo di risorse finanziarie dell'Unione europea in coordinamento con gli indirizzi definiti dalla Struttura di cui all'articolo 18.

88. La Centrale opera su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali. La Centrale svolge esclusivamente e con le risorse professionali di cui al comma 4, le seguenti attività:

a) assistenza nella predisposizione dei documenti di programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici, previa analisi dei bisogni dell'ente titolare degli interventi, finalizzata al pieno utilizzo dei finanziamenti previsti dall'Unione europea;

b) assistenza nella gestione delle eventuali procedure di dibattito pubblico laddove previste dalla vigente normativa;

c) assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato;

d) monitoraggio sull'attuazione dei programmi approvato dalle amministrazioni centrali e dagli enti territoriali.

89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 200 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico ed economico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.

90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 4, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 3.

91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di coordinamento con la Struttura di cui all'articolo 18.

92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.
93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del comma 63.

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

(Centrale per la programmazione e il monitoraggio delle opere pubbliche)

17.24.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Margiotta', with a long diagonal stroke above it.

1.748

2/2

AS 981

Emendamento

Art. 1

ERRANI, LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO



Sostituire i commi da 86 a 93 con i seguenti:

86. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita la «Centrale per la progettazione delle opere pubbliche», di seguito denominata «Centrale».

87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore di alto valore tecnico-scientifico che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 89, svolge le attività di elaborazione della documentazione preliminare per l'attivazione dei concorsi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.

88. La Centrale, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici, e al fine di attuare gli articoli 154 e 156 di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della predisposizione della documentazione preliminare di progettazione ai fini dell'attivazione di concorsi di idee e di progettazione opere pubbliche, ai sensi degli articoli 23 e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. La Centrale svolge le seguenti attività:

- a) predisposizione documentazione preliminare di progettazione per concorsi di idee e di progettazione di opere pubbliche da attivarsi come anche come eventuale stazione appaltante;
- b) gestione delle procedure di appalto in tema di concorsi di progettazione per conto della stazione appaltante interessata;
- c) valutazione economica e finanziaria del singolo intervento;
- d) assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato.

89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 86 a 93, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 50 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.

90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 89, in sede di prima applicazione delle

disposizioni di cui ai commi da 86 a 93 e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 88 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività della Centrale con le attività di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla società CONSIP Spa nonché l'organizzazione della Centrale.

92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.

93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del comma 63.

93-bis. Eventuali variazioni o integrazioni dei commi da 86 a 93 dovranno essere approvate con legge.

A. 749

212

EMENDAMENTO A.S. 981

Art. 1

 NUCNES, MORONESE, LA MURA, ORTOLANI, MANTERO, L'ABBATE, QUARTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 86, sostituire la parola: "progettazione", con le seguenti: "programmazione e monitoraggio";

b) al comma 87, secondo periodo, sostituire la parola: "progettazione", con le seguenti: "programmazione e monitoraggio";

c) al comma 88, apportare le seguenti modificazioni

1) all'alinea, sostituire le parole: "su richiesta delle", con le seguenti: "in accordo con le"; la parola "24", con la seguente: "21", nonché la parola: "progettazione", con le seguenti: "programmazione e monitoraggio";

2) sostituire le lettere da a) ad e), con le seguenti:

a) gestione di un fondo di rotazione espressamente dedicato agli Enti Locali per la realizzazione dei vari livelli di progettazione, necessari alla successiva valutazione e richiesta di finanziamento di cui ai punti successivi;

b) definizione dei criteri per individuare le priorità di finanziamento dei progetti di cui al punto a) anche alla luce delle strategie di sviluppo definite in accordo con le Amministrazioni locali e statali;

c) definizione dei punti qualificanti dell'Agenda Urbana italiana privilegiando quei criteri di sostenibilità socioeconomica e ambientale tendenti al contrasto dei cambiamenti climatici, alla lotta al dissesto idrogeologico, alla valorizzazione delle qualità urbane e territoriali, all'evoluzione del territorio italiano verso modelli di efficienza, attrattività e valorizzazione del patrimonio culturale;

d) assistenza agli Enti territoriali per la definizione delle strategie locali coerenti con l'Agenda urbana italiana come da punto c);

e) assistenza agli Enti Territoriali nella definizione dei piani di finanziamento (anche attraverso fondi comunitari, nazionali, PPP) delle opere pubbliche mediante verifica di coerenza con le strategie di cui al punto d) e definizione di appositi elenchi di priorità;

f) Monitoraggio dello stato di attuazione delle opere in costruzione e in previsione;

g) Riguardo alle opere pubbliche esistenti, in progetto o in costruzione, verifica della compatibilità con le strategie locali, livelli di interazione con opere similari limitrofe, monitoraggio e verifica costi-benefici.

h) Attività di supporto e tutoraggio, diretto a quelle Amministrazioni che lo richiederanno nella gestione dei processi di cui ai punti e), e-bis), e-ter) mediante apposito personale della Centrale, ivi distaccato per specifici periodi.";

d) al comma 90, sopprimere le parole: "prescindendo da ogni formalità", e dopo le parole: "assegnazione temporanea," aggiungere le seguenti: "se in possesso dei requisiti professionali specifici,";

e) al comma 91, apportare le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole "le attività", aggiungere le seguenti: "e l'organizzazione".
2. sopprimere le seguenti parole: "con le attività di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla società Consip Spa nonché l'organizzazione della Centrale."

1.750

2/2

Emendamento

ART. 1

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 87, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in particolare, al fine di assicurare la più efficace interazione con i Comuni e le loro forme associative, con ANCI e le sue strutture tecniche;

al comma 89, secondo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dall'ANCI;

al comma 90, dopo le parole: di cui al comma 88 aggiungere le seguenti: e con le centrali di rappresentanza degli enti locali che partecipano alla Conferenza Unificata.

~~MOTIVAZIONI~~

~~Pella~~

GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE
Ufficio Legislativo

1.751

A.S. 981

Emendamenti

Art. 1

Dopo il comma 87 inserire i seguenti:


87-bis. Al fine di adottare una pianificazione triennale che preveda un progressivo adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici, si provvede allo stanziamento diretto ai Comuni, alla Provincie e alle Città metropolitane di 200 milioni annui dal 2019 al 2021, anche autorizzando l'assunzione di mutui utilizzando le somme previste a favore del ministero istruzione per l'edilizia scolastica.

87-ter. All'art. 4, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dal decreto legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: "6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "6.500 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021, a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

COMINCINI



1.752

EMENDAMENTO

Art. 1

PAGANO

Al comma 88, sostituire le parole “degli enti territoriali interessati” con le parole “delle stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67,”.

Al comma 89, aggiungere in fine il seguente periodo: “Le convenzioni stipulate con le stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67 possono prevedere l’assegnazione di personale per lo svolgimento delle attività previste nella norma.”

Motivazione –

L’emendamento è finalizzato a coordinare l’istituzione della “Centrale per la progettazione delle opere pubbliche” con la necessità di consolidare le strutture delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane che svolgono funzioni progettazione e realizzazione dei lavori pubblici per tutto il sistema delle autonomie locali, per supportare l’attuazione delle disposizioni nell’articolo 16, comma 4, del ddl bilancio 2019.

La procedura centralizzata utilizzata per le assunzioni del personale della “Centrale per la progettazione delle opere pubbliche” in questo modo si coordina con un’azione di rafforzamento delle strutture tecniche territoriali essenziali per progettare e realizzare le opere pubbliche necessarie al rilancio del Paese.

M. Pagano
(PAGANO)



1. 753

Emendamento

ART. 1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Richard Fratin

Al comma 88, sostituire le parole “degli enti territoriali interessati” con le parole “delle stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67.”.

Al comma 89, aggiungere in fine il seguente periodo: “Le convenzioni stipulate con le stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67 possono prevedere l’assegnazione di personale per lo svolgimento delle attività previste nella norma.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a coordinare l'istituzione della "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche" con la necessità di consolidare le strutture delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane che svolgono funzioni progettazione e realizzazione dei lavori pubblici per tutto il sistema delle autonomie locali, per supportare l'attuazione delle disposizioni nell'articolo 16, comma 4, del ddl bilancio 2019.

La procedura centralizzata utilizzata per le assunzioni del personale della "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche" in questo modo si coordina con un'azione di rafforzamento delle strutture tecniche territoriali essenziali per progettare e realizzare le opere pubbliche necessarie al rilancio del Paese.

1.754



A.S. 981

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 88, sostituire le parole "degli enti territoriali interessati" con le parole "delle stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67,";
2. al comma 89, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le convenzioni stipulate con le stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67 possono prevedere l'assegnazione di personale per lo svolgimento delle attività previste nella norma."

IANNONE

LA PIETRA



1.755

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 88, sostituire le parole “degli enti territoriali interessati” con le parole “delle stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67,”.

Al comma 89, aggiungere in fine il seguente periodo: “Le convenzioni stipulate con le stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67 possono prevedere l’assegnazione di personale per lo svolgimento delle attività previste nella norma.”

BINI, MARGIOTTA, BOLDRINI, MANCA, COMINCINI



1.756

Emendamento AS 981

DE BONIS

De Bonis

All'articolo 1, comma 88, sostituire le parole "degli enti territoriali interessati" con le parole "delle stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67,".

All'articolo 1, comma 89, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le convenzioni stipulate con le stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67 possono prevedere l'assegnazione di personale per lo svolgimento delle attività previste nella norma."

1.757

EMENDAMENTO*Art. 1*~~PAPATHEU, ROSSI~~*Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:*

“88-bis. Per garantire l'immediata operatività di cui al comma 5, la Centrale può stipulare una o più convenzioni con l'ANCI per le attività di cui al comma 3 rivolte agli enti locali. Gli eventuali oneri finanziari di cui alle predette convenzioni sono a carico del fondo di cui all'art. 15 comma 5. Le convenzioni di cui al periodo precedente possono includere la fondazione di ricerca IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia locale) di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, prevedendo modalità di utilizzazione delle economie risultanti sul bilancio di IFEL ai sensi dell'art. 6, comma 21 del DL 78 del 2010 e dell'art. 8, comma 3 del DL 95 del 2012”

~~RELAZIONE~~

La modifica permette un più organico coinvolgimento dell'Anci nelle attività di sostegno alla progettazione delle opere pubbliche locali

1.758

Emendamento

ART. 1



PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Picchetto Fratini

Al comma 89, primo periodo, sostituire la parola "300" con la parola "50"; sostituire le parole "a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento" con le parole "altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 88,".

Al comma 89, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, da destinare alle Province e alle Città metropolitane al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Al comma 90, sopprimere le parole "e limitatamente alle prime 50 unità di personale".

Al comma 91, dopo le parole "e dei trasporti" aggiungere le parole ", degli enti territoriali".

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a coordinare l'istituzione della "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche" con la necessità di consolidare le strutture delle Province che svolgono funzioni di progettazione e realizzazione degli investimenti e quelle di supporto agli enti locali del loro territorio, in una prospettiva di miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi di progettazione e di acquisto di tutto il sistema delle autonomie locali e di rilancio degli investimenti a livello territoriale, per supportare l'attuazione delle disposizioni della legge 56/14, del nuovo codice dei contratti pubblici e le previsioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del ddl bilancio 2019, sulle stazioni uniche appaltanti nelle province e nelle città metropolitane.

La procedura centralizzata utilizzata per le assunzioni del personale provinciale o metropolitano favorisce il coordinamento tra le attività delle strutture tecniche territoriali e quelle della "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche" e l'accelerazione delle procedure per dotarsi di strutture tecniche adeguate per progettare e realizzare le opere pubbliche necessarie al rilancio del Paese.

1.753

EMENDAMENTO

Art. 1

PAGANO

Al comma 89, primo periodo, sostituire la parola "300" con la parola "50"; sostituire le parole "a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento" con le parole "altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 88,".

Al comma 89, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, da destinare alle Province e alle Città metropolitane al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Al comma 90, sopprimere le parole "e limitatamente alle prime 50 unità di personale".

Al comma 91, dopo le parole "e dei trasporti" aggiungere le parole ", degli enti territoriali".

Motivazione –

L'emendamento è finalizzato a coordinare l'istituzione della "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche" con la necessità di consolidare le strutture delle Province che svolgono funzioni di progettazione e realizzazione degli investimenti e quelle di supporto agli enti locali del loro territorio, in una prospettiva di miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi di progettazione e di acquisto di tutto il sistema delle autonomie locali e di rilancio degli investimenti a livello territoriale, per supportare l'attuazione delle disposizioni della legge 56/14, del nuovo codice dei contratti pubblici e le previsioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del ddl bilancio 2019, sulle stazioni uniche appaltanti nelle province e nelle città metropolitane.

La procedura centralizzata utilizzata per le assunzioni del personale provinciale o metropolitano favorisce il coordinamento tra le attività delle strutture tecniche territoriali e quelle della "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche" e l'accelerazione delle procedure per dotarsi di strutture tecniche adeguate per progettare e realizzare le opere pubbliche necessarie al rilancio del Paese.



1.760

189

CPAGANO

A.S. 981

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 89:

- a) al primo periodo, sostituire la parola "300" con la parola "50" e sostituire le parole "a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento" con le parole "altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 88,";
- b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, da destinare alle Province e alle Città metropolitane al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

2. al comma 90, sopprimere le parole "e limitatamente alle prime 50 unità di personale";

3. al comma 91, dopo le parole "e dei trasporti" aggiungere le parole ", degli enti territoriali".

IANNONE LA PIETRA


1.761

Emendamento AS 981

DE BONIS

De Bonis

All'articolo 1, comma 89, primo periodo, sostituire la parola "300" con la parola "50"; sostituire le parole "a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento" con le parole "altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 88,".

All'articolo 1, comma 89, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, da destinare alle Province e alle Città metropolitane al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

All'articolo 1, comma 90, sopprimere le parole "e limitatamente alle prime 50 unità di personale".

All'articolo 1, comma 91, dopo le parole "e dei trasporti" aggiungere le parole ", degli enti territoriali".

1.762

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 89, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) primo periodo, sostituire la parola "300" con la parola "50"; sostituire le parole "a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento" con le parole "altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 88,".
- 2) Al comma 89, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, da destinare alle Province e alle Città metropolitane al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Al comma 90, sopprimere le parole "e limitatamente alle prime 50 unità di personale".

Al comma 91, dopo le parole "e dei trasporti" aggiungere le parole " , degli enti territoriali".

BINI, MARGIOTTA, BOLDRINI, MANCA, COMINCINI



A. 763

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire la parola: 300 con la seguente: 50 e sostituire le parole: a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento, con le seguenti: altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 2,;


b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, al fine di costituire nelle Province e nelle Città metropolitane strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Conseguentemente,

a) al comma 90, sopprimere le parole: e limitatamente alle prime 50 unità di personale;

b) al comma 91, dopo le parole: e dei trasporti aggiungere le seguenti: , degli enti territoriali.

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO



17.5

A. 764

AS 981

Emendamento

Articolo 1

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 89 inserire il seguente:

"89-bis. A valere sul contingente di personale di cui al comma 89, 120 unità sono assegnate temporaneamente alle province delle regioni a statuto ordinario per lo svolgimento esclusivo delle attività di cui al comma 88 nell'ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali.

b) al comma 93 dopo le parole "all'attività della Centrale" inserire le seguenti: "*, compresi gli oneri relativi al personale di cui al comma 89-bis,*".

 RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

1.765

AS 981
Emendamento
Art. 1
Nencini

Nencini

al comma 95

aggiungere in fine le seguenti parole: *“con esclusione delle attività di progettazione”*

1.766

A.S. 981

Emendamento

Art. 1


Al comma 96 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola “assunzioni” sono inserite le seguenti: “con contratti di lavoro flessibile”;

b) le parole “esclusi dall’” sono sostituite dalle seguenti: “soggetti all’”;

c) alla fine del comma, sono aggiunte le seguenti parole: “, come modificato dall’articolo 11, comma 4-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”.

ASTORRE



1. 767

PICNETTO FRATIN

AS 981

EMENDAMENTO

Roberto Fontana

ART. 1



Dopo il comma 96 *inserire i seguenti:*

“96-bis . Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal piano degli investimenti definito con il Documento di economia e finanza regionale 2019-2021, a valere su finanziamenti regionali, statali o comunitari, nonché di sostenere le analoghe iniziative degli enti locali del proprio territorio, le Regioni attivano misure amministrative per rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti.

96-ter. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, le Regioni possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante procedure selettive, entro un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ivi comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici.

96-quater. La spesa relativa alle assunzioni di cui al comma 2 non rileva ai fini del rispetto da parte delle Regioni dell'applicazione dell'art. 1, commi 557 e 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni.”

Relazione - Investimenti regionali – facoltà assunzionali

Il presente intervento normativo si pone l'obiettivo di fornire adeguato supporto alla realizzazione degli interventi previsti dai piani degli investimenti delle Regioni, mediante acquisizione di personale caratterizzato da un forte profilo tecnico, per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con contratti a tempo determinato e per il tempo necessario alla conclusione delle attività programmate.

La presente disposizione non comporta oneri aggiuntivi, poiché le assunzioni a tempo determinato possono essere realizzate a valere su risorse disponibili a legislazione vigente.

1.768

EMENDAMENTO

Art. 1

SICLARI, GIAMMANCO, BARIANI-FANTELLI, FERRO, PICHELLOFRATIN,
SACCONE-CONZATTI

Dopo il comma 96 aggiungere i seguenti:

«96-bis. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia nazionale per la mobilità, di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali, di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori della mobilità interna al sistema dello stretto di Messina, avente sede a Reggio Calabria. L'agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema della mobilità nazionale. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.

96-ter. L'agenzia è dotata di personalità giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza, che esercita secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.

96-quater. Con riferimento alla mobilità generale che comprende mezzi di trasporto pubblici e privati, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di mobilità:

- a) promuove l'adozione di servizi integrati alla mobilità;
- b) sovrintende alle ispezioni di sicurezza sui mezzi di trasporto pubblici;
- c) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento logistico di particolari zone di interscambio. Il piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti nella legislazione vigente;
- d) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di mobilità.

96-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 90 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, è definito lo Statuto dell'Agenzia di cui al comma 1 del presente articolo».

1.763



EMENDAMENTO

Art.1
 SICLARI, GIANNANCO, MARINO, FANIELLI, FERRO, PICHETTO, FRATIN, SACONE, CONZATTI

Dopo il comma 96 aggiungere i seguenti:

«Art.96-bis È autorizzata, per il triennio 2019 - 2021 la spesa di euro 61 milioni da assegnare alla regione Calabria per provvedere ai finanziamenti necessari per l'esecuzione delle opere di completa sistemazione dei servizi generali del porto di Villa San Giovanni. La relativa spesa sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi suindicati. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

96-ter. All'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Reggio Calabria è demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo. Il collaudo delle opere stesse sarà eseguito a cura della «Centrale per la progettazione delle opere pubbliche» di cui al precedente articolo.

96-quater. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del comma 96-ter.

conseguentemente il fondo di cui al comma 653, è ridotto di 40 milioni di euro per il 2019, 2 milioni di euro per il 2020 e 19 milioni per 2021.

Motivazione



~~Il porto di Villa San Giovanni ha un'importanza rilevante per la mobilità delle persone all'interno dell'Area dello Stretto di Messina. Tale area, che abbraccia le province di Reggio Calabria e Messina, è caratterizzata da una mobilità di breve percorrenza ma di elevata frequenza, con rilevamenti di oltre 22.000 passeggeri bidirezionali al giorno. E' evidente l'importanza strategica, territoriale e commerciale del porto di Villa San Giovanni collocato all'interno dell'Area dello Stretto di Messina e dell'Area Metropolitana, con un attraversamento continuo delle strade cittadine e delle conseguenti soste presso l'area portuale da parte di un elevato numero di automezzi ed ancor di più di mezzi pesanti, condizione che si aggrava ulteriormente nei periodi festivi e nei fine settimana. Nell'ambito delle banchine portuali del porto di Villa San Giovanni si svolgono prevalentemente operazioni di attracco dei traghetti: in particolare sulla banchina lato sud opera la società BLUVIA alla quale è affidato il servizio di trasporto dei convogli ferroviari e la società Blufferries che si occupa esclusivamente al traghettamento dei mezzi gommati e dei passeggeri~~

nello Stretto di Messina.

Procedendo poi verso nord, vi sono i moli "nord" e "sud" per l'approdo dei traghetti privati per l'imbarco di soli mezzi stradali gommati; infatti alla loro radice troviamo n.4 scivoli in concessione alla società Caronte&Tourist S.p.A. che è la principale società di navigazione privata operante nello Stretto di Messina.

E' evidente pertanto come il notevole afflusso e passaggio giornaliero di veicoli dalla città di Villa San Giovanni verso gli imbarchi ha causato e sta causando un notevole e pericoloso inquinamento acustico ed atmosferico; a seguito di tutto questo, l'amministrazione comunale non è cieca ed insensibile al noto problema bensì cerca di "ribellarsi" cercando soluzioni valide e definitive per liberare la città dal traffico sferrato, rendendo a Villa San Giovanni lo splendore che merita e che l'ha contraddistinta in passato.

1.770



A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 96 aggiungere il seguente:

96-bis. Al fine di assicurare il coordinamento delle politiche pubbliche orientate al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile.

96-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo fatto al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile.

96-quater. Per le finalità di coordinamento delle politiche pubbliche di cui al comma 96-bis, è stanziata la somma di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da destinare alle attività di sviluppo di modelli in grado di valutare l'impatto delle politiche settoriali sui diversi obiettivi dell'Agenda 2030.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 250.000;

2020: - 250.000;

2021: - 250.000.



FERRAZZI, MESSINA ASSUNTELA, MIRABELLI, SUDANO, COLLINA, BELLANOVA, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO, FEDELI

18.01

A. 771

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Sopprimere i commi da 97 a 101

RENZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, FERRAZZI, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, BELLANOVA, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*18.11

Renzi

1. 772

A.S. 981
EMENDAMENTO

ART. 1

Sopprimere i commi da 97 a 101

CIRIANI

DE BERTOLDI

MARSILIO

URSO



1. 773

Emendamento

Art. 1

Sostituire i commi da 97 a 101 con i seguenti:

97. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, le risorse assegnate alla Sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le pari opportunità» istituita presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incrementate di 17 milioni di euro a decorrere dal 2019.

98. A decorrere dall'anno 2019, il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti, con le donne vittime di violenza di genere e alle vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui.

98. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2017-2020, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro a decorrere dal 2019.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000;

2021: – 20.000.000.



BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

18.3.

1.774

P. De V. Fer.
Emendamento

ART. 1

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 98, lettera d), dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: e della Fondazione Patrimonio Comune dell'ANCI.

Conseguentemente, al comma 98, lettera e), dopo la parola: Ministeri aggiungere le seguenti: e della Fondazione Patrimonio Comune dell'ANCI.

~~MOTIVAZIONE~~

~~Pella~~

GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE
Ufficio Legislativo

1.775

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 101 inserire il seguente:

"101. Al fine di rafforzare, sia nella fase ascendente di formazione sia in quella di recepimento del diritto e delle politiche dell'Unione europea, le verifiche di compatibilità tra principi e diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e tra i principi e diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento europeo, anche allo scopo di prevenire il relativo contenzioso, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le somme di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri."

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 1.500.000;

2020: - 1.500.000;

2021: - 1.500.000.

PITTELLA, FEDELI, GINETTI, MANCA



1. 776

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 101, inserire il seguente:

"101-bis. Al fine di rafforzare la conoscenza da parte degli studenti dei principi e valori dell'Unione europea, nonché dei processi di formazione e recepimento del diritto e delle politiche europee, mediante l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le somme di cui al primo periodo sono trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca."

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 1.500.000;
2020: - 1.500.000;
2021: - 1.500.000.

PITTELLA, FEDELI, GINETTI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

P. Pitella

1.777

EMENDAMENTO A.S.981

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Art. 1

1.778

Dopo il comma 101, inserire i seguenti:

"101-bis. I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 4.

101-ter. Possono altresì essere estinti con le modalità di cui al presente articolo i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 4, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la Gestione previdenziale interessata.

101-quater Ai fini del presente articolo, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000,00.

101-quinquies Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 3, i debiti di cui al comma 1 e al comma 2 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46 versando:

a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

1. al 16 per cento, qualora l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500,00.
2. al 20 per cento, qualora l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, risulti superiore a euro 8.500,00 e non superiore a euro 12.500,00;
3. al 35 per cento, qualora l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500,00.

b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

101-sexies Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 3, ai fini del presente articolo, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 6 la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui al comma 1 e al comma 2 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) del comma 4, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera

b) dello stesso comma 4. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 6 è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'articolo 14-*quinquies* della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3. 6. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 e al comma 2 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 3 o al comma 5 e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 7.

101-septies Il versamento delle somme di cui al comma 4, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o nel numero massimo di cinque rate bimestrali, consecutive di pari importo, la prima con scadenza il 30 novembre 2019 e le restanti nell'ultimo giorno di ciascun bimestre successivo.

101-octies In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 7, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

101-novies Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 6, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 3 e 5 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 1 o al comma 2 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 1 e 2.

101-decies Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 9, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 6, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in dieci rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

101-undecies I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 e al comma 2 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 172, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui al presente articolo.

101-duodecies Ai fini di cui all'articolo 11, comma 6, del regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, l'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione di cui al comma 3 del presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.

101-terdecies All'esito del controllo previsto dal comma 12 del presente articolo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto, anche nei casi di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

101-quaterdecies Nell'ipotesi di mancata, tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 13, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 1 e al comma 2 e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico

automatico di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

101-quindecies. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.»

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: "130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023" con le seguenti: "130.132.000 per l'anno 2019, di euro 1.073.000 per l'anno 2020, di euro 107.035.000 per l'anno 2021, di euro 145.904.000 per l'anno 2022, di euro 145.327.000 per l'anno 2023,"

Sen. Romeo,

Sen. Rivolta

1.778

EMENDAMENTO A.S. 981

ART. 1

DESSI', COLTORTI, DI GIROLAMO, LUPO, RICCIARDI, SANTILLO, GALLICCHIO

Articolo 1

Dopo il comma 101, inserire i seguenti:

«101-bis. In considerazione del valore strategico del settore della logistica e della logistica digitale per lo sviluppo del Paese, è autorizzato un processo di fusione societaria tra RAM - Logistica, Infrastrutture e Trasporti s.p.a., società *in house* del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a capitale interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 28, comma 1-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e UIRNet s.p.a. soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma logistica nazionale (PLN), ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

101-ter. Il soggetto risultante dalla fusione è una società *in house* del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, col conseguente assetto statutario.

101-quater. Con decreto interministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinate le modalità di realizzazione della fusione societaria tra RAM s.p.a. e UIRNet s.p.a. Fermo il rispetto delle competenze degli organi societari e del quadro normativo vigente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede a nominare un commissario per il coordinamento delle attività relative alla fusione.

101-quinquies. L'acquisizione delle quote è effettuata sulla base di una situazione patrimoniale aggiornata a non oltre tre mesi antecedenti l'operazione, al valore del patrimonio netto di UIRNet s.p.a., determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

101-sexies. L'operazione di cui ai commi da 101-bis a 101-quinquies è esente da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.

101-septies. Per effetto della fusione sono trasferiti in capo alla nuova società tutti i rapporti attivi e passivi di RAM - Logistica, Infrastrutture e Trasporti s.p.a. e di UIRNet s.p.a. soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma logistica nazionale (PLN), ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Sono conseguentemente abrogati i riferimenti a UIRNet s.p.a. ed al suo assetto societario presenti nelle disposizioni normative vigenti al momento del perfezionamento della fusione. Possono partecipare al capitale sociale della società risultante dalla fusione, con partecipazione di minoranza, le Autorità di Sistema Portuale e gli Interporti, anche ove nei secondi vi sia partecipazione di capitali privati, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e conseguentemente le eventuali partecipazioni di

azionisti privati devono avvenire in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società.

101-octies. Agli oneri derivanti dai commi da 101-bis a 101-septies si provvede entro il limite massimo di 6 milioni di euro mediante corrispondente variazione dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.

101-nonies. L'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono realizzate dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, nell'ambito dei suoi poteri; salva la facoltà per il Commissario di avvalersi, nel rispetto ed in applicazione del quadro normativo vigente, della società risultante dal processo di fusione.»

1.779

A.S. 981
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 101 inserire i seguenti:

"101-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. — (*Coordinamento e programmazione nazionale*). — 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri di una struttura di missione da istituire ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, provvede al coordinamento e alla programmazione della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione nazionale.

2. La struttura di missione di cui al comma 1 è composta da unità di personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o da personale in servizio presso università o enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche in forma di comando, sulla base di apposite intese con le amministrazioni di appartenenza.

3. La struttura di missione:

a) formula proposte per la definizione degli indirizzi e delle priorità strategiche da inserire nel documento di economia e finanza;

b) definisce il Programma nazionale della ricerca per periodi coerenti con i cicli di programmazione europea da sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti; aggiorna periodicamente e comunque non oltre un triennio il Programma nazionale della ricerca (PNR); assicura che la programmazione tenga conto delle esigenze territoriali espresse dalle regioni;

c) verifica e valuta gli effetti delle politiche pubbliche nel settore della ricerca e dell'innovazione e predispone relazioni periodiche;

d) individua le problematiche connesse alla mancata attuazione degli interventi;

e) formula proposte per favorire il coordinamento e la progettualità a livello regionale, per favorire il contributo italiano alla definizione delle priorità strategiche a livello europeo e per migliorare l'accesso del sistema dell'università e della ricerca ai finanziamenti dell'Unione europea;

f) provvede all'individuazione e alla ricognizione delle fonti di finanziamento;

g) acquisisce dati e informazioni dalle amministrazioni dello Stato interessate e dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema dell'università e della ricerca (ANVUR);

h) propone specifici interventi di particolare rilevanza strategica per il raggiungimento degli obiettivi generali, finanziati anche a valere su un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato "Fondo speciale", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

i) dà impulso e coordinamento alle strutture competenti dei Ministeri deputati alla gestione degli interventi di promozione e sostegno per la missione "Ricerca e innovazione" e svolge ogni altra competenza attribuita con il decreto istitutivo.

4. Presso la struttura di missione di cui al comma 1 è istituito un Comitato di esperti per la politica della ricerca e dell'innovazione, di seguito denominato "Comitato di esperti", nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra personalità di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale e produttivo. Sono componenti di diritto del Comitato di esperti tre rettori in carica, designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, il presidente di un ente nazionale di ricerca in carica, designato dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e un componente designato dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il Comitato di esperti ha funzioni di supporto e consulenza al Presidente del Consiglio dei ministri per le attività di cui al comma 3. Il suo funzionamento è assicurato dalla struttura di missione di cui al comma 1.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate la composizione, la durata del mandato, le norme generali di funzionamento del Comitato di esperti e ne è altresì individuato il coordinatore e le sue competenze».

101-ter. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;» sono soppresse.

101-quater. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* valuta, preliminarmente all'approvazione del Documento di economia e finanza da parte del Consiglio dei ministri, gli indirizzi e le priorità strategiche predisposti dalla struttura di missione di cui all'articolo 1 da inserire nel Documento di economia e finanza»;

b) al comma 2, le parole: «Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»;

c) il comma 3 è abrogato.

101-quinquies. L'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è abrogato. Ogni riferimento della normativa vigente al Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) si intende riferito al Comitato di esperti per la politica della ricerca e dell'innovazione previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

101-sexsies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la struttura di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, con il compito di predisporre in sede di prima applicazione, entro i successivi novanta giorni, il Programma nazionale della ricerca comprensivo di tutti gli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili nei loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, compresi, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie e attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca.

101-septies. Il Programma nazionale della ricerca di cui al 101-quater dedica una sezione alle prospettive di riorganizzazione degli enti nazionali di ricerca controllati dallo Stato per evitare sovrapposizioni e favorire il coordinamento evidenziando, tra l'altro, per ogni ente le specificità delle missioni, i punti salienti della programmazione, l'articolazione territoriale, le risorse finanziarie, umane e strumentali, nonché i risultati conseguiti negli ultimi tre anni da esporre in coerenza con le specifiche missioni.

101-octies. Al fine di consolidare la rete nazionale degli enti nazionali e sostenere la politica nazionale come ridefinita in base al presente articolo, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 300 milioni di euro per l'esercizio 2019, di 300 milioni di euro per l'esercizio 2020, e di 300 milioni di euro per l'esercizio 2021."

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole "6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "6.530 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.830 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.829 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.830 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

18.04.

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Iori'.

1.780

3/3

A.S. 981

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Al comma 102 le parole: «48 milioni di euro per l'anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «96 milioni di euro per l'anno 2019, di 192 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 96 milioni di euro per l'anno 2024»

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.952 milioni di euro per l'anno 2019, 8.904 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 8.952 milioni di euro per il 2024 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

CIRIANI

DE BERTOLDI

MARSILIO

URSO



1.781

Emendamento**Art. 1.****PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO***P. C. 10/12*

Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:

“102-bis. All’art. 2, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: “autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario,” sono inserite le seguenti: “nonché gli altri intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese,”.

**Motivazione
Nuova Sabatini**

Nell’ottica di rafforzare il sistema imprenditoriale, la proposta è finalizzata ad accrescere le possibilità di accesso allo strumento agevolativo per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature (c.d. nuova Sabatini) da parte delle micro, piccole e medie imprese, includendo tra i soggetti abilitati all’erogazione dell’agevolazione gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del Testo unico bancario che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese, inclusi i confidi vigilati da Banca d’Italia

La modifica proposta non comporta maggiori ed ulteriori oneri a carico dello Stato.




1.782

A.S. 981

Emendamento

Art. 1


BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:

"102-bis. All'art. 2, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario," sono inserite le seguenti: "nonché gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese,".

1.783

Emendamento**Art. 1**

Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:

“102-bis. All’art. 2, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: “autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario,” sono inserite le seguenti: “nonché gli altri intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese,”.

NASTRI

CIRIANI

DE BERTOLDI

MARSILIO

URSO

1.784

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:

102-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».



BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

19. 90.

1.785

EMENDAMENTO

ART. 1
M. Mallegni
 MALLEGNi

Asano
 ACCETTO FRATIN



Dopo il comma 102, inserire il seguente:

102-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto» sono sostituite con le seguenti: «L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari a 27 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 653 del presente articolo.

Motivazione

Erogazione contributi Nuova Sabatini

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

Si rende necessario semplificare alcune norme attuative della cosiddetta Nuova Sabatini, prevedendo l'erogazione del contributo in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro o, in alternativa, in più quote per finanziamenti superiori a tale somma (è un contributo in conto interessi, circa 7.700 euro ogni 100 mila di finanziamento). Si eviterebbe così la ripetizione di una vera e propria istruttoria con cadenza annuale fino alla scadenza del finanziamento; istruttoria che impegna tanto l'impresa, quanto la pubblica amministrazione in un esercizio del tutto formale in cui si sprecano risorse private e risorse pubbliche.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria pari a 27 milioni di euro per il 2019.

1.786

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:

"102-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto» sono sostituite con le seguenti: «L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto»."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 27.000.000;

2020: - ;

2021: - .



BELLANOVA, MANCA

1.787

Emendamento**Art. 1.****PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO***Picchetto*

Dopo il comma 102, inserire il seguente:

“102-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: “L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto.” sono sostituite con le seguenti: “L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto”.

Motivazione**Erogazione contributi Nuova Sabatini**

Si rende necessario semplificare alcune norme attuative della cosiddetta Nuova Sabatini, prevedendo l'erogazione del contributo in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro o, in alternativa, in più quote per finanziamenti superiori a tale somma (è un contributo in conto interessi, circa 7.700 euro ogni 100 mila di finanziamento). Si eviterebbe così la ripetizione di una vera e propria istruttoria con cadenza annuale fino alla scadenza del finanziamento; istruttoria che impegna tanto l'impresa, quanto la pubblica amministrazione in un esercizio del tutto formale in cui si sprecono risorse private e risorse pubbliche.

La modifica proposta non comporta maggiori ed ulteriori oneri a carico dello Stato.

1.788

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:

102-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «L'erogazione del predetta contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto».



BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

****19. 89.**

1. 789

A.S. 981

Emendamento

Art. 1



BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Dopo il comma 102, inserire il seguente:

"102-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto." sono sostituite con le seguenti: "L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto".

1.790

AS 981

ART. 1

Dopo il comma 102, inserire il seguente:

«102-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto." sono sostituite con le seguenti: "L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto".»

SEN. STEGER

SEN. UNTERBERGER

SEN. DURAKALDER

SEN. LANIECE

1. 731

A.S. 981

Emendamento**Art.1**

Dopo il comma 102, inserire il seguente:

“102-bis. All’articolo 2, comma 4, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: “L’erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto.” sono sostituite con le seguenti: “L’erogazione del contributo è effettuata in un’unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto”.

NASTRI 

CIRIANI

DE BERTOLDI

MARSILIO

URSO

1.792

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:

102-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, è riservata alle imprese che effettuano investimenti tesi a promuovere flessibilità e politiche aziendali «*family friendly*», attraverso la realizzazione di asili aziendali o interaziendali, la flessibilità oraria per i lavoratori con figli minori a carico, di iniziative per il supporto al lavoro familiare e per l'erogazione di servizi ai lavoratori».



BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

19. 112.

1. 793

EMENDAMENTO

Art. 1

PICHETTO FRATIN - DAMIANI - FANTETTI - FERRO - SACCONI - CONZATTI



Dopo il comma 102, inserire i seguenti:

«102-bis. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

102-ter. Agli oneri per l'anno 2020 di cui al comma 102-bis si provvede, per un valore di 300 milioni di euro, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla presente legge e, per un valore di 300 milioni di euro, alle risorse dei Fondi strutturali europei relative ai Programmi operativi nazionali e regionali.

102-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 102-bis e 102-ter, il CIPE è autorizzato a operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo. Sono altresì adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei relativi programmi previa intesa, nel caso di utilizzo di risorse regionali, con le amministrazioni interessate.»

Relazione illustrativa

1.734

L'emendamento proroga al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno.

Secondo la disciplina vigente, l'agevolazione compete in relazione agli investimenti, realizzati fino al 31 dicembre 2019, per un importo massimo pari a 3 milioni di euro per le imprese di piccola dimensione, a 10 milioni di euro per quelle di media dimensione e a 15 milioni di euro per le grandi imprese (in precedenza tali tetti erano fissati a 1,5 milioni di euro per le piccole, 5 per le medie e 15 per le grandi imprese).

La misura sta avendo un positivo impatto sull'economia meridionale. Risultano infatti già accolte istanze per oltre 2 miliardi di euro, attivati investimenti per 6,5 miliardi di euro e già compensati crediti per oltre 1,5 miliardi di euro.

Anche per effetto del credito d'imposta, l'incremento degli investimenti nell'industria, registrato nel 2017 è stato maggiore nel Mezzogiorno (+7,7%) rispetto al resto del Paese (+2,3%) e, anche nel 2018, stando ai programmi dalle imprese industriali, il tasso di espansione degli investimenti dovrebbe essere più elevato nel Mezzogiorno (+14,9%) che nel Centro-Nord (+7,3%).

Analogamente, il valore aggiunto dell'industria in senso stretto, ha visto una accelerazione nel 2017 sensibilmente maggiore al Sud rispetto al resto del Paese (rispettivamente +4,1% e +1,8%). Ciò vale, in particolare, per la manifattura del Mezzogiorno (+5,8%) rispetto al Centro-Nord (+1,6%).

Pertanto, alla luce dell'ampio utilizzo della misura, la proposta estende l'agevolazione agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2020.

Effetti finanziari

L'emendamento non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica, considerato che pone a carico del Fondo Sviluppo e Coesione un onere di 300 milioni di euro, che il DDL provvede già al rifinanziamento del Fondo per 800 milioni di euro per il 2020 e che vi sono spazi per una rimodulazione delle precedenti assegnazioni (già iscritte a bilancio) senza necessità di nuovi stanziamenti. I restanti oneri, pari a 300 milioni di euro, sono a valere sulle risorse dei Fondi strutturali europei relative ai Programmi operativi nazionali e regionali, utilizzabili in funzione della recente autorizzazione della Commissione europea a finanziare con

fondi strutturali tutti i progetti cofinanziati relativi alle PMI (non solo quelli ricadenti negli ambiti della Strategia di Specializzazione Intelligente).

1.734



2/2

EMENDAMENTO

Art. 1
LOIARDO

Dopo il comma 102, inserire i seguenti:

«102-bis. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

102-ter. Agli oneri per l'anno 2020 di cui al comma 102-bis si provvede, per un valore di 300 milioni di euro, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla presente legge e, per un valore di 300 milioni di euro, alle risorse dei Fondi strutturali europei relative ai Programmi operativi nazionali e regionali.

102-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 102-bis e 102-ter, il CIPE è autorizzato a operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo. Sono altresì adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei relativi programmi previa intesa, nel caso di utilizzo di risorse regionali, con le amministrazioni interessate.».

1.795

Relazione illustrativa

L'emendamento proroga al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno.

Secondo la disciplina vigente, l'agevolazione compete in relazione agli investimenti, realizzati fino al 31 dicembre 2019, per un importo massimo pari a 3 milioni di euro per le imprese di piccola dimensione, a 10 milioni di euro per quelle di media dimensione e a 15 milioni di euro per le grandi imprese (in precedenza tali tetti erano fissati a 1,5 milioni di euro per le piccole, 5 per le medie e 15 per le grandi imprese).

La misura sta avendo un positivo impatto sull'economia meridionale. Risultano infatti già accolte istanze per oltre 2 miliardi di euro, attivati investimenti per 6,5 miliardi di euro e già compensati crediti per oltre 1,5 miliardi di euro.


Anche per effetto del credito d'imposta, l'incremento degli investimenti nell'industria, registrato nel 2017 è stato maggiore nel Mezzogiorno (+7,7%) rispetto al resto del Paese (+2,3%) e, anche nel 2018, stando ai programmi dalle imprese industriali, il tasso di espansione degli investimenti dovrebbe essere più elevato nel Mezzogiorno (+14,9%) che nel Centro-Nord (+7,3%).

Analogamente, il valore aggiunto dell'industria in senso stretto, ha visto una accelerazione nel 2017 sensibilmente maggiore al Sud rispetto al resto del Paese (rispettivamente +4,1% e +1,8%). Ciò vale, in particolare, per la manifattura del Mezzogiorno (+5,8%) rispetto al Centro-Nord (+1,6%).

Pertanto, alla luce dell'ampio utilizzo della misura, la proposta estende l'agevolazione agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2020.

Effetti finanziari

L'emendamento non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica, considerato che pone a carico del Fondo Sviluppo e Coesione un onere di 300 milioni di euro, che il DDL provvede già al rifinanziamento del Fondo per 300 milioni di euro per il 2020 e che vi sono spazi per una rimodulazione delle precedenti assegnazioni (già iscritte a bilancio) senza necessità di nuovi stanziamenti. I restanti oneri, pari a 300 milioni di euro, sono a valere sulle risorse dei Fondi strutturali europei relative ai Programmi operativi nazionali e regionali, utilizzabili in funzione della recente autorizzazione della Commissione europea a finanziare con fondi strutturali tutti i progetti cofinanziati relativi alle PMI (non solo quelli ricadenti negli ambiti della Strategia di Specializzazione Intelligente).



EMENDAMENTO

Art. 1

De Siano

DE SIANO, CARBONE, CESARO

Dopo il comma 102 aggiungere il seguente comma:

«102-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 152 del 2006, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente comma:

“17-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma precedente, il Ministero dello sviluppo economico individua annualmente nel bilancio di previsione la quota da destinarsi allo svolgimento di attività di studio e ricerca scientifica sulla sicurezza, anche ambientale, degli impianti di ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare, nonché di supporto istituzionale alle medesime attività.

Ogni quattro anni, è indetto con decreto del Ministero dello sviluppo economico un concorso di progetto tra le Università, gli enti di ricerca e altri qualificati soggetti di comprovata competenza che svolgono in via prevalente attività di studio e ricerca scientifica, per la stipula di un accordo volto alla realizzazione delle finalità di cui al precedente periodo.

Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio regolamento, provvede all'attuazione del presente comma, e stabilisce i requisiti di partecipazione al concorso, nonché i criteri di selezione del progetto, tenendo conto anche dell'inerenza dell'attività del soggetto proponente agli ambiti d'interesse e delle esperienze maturate nel settore.

In sede di prima attuazione, il concorso è indetto entro il 31 marzo 2019”».

1. 796

Relazione - Il presente emendamento è volto a promuovere un impiego più razionale ed efficiente dei proventi e delle risorse di cui all'art. 6, comma 17, del decreto legislativo 152 del 2006, per la quota parte spettante al MISE, da destinare all'attività di studio e ricerca scientifica, attualmente distribuita su una pluralità di destinazioni e partner.

Come noto, l'art. 6, comma 17, del decreto legislativo 152 del 2016 prevede che i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino.

Al fine di conseguire una gestione più organica delle rilevanti risorse in questione, per la parte da destinarsi allo studio e alla ricerca scientifica, si ritiene opportuno affidarne l'impiego ad un'unica controparte, da individuarsi con apposita procedura concorsuale da svolgersi ogni 4 anni, fra Università, enti di ricerca e altri qualificati soggetti di comprovata competenza che svolgono in via prevalente attività di studio e ricerca scientifica. Criteri di valutazione rilevanti saranno costituiti, fra

1/2

l'altro, dall'inerenza dell'attività del soggetto proponente agli ambiti d'interesse e dalle esperienze maturate nel settore.

Il concorso dovrà essere disciplinato dal MISE con apposito regolamento, e indetto alle scadenze prefissate con decreto. In sede di prima attuazione, il concorso dovrà essere indetto entro il 31 marzo 2019.

1.786



2/2

EMENDAMENTO AS 981

ART. 1

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *Al comma 103, in fine, aggiungere il seguente periodo: "All'attuazione del Piano provvede l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane".*
- 2) *Al comma 108, sopprimere le parole: "speciali classi di" e dopo le parole: "di uno o più Fondi di Venture Capital" aggiungere le seguenti "o di uno o più fondi che investono in Fondi di Venture Capital".*
- 3) *Al comma 109, sopprimere le parole: "comprese quelle di classe speciale,".*

4) *Dopo il comma 110, inserire il seguente comma:*

"110-bis. A partire dal 1° gennaio 2019, il regime complessivo di agevolazione ed esenzione fiscale relativo ai piani di risparmio individuale di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 commi 100-114, è esteso agli investimenti di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 233, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, a condizione che detti investimenti siano per almeno il 5 per cento destinati in quote o azioni di Fondi di Venture Capital come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."

5) *Dopo il comma 111, inserire i seguenti commi:*

"111-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 88 è sostituito dal seguente: "Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente:

a) agli investimenti in quote o azioni di Fondi di Venture Capital come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) nel limite massimo del 5 per cento, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 ed agli investimenti di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 233 (Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015), relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.

2) il comma 90 è sostituito dal seguente: "90. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, generati dagli investimenti indicati alla lettera a) del comma 88 e al comma 89, sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito se le somme destinate agli investimenti di cui alla lettera a) del comma 88 sono almeno pari al 3 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente. In ogni caso, fermo restando il limite di cui al precedente periodo, per gli investimenti qualificati di cui al comma 89, l'esenzione di cui al presente comma si applica solo se la quota destinata agli investimenti di cui al comma 88, lettera a) è uguale o superiore a quella destinata agli investimenti di cui al comma 89.

3) al comma 102, dopo le parole: "o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati" aggiungere, infine, le seguenti "e per almeno il 5 per cento in quote o azioni di Fondi di Venture Capital come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".

111-ter. Con l'obiettivo strategico di sostenere il tessuto economico produttivo più innovativo ed assicurarne lo sviluppo e la crescita nell'interesse generale del Paese, le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono utilizzate, in misura non inferiore al 15 per cento del loro ammontare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per investimenti in Fondi di Venture Capital ai sensi del comma 108. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere versate al fondo di sostegno al Venture Capital di cui al comma 111. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ed includono le entrate dello Stato rivenienti dai risultati dell'ultimo bilancio di esercizio delle società partecipate.

111-*quater*. Al fine di incentivare e rendere più efficienti tutte le fasi degli investimenti nel campo dell'innovazione, all'art. 1, comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono aggiunte le seguenti parole: "lettera *undecies-bis* "Business Angel": investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000,00 nell'ultimo triennio".

111-*quinquies*. Per l'anno 2019, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 121, sono incrementate dal 30 al 40%. Per le imprese che acquistano il 100% del capitale sociale di *start-up* innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l'impresa mantenga l'intero capitale sociale acquisito per almeno 3 anni.

- 6) Al comma 112, la lett. c) è sostituita dalla seguente: "c) al comma 3, lettera e), le parole "36 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "7 anni".

*Conseguentemente, per la copertura degli oneri di cui al comma 111-bis, il fondo di cui al comma 653 è incrementato di 9,9 milioni di euro per il 2019, 23,8 milioni di euro per il 2020, 37,7 milioni di euro per il 2021, 41,6 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2022 al 2025. Per la copertura degli oneri di cui al comma 110-bis, 111-*quater* e 111-*quinquies*, il fondo di cui al comma 653 è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2019.*

PIRRO, PRESUTTO, ACCIOTO, GALLICENTIO, PELLEGRINI,
TURCO PATUANELLI

Pirro

1.787

2/2

EMENDAMENTO A.S. 981

Art. 1


TOMUTI, GALLICCHIO

Dopo il comma 104 inserire i seguenti:

«104-bis. Al fine di dare attuazione alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e permettere alle persone sovraindebitate incapienti di accedere alle relative procedure e di sostenere le spese per il pagamento dei servizi resi dagli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 della medesima legge, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito un fondo denominato "Fondo per l'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per le persone incapienti", con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020.

104-ter. Con appositi provvedimenti normativi, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri, le modalità ed i requisiti per l'accesso al fondo, nei limiti delle risorse di cui al comma 104-bis, che costituiscono il relativo limite di spesa.»

Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,66 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 223,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 223,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 289,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.»

1.798

Semplificazione fascicolo aziendale

Dopo il comma 104, aggiungere 104-bis.

1. All'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole "1° dicembre 1999, n. 503" sono inserite le seguenti: "nonché in comuni prealpini e appenninici di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, individuati con decreto dei Ministri per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e per la tutela dell'ambiente e del territorio".

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro per la tutela dell'ambiente e del territorio, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottano un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per provvedere, ai fini del comma 1, alla determinazione dei Comuni prealpini e appenninici di collina, pedemontani e della pianura non irrigua legati a specifici fattori di svantaggio correlati alla frammentazione dei fondi, alla minore produttività rispetto alle zone di pianura irrigua e alla carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria. Il decreto non può individuare nelle predette categorie oltre un quarto dei Comuni italiani.


Romeo

Rivolta

Ferrero

Zuliani

Solinas



1.799

AS 981

Emendamento

Art. I

MANGIÀ LA VORI, VITALI, MOLES, DANIAU, FANIELLI, FERRO, LICHTO, TRAINO

Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:

SACCONE - CONZANI

104-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è le imprese costituite sotto forma di S.a.s e di S.r.l. di nuova creazione ricadenti nelle regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Molise e Abruzzo sono esentate da qualsiasi tassa, imposta e tributo, per il primo esercizio successivo a quello dell'anno di inizio della loro attività. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si individuano i criteri e le condizioni ai quali le imprese devono attenersi per poter accedere benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma.

104-ter. Agli oneri derivanti dal comma 104-bis, valutato in 40 milioni di euro per l'anno 2019, 40 milioni di euro per l'anno 2020, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e 10 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

Motivazione

Detassazione nuove imprese al Sud

1.800



EMENDAMENTO

Art. 1

SCHIFANI, GASPARRI

Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:

"105-bis. Le testate giornalistiche on line registrate presso la cancelleria del Tribunale presso cui la testata ha la redazione sono tenute a denunciare i contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo, anche da parte dei direttori responsabili."

RJ Sif



1.801

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 106, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente:

- *al comma 653, sostituire le parole: << 57,16 milioni di euro per l'anno 2019 >> con le seguenti: << 7,16 milioni di euro per l'anno 2019 >>;*
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*
2019: - 50.000.000;
2020: - 50.000.000;
2021: - 0.

Bellanova

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO,
STEFANO

19.103


1. 802

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 107 dopo le parole: dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: , adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.



BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

19.99

1. 803

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 107 aggiungere, il seguente:

107-bis. L'area industriale della Valbasento in provincia di Matera è riconosciuta quale area di crisi complessa e accede ai benefici di cui ai commi precedenti.

MARGIOTTA, PITTELLA, MANCA

19.22



1. 804

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:

107-bis. Entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge il Ministero per lo sviluppo economico provvede, d'intesa con le regioni del Mezzogiorno, alla individuazione, in via sperimentale, di 16 aree industriali, 2 per ciascuna regione, per avviare processi di attrazione di investimenti, anche stranieri, per il loro rilancio economico ed occupazionale. A tale scopo è istituita una «cabina di regia» che, entro il 30 giugno 2019, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese. Per sostenere tale sperimentazione è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole:«< 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019>> con le seguenti:«< 8.850 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.>>



BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

19.7

1.805

EMENDAMENTO A.S. 981

Articolo 1


GRASSI

Dopo il comma 107, inserire i seguenti:

«107-bis. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 è sostituito dal seguente:

«3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. Sono nulle le clausole che prevedono termini superiori a sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, al debitore si applica una sanzione di importo non superiore ad € 75.000,00.»

107-ter. Al fine di salvaguardare la continuità produttiva delle imprese e i rispettivi livelli occupazionali, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il "Fondo per l'indennizzo delle piccole e medie imprese che subiscono i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali". La dotazione del Fondo è pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Al predetto Fondo affluiscono le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

107-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, il funzionamento e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 107-ter, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi alle imprese, le modalità di erogazione e di riscossione delle sanzioni.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 500.000;

2020: - 500.000;

2021: - 500.000.

1.806

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 112, aggiungere il seguente:

112-*bis*. All'articolo 23, comma 1, lettera *f*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al numero 1) dopo le parole: «in mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «e sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da un soggetto che gestisce ovvero amministra l'attività di un mercato regolamentato».

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA



*19. 2. La VI Commissione.

1. 807

EMENDAMENTO

ART. 1

MALLEGNI, *PICCOLE E MEDIE IMPRESE*

Dopo il comma 112, inserire il seguente:

112-bis. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) dopo le parole "225 milioni di euro." sono aggiunte le seguenti parole: "Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo periodo, da assegnare entro il 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese."

Motivazione

Potenziamento Confidi

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

Il presente emendamento, è finalizzato a favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese attraverso i Confidi.

Il sistema dei Confidi che ha da sempre assicurato alle micro e piccole imprese italiane un fondamentale supporto per l'accesso al credito, continua infatti a garantire il proprio sostegno alle imprese di minori dimensioni, verso le quali tuttora stenta a ristabilirsi un adeguato flusso di finanziamenti bancari.

Anche per i confidi, come per il sistema bancario, durante gli anni della crisi si è registrato un incremento delle sofferenze, con conseguente aumento della dotazione di risorse necessarie per farvi fronte. Dotazione che, quindi, non può essere impegnata per la concessione di nuove garanzie, imprescindibili in questa fase economica delicata con segnali di ripresa che, proprio per questo, necessita di adeguati interventi per essere stabilmente consolidata.

Affinché il sistema dei Confidi possa continuare a svolgere in maniera efficace l'importante ruolo di volano per facilitare l'accesso al credito delle imprese minori, anche attraverso processi di aggregazione, modernizzazione e digitalizzazione delle strutture, è opportuno completare l'azione di sostegno prevista dalla misura introdotta dall'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

1.808

1/2

(Legge di stabilità 2014) che si configura come un valido strumento di supporto alle imprese attraverso l'intervento dei Confidi.

Nel dettaglio, tale norma prevede misure volte a favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese attraverso processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità dei confidi. Tali misure di politica economica sono finalizzate a superare la restrizione dei flussi di credito che, come rilevato anche dalla Banca d'Italia, è concentrata sulle micro e piccole imprese per fattori unicamente dimensionali e non di qualità del merito creditizio. Inoltre tale misura risulta particolarmente efficace per sostenere quella fascia di imprese che non riesce ad accedere alla garanzia pubblica del Fondo Centrale di Garanzia.

In base alle stime effettuate, risulta che la dotazione complessiva stanziata per la Misura, pari a complessivi 225 milioni di euro, resti ad oggi parzialmente non distribuita, soprattutto a causa dell'uscita dal mercato negli anni 2016-2017 di alcuni confidi di grandi dimensioni.

L'intervento che si propone ha lo scopo di consentire che i 225 milioni di euro originariamente stanziati – e tuttora impegnati - possano essere integralmente destinati a beneficio delle imprese attraverso il sistema dei Confidi in attuazione della Misura, prevedendo il reimpiego delle risorse residue da parte del Ministero dello sviluppo economico, per la medesima finalità agevolativa.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

1.808



2/2

Emendamento

ART. 1

Picchetto Fratin

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dama

Dopo il comma 112, aggiungere il seguente comma:

«112-bis. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) dopo le parole "225 milioni di euro." sono aggiunte le seguenti parole: "Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo periodo, da assegnare entro il 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese."»



1.809

112

Motivazione:

Il presente emendamento, che non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, è finalizzato a favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese attraverso i Confidi.

Il sistema dei Confidi che ha da sempre assicurato alle micro e piccole imprese italiane un fondamentale supporto per l'accesso al credito, continua infatti a garantire il proprio sostegno alle imprese di minori dimensioni, verso le quali tuttora stenta a ristabilirsi un adeguato flusso di finanziamenti bancari.

Anche per i confidi, come per il sistema bancario, durante gli anni della crisi si è registrato un incremento delle sofferenze, con conseguente aumento della dotazione di risorse necessarie per farvi fronte. Dotazione che, quindi, non può essere impegnata per la concessione di nuove garanzie, imprescindibili in questa fase economica delicata con segnali di ripresa che, proprio per questo, necessita di adeguati interventi per essere stabilmente consolidata.

Affinché il sistema dei Confidi possa continuare a svolgere in maniera efficace l'importante ruolo di volano per facilitare l'accesso al credito delle imprese minori, anche attraverso processi di aggregazione, modernizzazione e digitalizzazione delle strutture, è opportuno completare l'azione di sostegno prevista dalla misura introdotta dall'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che si configura come un valido strumento di supporto alle imprese attraverso l'intervento dei Confidi.

Nel dettaglio, tale norma prevede misure volte a favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese attraverso processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità dei confidi. Tali misure di politica economica sono finalizzate a superare la restrizione dei flussi di credito che, come rilevato anche dalla Banca d'Italia, è concentrata sulle micro e piccole imprese per fattori unicamente dimensionali e non di qualità del merito creditizio. Inoltre tale misura risulta particolarmente efficace per sostenere quella fascia di imprese che non riesce ad accedere alla garanzia pubblica del Fondo Centrale di Garanzia.

In base alle stime effettuate, risulta che la dotazione complessiva stanziata per la Misura, pari a complessivi 225 milioni di euro, resti ad oggi parzialmente non distribuita, soprattutto a causa dell'uscita dal mercato negli anni 2016-2017 di alcuni confidi di grandi dimensioni.

L'intervento che si propone ha lo scopo di consentire che i 225 milioni di euro originariamente stanziati - e tuttora impegnati - possano essere integralmente destinati a beneficio delle imprese attraverso il sistema dei Confidi in attuazione della Misura, prevedendo il reimpiego delle risorse residue da parte del Ministero dello sviluppo economico, per la medesima finalità agevolativa.




1. 809

212

AS 981

Dopo il comma 112, aggiungere il seguente:

"112-BIS. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) dopo le parole "225 milioni di euro." sono aggiunte le seguenti parole: "Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo periodo, da assegnare entro il 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese."


RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

1.810

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 112, aggiungere il seguente:

"112-bis. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) dopo le parole "225 milioni di euro." sono aggiunte le seguenti parole: "Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo periodo, da assegnare entro il 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese."



BELLANOVA, MANCA

1. 8 1 1

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 112, aggiungere il seguente:

112-bis. Al comma 54, dell'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «nei limiti dell'importo di» sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo di», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali risorse che residuino dall'attuazione di tali misure sono utilizzate negli anni 2019 e 2020 per analoghe misure a sostegno dei confidi».

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

****19. 91.**



1. 812

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:

116-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 100-ter, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

«2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione, anche nel caso non ci si sia avvalsi del regime alternativo in sede di sottoscrizione, di quote rappresentative del capitale di *start-up* innovative, di piccole e medie imprese innovative e di imprese sociali costituite in forma di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per cento dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;


4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;

c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

116-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove, in ogni momento successivo all'offerta, è possibile richiedere l'applicazione del regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

116-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 116-bis, pari a 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma

653, della presente legge».



D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

19. 105.

1.813

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:

116-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 101 è inserito il seguente:

«101-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'importo di cui al primo periodo del comma 101 è elevato da 30.000 euro a 100.000 euro e il limite complessivo di cui al primo periodo del comma 101 è elevato da 150.000 euro a 500.000 euro; conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al primo periodo del comma 101, come modificati ai sensi del presente comma».

b) al comma 102, dopo le parole: «o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e per almeno l'1,5 per cento in organismi di investimento collettivo del risparmio o società di capitali, che investono per un valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rispettivo rendiconto di gestione o bilancio d'esercizio, in *start-up* innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, o in incubatori certificati, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179».

Conseguentemente, Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: << pari a 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019>> con le seguenti: << pari a 8.971,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.925,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.866,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.790,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8.709,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023>>



D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI,
MANCA, MARINO, STEFANO

19.104

1.814

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:

116-bis. All'articolo 1, comma 102 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «e per almeno il 5 per cento in strumenti finanziari di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.».



D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

19. 4.

1. 815

Emendamento**Art. 1.****PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO***Pichelto FRATIN*

Dopo il comma 120 aggiungere il seguente:

"120-bis. L'articolo 112, comma 6, del d.lgs. 30 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1."

1.816

**Motivazione**

L'ampliamento della gamma di servizi offerti dai Confidi consentirebbe di potenziare la funzione di supporto alle imprese, rispondendo alle nuove esigenze manifestate dal sistema produttivo, in relazione alla progressiva diversificazione delle esigenze finanziarie e alle diverse caratteristiche del mercato del credito, rafforzando il ruolo di partnership proprio dei Confidi.

Esistono ampi spazi sui quali, ad oggi, risulterebbe utile intervenire come, ad esempio, la possibilità di rilasciare garanzie a favore di soggetti interessati a intervenire nel capitale delle imprese (la cosiddetta garanzia *equity*), l'erogazione diretta di finanziamenti di importo limitato (il cosiddetto credito di importo ridotto), il rilascio di fidejussioni dirette alle imprese, nonché un'ulteriore valorizzazione, con forme innovative e autonome rispetto alla concessione della garanzia, di tutta la platea dei servizi di assistenza e consulenza


finanziaria, che rappresentano forme di intervento fondamentali per facilitare il raggiungimento di un più duraturo equilibrio economico, finanziario e patrimoniale per l'impresa, propedeutico a una migliore relazione con il sistema bancario.

Ciò sarebbe utile anche per incentivare le PMI a ricorrere a strumenti innovativi e alternativi al credito bancario, agevolandone la patrimonializzazione, l'equilibrio economico e finanziario e la differenziazione delle fonti di finanziamento di debito. Si attiverebbe in tal modo un vero e proprio effetto volano, in quanto una maggiore solidità delle imprese sarebbe suscettibile di favorire l'accesso al credito bancario, essendo il capitale un fattore ritenuto prioritario dalle banche in sede di valutazione del merito creditizio.

L'attuale configurazione regolamentare, tuttavia, consente ai soli Confidi vigilati da Banca d'Italia (ad oggi circa 40 in totale) di svolgere attività diverse dal rilascio della garanzia collettiva (c.d. attività residuale), peraltro in una misura estremamente limitata (in linea di massima pari al 20% del valore dell'attivo) rispetto agli altri intermediari finanziari vigilati.

La proposta mira a superare l'attuale limite per le attività diverse dal rilascio della garanzia, mantenendo comunque, se necessario, l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia rispetto alle altre attività svolte dal confidi vigilato.

1.816



2/2

AS 981

ART. 1

Dopo il comma 120, inserire il seguente:

«120-bis. L'articolo 112, comma 6, del d.lgs. 30 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1."».

SEN. STEGER

SEN. UNTERBERGER

SEN. DURNWALDER

SEN. LAMECE

1.817

Emendamento**Art. 1**

Dopo il comma 120 aggiungere il seguente:

"120-bis. L'articolo 112, comma 6, del d.lgs. 30 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1."

NASTRI

CIRIANI

DE BERTOLDI

MARSILIO

URSO

1.818



Emendamento

ART. 1

Pichetto Fratin

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Danzi

Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:

“120-bis. All’art. 112 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, sostituire il comma 6 con il seguente:

“6. Fermo restando l’esercizio prevalente dell’attività di garanzia, i confidi iscritti nell’albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell’articolo 106, comma 1.”

Motivazione:

L’ampliamento della gamma di servizi offerti dai confidi consentirebbe di potenziare la funzione di supporto alle imprese, rispondendo alle esigenze manifestate dal sistema produttivo in tema di accesso al credito, rafforzando il ruolo di partnership con le imprese, proprio dei confidi.

Esistono ampi spazi sui quali, ad oggi, risulterebbe utile maggiormente intervenire come, ad esempio, la possibilità di rilasciare garanzie a favore di soggetti interessati a intervenire nel capitale delle imprese (la cosiddetta garanzia equity), l’erogazione diretta di finanziamenti di importo limitato (il cosiddetto credito di importo ridotto), il rilascio di fidejussioni dirette alle imprese, nonché un’ulteriore valorizzazione, con forme innovative e autonome rispetto alla concessione della garanzia, di tutta la platea dei servizi di assistenza e consulenza finanziaria, che rappresentano forme di intervento fondamentali per facilitare il raggiungimento di un più duraturo equilibrio economico, finanziario e patrimoniale per l’impresa, propedeutico a una migliore relazione con il sistema bancario.

Ciò sarebbe utile anche per incentivare le micro, piccole e medie imprese a ricorrere a strumenti innovativi e alternativi al credito bancario, agevolandone la patrimonializzazione, l’equilibrio economico e finanziario e la differenziazione delle fonti di finanziamento. Si attverebbe in tal modo un vero e proprio effetto volano, in quanto una maggiore solidità delle imprese sarebbe suscettibile di favorire l’accesso al credito bancario, essendo il capitale un fattore ritenuto prioritario dalle banche in sede di valutazione del merito creditizio.

Ad oggi, ai confidi vigilati da Banca d’Italia è consentito svolgere attività diverse dal rilascio della garanzia collettiva in una misura estremamente limitata, pari a circa il 20% del valore dell’attivo.

La proposta mira a superare l’attuale limite per le attività diverse dal rilascio della garanzia mantenendo, comunque, l’esercizio prevalente dell’attività di garanzia rispetto alle altre attività finanziarie svolte dal confidi vigilato.


1.813

AS 981

Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:

"120-BIS. All'art. 112 del d.lgs. 30 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, il comma 6. è così sostituito:

"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1. ".


RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

1. 820

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:

120-bis. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1».



BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

***19. 92**

1. 821

A.S. 981

Emendamento

Art. 1



BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Dopo il comma 120 aggiungere il seguente:

"120-bis. L'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1."

1. 822

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 120 aggiungere il seguente:

120-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni è maggiorato del 70 per cento il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati in beni materiali nuovi e beni immateriali prodotti da *start-up* innovative o da PMI innovative.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: "6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".



BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

19. 95.

1. 823

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:

120-bis. Gli investimenti effettuati per l'acquisizione di quote azionarie di *start-up* innovative o PMI innovative sono deducibili dal reddito di impresa nell'anno di imposta corrispondente a quello dell'alienazione e nei tre anni successivi, nel limite del 70 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: "6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".



BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

19. 98.

1. 824

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 120, aggiungere i seguenti:

120-bis. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare, devono destinare somme, non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti in fondi di *Venture Capital*, Fondi di Fondi di *Venture Capital*, fondi promossi da *network di business angels*, incubatori ed acceleratori certificati italiani, società di investimento.

120-ter. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare, possono dedurre fiscalmente il 30 per cento del proprio investimento in *start-up* innovative, PMI innovative, fondi di *venture capital*, Fondi di Fondi di *Venture Capital*, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o *network di business angel*, società di investimento.

120-quater. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di fondi di *venture capital*, Fondi di Fondi di *Venture Capital*, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o *network di business angel*, società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in *start-up* innovative e PMI innovative.

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019>> con le seguenti: <<8.800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020>>

Bella

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO,
MIRABELLI

19. 96

1. 825

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 120, aggiungere i seguenti:

120-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2017 e 2021»;

b) al comma 7-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2017 e 2021»;

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «< 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019>> con le seguenti: «< 8.930 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.>>



BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

19. 52.

1. 826

Disegno di Legge
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”

Emendamento

120
1. ~~All'articolo 19~~, dopo il comma ~~5~~, sono inseriti i seguenti:

120 - ~~10 bis~~. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe) dopo le parole <<con l'Unione Sovietica>> sono inserite le seguenti: <<e, in via residuale e non prevalente, con altri Paesi dei continenti europeo, asiatico e americano,>>.

120 - ~~10 ter~~. All'articolo 2 della legge n. 19/1991 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole <<e prevalente>> sono soppresse e le parole <<nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige>> sono sostituite dalle seguenti: <<nella regione Friuli Venezia Giulia, nella regione Veneto, nella regione Trentino-Alto Adige e nella regione Lombardia>>;
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Le partecipazioni acquisite o sottoscritte dalla Società Finanziaria devono essere di minoranza e alla partecipata la Società Finanziaria può concedere finanziamenti soci. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni>>;
- c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
<<5 bis. Gli interventi previsti dal comma 5 possono essere attuati nei territori delle regioni indicate al comma 2 qualora gli enti esponenziali dei relativi territori partecipino al capitale della Finest.>>;
- d) al comma 6 le parole <<e prevalente>> sono soppresse;
- e) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:
<<6 bis. Oltre al finanziamento o alla partecipazione a imprese o Società estere previsti ai commi precedenti, la società Finest, al fine di incrementare la competitività internazionale della singola impresa e la sua quota di fatturato *export* sui mercati internazionali, potrà partecipare a Società Italiane aventi stabile organizzazione nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto-Adige o Lombardia, nelle modalità stabilite nei commi 5 e 5 bis, con l'aggiunta della possibilità di sottoscrivere prestiti obbligazionari (o similari) emessi dalle società partecipate;
- f) al comma 7 le parole <<in tal caso il limite di finanziamento complessivo è elevato al 40 per cento>> sono soppresse.

Sen. Romeo

Sen. Rivolta

Sen. Ferrero

Sen. Zuliani

Sen. Solinas

1.827